

dlc Repertorio n. 117.878

Raccolta n. 20.758

Verbale della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione della società quotata "Intesa Sanpaolo S.p.A." tenutasi il 26 luglio 2016.

Repubblica Italiana

Il ventisei luglio duemilasedici,

in Torino, in una sala del palazzo sito in corso
Inghilterra n. 3, alle ore 10,10 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,
ho assistito, su richiesta della società infranominata,
in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale,
alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno
della riunione del Consiglio di Amministrazione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.",

qui riunito per discutere e deliberare, tra l'altro su

2. Fusione per incorporazione di CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. e fusione per incorporazione transfrontaliera di Engenia S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A..

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il

signor

Gian Maria GROS-PIETRO, nato a Torino il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica a Torino, piazza San Carlo n. 156,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Amministrazione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 8.731.874.498,36, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158, aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di avere già assunto, a sensi di statuto, la presidenza della riunione nel corso della trattazione del primo punto all'ordine del giorno, testé conclusasi, invita me notaio a redigere il verbale della trattazione del secondo punto.

Quindi comunica, agli effetti della redazione del presente verbale, quanto segue:

- che la riunione è stata regolarmente convocata;
- che attualmente, oltre ad esso comparente, sono presenti i Consiglieri di Amministrazione:

Paolo Andra COLOMBO - vice presidente

Carlo MESSINA - consigliere delegato

Franco CERUTI

Francesca CORNELLI

Giovanni COSTA

Giorgina GALLO

Giovanni GORNO TEMPINI

Rossella LOCATELLI

Maria MAZZARELLA

Bruno PICCA

Livia POMODORO

Daniele ZAMBONI;

- che sono inoltre presenti i Consiglieri di Amministrazione nonché Componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

Marco MANGIAGALLI - presidente

Edoardo GAFFEO

Milena Teresa MOTTA

Alberto Maria PISANI

Maria Cristina ZOPPO;

- che è in arrivo il Consigliere di Amministrazione Gianfranco CARBONATO;

- che la riunione è regolarmente costituita anche per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Sullo stesso,

il Presidente fa presente che il Consiglio di Gestione, in allora Organo Amministrativo della Società, nella sua riunione del 23 febbraio 2016 aveva redatto:

a) il progetto di fusione per incorporazione nella "Intesa Sanpaolo S.p.A." della "CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A.", con sede in Terni, corso Cornelio Tacito n. 49/A, della quale la Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene un quantitativo di azioni pari al 98,707% del capitale sociale mentre lo 0,425% è rappresentato da azioni proprie ed il restante 0,868% è detenuto da terzi;

b) il progetto di fusione per incorporazione transfrontaliera nella "Intesa Sanpaolo S.p.A." della "Engenia S.A.", con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724, della quale la Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene la totalità delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Relativamente alla incorporazione della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A., il Presidente sotto-

linea che, ai sensi dell'articolo 2505 bis, 1° comma del codice civile, non sono state redatte le situazioni patrimoniali ex articolo 2501 quater del codice civile e la relazione degli esperti ex articolo 2501 sexies del codice civile in quanto gli azionisti di minoranza della medesima avranno il diritto di far acquistare, in tutto o in parte, le loro azioni dalla società incorporante al corrispettivo di euro 2,754, per quanto riguarda le azioni ordinarie, e di euro 3,103, per quanto riguarda le azioni privilegiate, i quali corrispettivi sono stati determinati alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Precisa poi che, considerati i quantitativi di azioni della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. attualmente detenuti dagli azionisti diversi dalla società stessa e dalla Intesa Sanpaolo S.p.A., qualora nessuno di essi eserciti il diritto di cui sopra l'aumento del capitale della Intesa Sanpaolo S.p.A., in base ai rapporti di cambio indicati nel progetto di scissione, sarà di massimi euro 903.012,76, rappresentato da massime n. 1.736.563 azioni ordinarie.

Relativamente alla incorporazione della Engenia S.A., il Presidente precisa che la stessa è una so-

cietà disciplinata dalla legge lussemburghese e pertanto la fusione in oggetto integra un'ipotesi di fusione "transfrontaliera" disciplinata:

- . dalla legge lussemburghese 10 agosto 1915, sezione XIV, articoli 278 e seguenti, concernente le società commerciali,

- . dal codice civile italiano,

- . dal D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 108, attuativo della Direttiva 2005/56/CE.

Precisa inoltre, sempre con riferimento alla incorporazione della Engenia S.A., che le condizioni previste dall'articolo 19 del predetto D.Lgs. 108/2008, in tema di partecipazione dei lavoratori, non sono applicabili in quanto:

- . la Engenia S.A. non ha alcun lavoratore;

- . la Intesa Sanpaolo S.p.A. non è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori.

Il Presidente dà poi atto che:

- . relativamente alla fusione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della Engenia S.A. la situazione patrimoniale della Intesa Sanpaolo S.p.A. è sostituita dal bilancio al 31 dicembre 2015, approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 15 marzo 2016, mentre è stata redatta la situazione patrimoniale della Engenia S.A. al 17 febbraio 2016, essendo la stes-

sa stata costituita il 15 febbraio 2016,
. sono state predisposte le relazioni dell'organo amministrativo delle società partecipanti alle predette operazioni nonché il parere del collegio sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A. sulla determinazione del valore delle azioni della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. nel caso di esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 del codice civile.

Quindi il Presidente segnala, ai sensi del disposto dell'articolo 2501 quinquies, comma 3 del codice civile, che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui i progetti di fusione sono stati depositati presso la sede della società e la data odierna.

Al termine dell'esposizione il Presidente fa presente che viene sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione la proposta di approvare, ai sensi degli articoli 2505, comma 2 e 2505 bis, comma 2 del codice civile nonché dell'articolo 18.2.2. lettera m) dello statuto sociale, i predetti progetti di fusione e di conferire i relativi poteri esecutivi.

Quindi invita me notaio ad esporre la proposta di

delibera che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

Il Consiglio di Amministrazione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.",

considerato che

a) le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 108 relativamente alla fusione della Engenia S.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A. sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 61 del 21 maggio 2016;

b) in data 9 giugno 2016, protocollo n. 0753364/16 la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993 concernente la fusione della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A. nonché l'accertamento di cui all'articolo 56 del medesimo decreto legislativo 385/1993 sulla modifica dell'articolo 5 dello statuto della Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'aumento del capitale, ed il relativo progetto è stato conseguentemente depositato in data 17 giugno 2016 presso il registro delle imprese - ufficio di Torino ove è stato iscritto in data 21 giugno 2016;

c) in data 9 giugno 2016, protocollo n. 0756269/16

la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993 concernente la fusione della Engenia S.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A. ed il relativo progetto è stato conseguentemente depositato in data 17 giugno 2016 presso il registro delle imprese - ufficio di Torino ove è stato iscritto in data 21 giugno 2016;

d) in data 16 giugno 2016 sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale il progetto di fusione della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A. e il progetto di fusione della Engenia S.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A. nonché le relazioni dell'organo amministrativo delle società partecipanti alle operazioni, la situazione patrimoniale della Engenia S.A. nonché il parere del collegio sindacale e il parere della società di revisione KPMG S.p.A. sulla determinazione del valore delle azioni della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. nel caso di esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 codice civile;

e) in data 17 giugno 2016 i documenti che precedono, unitamente al bilancio della Intesa Sanpaolo S.p.A. al 31 dicembre 2015, con le relative rela-

zioni, sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage;

f) in data 16 giugno 2016 sono stati altresì depositati presso la sede sociale i bilanci, con le relative relazioni, degli esercizi 2013, 2014 e 2015 della Intesa Sanpaolo S.p.A. e della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. essendo la Engenia S.A. stata costituita il 15 febbraio 2016;

g) i documenti di cui sopra sono rimasti depositati fino alla data odierna;

h) nell'avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 18 giugno 2016 (relativo ad entrambe le fusioni) è stato precisato che i predetti progetti di fusione sarebbero stati sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Intesa Sanpaolo S.p.A., ai sensi degli articoli 2505, comma 2 e 2505 bis, comma 2 del codice civile e come consentito dall'articolo 18.2.2. lettera m) dello statuto sociale della stessa;

i) la relazione del Consiglio di Gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori della medesima, non avendo la Engenia S.A. dipendenti, in data 22 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del decreto

legislativo 30 maggio 2008 n. 108;

l) non si è verificata la situazione di cui all'articolo 2505, comma 3 del codice civile come richiamato anche dall'articolo 2505 bis, comma 3 del codice civile;

m) non sono intervenuti elementi che possano determinare pregiudizio ai creditori;

n) i suddetti bilanci della Intesa Sanpaolo S.p.A. e della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A., con le relative relazioni, sono stati a suo tempo depositati presso il registro delle imprese;

o) non sono in corso prestiti obbligazionari convertibili;

p) la società incorporante non si trova nella condizione di cui all'articolo 2501 bis del codice civile;

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505 bis, comma 2 del codice civile e dell'articolo 18.2.2. lettera m) dello statuto sociale, il progetto di fusione della "CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A.", con sede in Terni, corso Cornelio Tacito n. 49/A, con conseguente aumento del capitale sociale della Intesa Sanpaolo S.p.A. per un importo massimo di euro 903.012,76 (novecentotremiladodici

virgola settantasei), mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di massime n. 1.736.563 (unmilionesettecentotrentaseimilacinquecentosessantatre) nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) da assegnare agli azionisti della società incorporanda, diversi dalla società incorporante e dalla stessa società incorporanda, che non abbiano esercitato il diritto di far acquistare le loro azioni dalla società incorporante ex articolo 2505 bis, comma 1 del codice civile, nel rapporto di n. 0,9623 (zero virgola novemilaseicentoventitre) azioni ordinarie della Intesa Sanpaolo S.p.A. per ogni azione ordinaria della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. da nominali euro 1 (uno) posseduta e di n. 1,0842 (uno virgola zero ottocentoquarantadue) azioni ordinarie della Intesa Sanpaolo S.p.A. per ogni azione privilegiata della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. da nominali euro 1 (uno) posseduta;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 del codice civile e dell'articolo 18.2.2. lettera m) dello statuto sociale, il progetto di fusione per incorporazione nella "Intesa Sanpaolo S.p.A." della controllata totalitaria "Engenia

S.A.", con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724, senza aumento del capitale sociale della società incorporante;

3) di dare atto che il corrispettivo unitario delle azioni della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. per le quali venga esercitato il diritto di far acquistare le stesse dalla società incorporante è stato determinato, alla stregua dei criteri previsti per il recesso, in euro 2,754 (due virgola settecentocinquantaquattro) per quanto riguarda le azioni ordinarie, e in euro 3,103 (tre virgola centotre), per quanto riguarda le azioni privilegiate;

4) di modificare, a seguito della fusione della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A., l'articolo 5 dello statuto sociale della Intesa Sanpaolo S.p.A. dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Delegato in carica, disgiuntamente tra loro, di depositare, eseguita l'operazione, lo statuto sociale aggiornato a tale articolo inserendo nello stesso l'entità del capitale ed il numero delle relative azioni;

5) di fissare al 31 dicembre 2016 il termine ex articolo 2439, comma 2 del codice civile per l'esecu-

zione della fusione della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A.;

6) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato in carica, disgiuntamente tra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire - sotto l'osservanza delle condizioni di legge e di quanto contenuto nei progetti di cui sopra - le singole operazioni ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nei progetti medesimi, per stabilire gli effetti delle singole operazioni che potranno anche essere successivi alla data dell'ultima delle rispettive iscrizioni degli atti relativi; stipulare e sottoscrivere gli atti stessi ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, e documento compiendo tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine delle operazioni.

* * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il Presidente, nessuno intervenendo, mette in votazione la proposta di delibera la quale risulta approvata con il voto favorevole di tutti i diciotto Consiglieri di Amministrazione partecipanti alla riunione.

ne.

Il Presidente dichiara quindi esaurita la trattazione del secondo punto essendo le ore 10,25 circa, precisando che la trattazione degli ulteriori punti sarà verbalizzata a cura del segretario.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, copia conforme dell'atto a rogito Remo Maria MORONE notaio in Torino in data 21 luglio 2016, repertorio n. 5.547/2.367 registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 25 luglio 2016 al n. 13322 serie 1T, concernente il deposito in atto pubblico dei seguenti documenti:

1) per la fusione per incorporazione di CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

- progetto di fusione
- relazione del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- relazione del consiglio di amministrazione di CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A.;
- verbale del collegio sindacale di CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. contenente il parere sulla determinazione del valore delle azioni nel

caso di esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 codice civile,

- relazione della KPMG S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A., contenente il parere sulla determinazione del valore delle azioni nel caso di esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 codice civile;

2) per la fusione di Engenia S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

- progetto di fusione debitamente tradotto con relativa asseverazione in data 16 giugno 2016 avanti Remo Maria MORONE notaio in Torino, repertorio n. 5.414,

- relazione del Consiglio di Gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A.,

- relazione del Consiglio di Amministrazione della Engenia S.A. debitamente tradotta con relativa asseverazione in data 21 luglio 2016 avanti Remo Maria MORONE notaio in Torino, repertorio n. 5.545,

- situazione patrimoniale della Engenia S.A. al 17 febbraio 2016 debitamente tradotta con relativa asseverazione in data 21 luglio 2016 avanti Remo Maria MORONE notaio in Torino, repertorio n. 5.546.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto consta-


re a mezzo del presente verbale quale leggo al Presidente della riunione che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 10,25 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa cinque fogli scritti per sedici facciate intere e fino a qui della diciassettesima.

All'originale firmato:

Gian Maria GROS-PIETRO

Ettore MORONE Notaio



vm Repertorio n. 5.547

Raccolta n. 2.367

Deposito in atto pubblico di documenti.

Repubblica Italiana

Il ventuno luglio duemilasedici,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, è personalmente comparso il signor

Franco VILLOSIO, nato a Costigliole Saluzzo (CN) il 17 febbraio 1960, domiciliato a Torino, corso Inghilterra n. 3, codice fiscale VLLFNC60B17D120N.

Detto signor comparente, della cui identità personale sono certo, dichiarando di agire per conto della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 8.731.874.498,36, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158, aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo,



mi fa istanza di ricevere in deposito nei miei atti, per ogni effetto e conseguenza di legge, i seguenti documenti predisposti:

1) per la fusione per incorporazione di CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

- progetto di fusione (allegato "A")
- relazione del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "B")
- relazione del consiglio di amministrazione di CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. (allegato "C")
- verbale del collegio sindacale di CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. contenente il parere sulla determinazione del valore delle azioni nel caso di esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 codice civile (allegato "D")
- relazione della KPMG S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A., contenente il parere sulla determinazione del valore delle azioni nel caso di esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 codice civile (allegato "E")

2) per la fusione di Engenia S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

- progetto di fusione debitamente tradotto con relativa asseverazione in data 16 giugno 2016 avanti me notaio, repertorio n. 5.414 (allegato "F")
- relazione del Consiglio di Gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "G")
- relazione del Consiglio di Amministrazione della Engenia S.A. debitamente tradotta con relativa asseverazione in data odierna avanti me notaio, repertorio n. 5.545 (allegato "H")
- situazione patrimoniale della Engenia S.A. al 17 febbraio 2016 debitamente tradotta con relativa asseverazione in data odierna avanti me notaio, repertorio n. 5.546 (allegato "I").

Aderendo io notaio a tale istanza, il comparante mi esibisce i suddetti documenti i quali, previa dispensa di darne lettura, si allegano rispettivamente sotto le lettere da "A" a "I" comprese per far parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al quale verranno sottoposti alla registrazione allo scopo, fra l'altro, di rilasciarne regolari copie ad ogni effetto di legge.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo al signor comparante che lo dichiara conforme a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 13,15 circa.



Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa un foglio scritto per tre facciate intere e fino a qui della quarta.

All'originale firmato:

Franco VILLOSIO

Remo Maria MORONE



INTESA  SANPAOLO



CASSE DI RISPARMIO
DELL' UMBRIA

Progetto di fusione per incorporazione
di
CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A.
in
INTESA SANPAOLO S.p.A.

ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505-bis del codice civile

AG



Moran

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A.

Il Consiglio di Gestione di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**") e il Consiglio di Amministrazione di **Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A.** (di seguito anche "**Casse dell'Umbria**" o "**Società Incorporata**");

PREMESSO CHE

- la Società Incorporata è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 98,707% del capitale sociale;
- tale partecipazione è rappresentata da n. 180.502.635 azioni ordinarie, pari al 99,497% del capitale ordinario di Casse dell'Umbria, e n. 4.727.353 azioni privilegiate, pari al 75,729% del capitale sociale rappresentato da azioni privilegiate;
- Casse dell'Umbria è altresì partecipata da azionisti di minoranza per lo 0,868%, mentre la quota residua è rappresentata da azioni proprie;
- al fine della realizzazione del progetto di semplificazione della Banca dei Territori all'interno del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo è prevista la fusione per incorporazione di Casse dell'Umbria in Intesa Sanpaolo (la "**Fusione**");
- la Fusione è subordinata al rilascio dei necessari provvedimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "**TUB**");

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505-bis del codice civile (il "**Progetto di Fusione**").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

"**Intesa Sanpaolo S.p.A.**", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale di euro 8.731.874.498,36, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Partita IVA 10810700152, banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Incorporata

"Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A.", con sede in Terni, Corso Tacito n. 49/A, capitale sociale di Euro 187.657.326,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Terni 01943160547, banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Per effetto della Fusione la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale di massimi Euro 903.012,76 mediante emissione di massime 1.736.563 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna - nel rispetto del rapporto di cambio di cui al paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione - con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.


Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalla Fusione.

Resta fermo che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione dipenderanno anche dall'eventuale esercizio del diritto di vendita spettante agli azionisti di Casse dell'Umbria - diversi da Intesa Sanpaolo - di cui al paragrafo 4 del presente Progetto di Fusione.

Stante quanto dianzi precisato, in allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera "A", viene riportato lo statuto della Società Incorporante vigente alla data del 23 febbraio 2016, con la precisazione che l'articolo 5 non riporta l'entità del capitale sociale ed il relativo numero delle azioni ordinarie.

Peraltro, si informa che in data 26 febbraio 2016 sarà sottoposta all'Assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo l'approvazione di un nuovo statuto sociale, in connessione con la prospettata modifica del modello di amministrazione e controllo della banca.

In allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera "B", viene riportato lo statuto che sarà sottoposto all'Assemblea straordinaria degli azionisti, con la precisazione che l'articolo 5 non riporta l'entità del capitale sociale ed il relativo



Handwritten signatures and initials.

numero delle azioni ordinarie. L'effetto delle eventuali modifiche sarà antecedente a quello della Fusione di cui al presente progetto.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Fermo che le azioni di Casse dell'Umbria detenute da Intesa Sanpaolo (nonché le azioni proprie detenute da Casse dell'Umbria) verranno annullate senza concambio in osservanza del divieto di cui all'art. 2504-ter cod. civ., la Fusione si realizzerà mediante emissione di n. 0,9623 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di Euro 0,52 per ogni azione ordinaria di Casse dell'Umbria detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante (e dalla Società Incorporata) e mediante emissione di n. 1,0842 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di Euro 0,52 per ogni azione privilegiata della stessa Società Incorporata detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante (e dalla Società Incorporata).

Si precisa, al riguardo, sin d'ora che, in caso di esercizio del diritto di vendita ex art. 2505-bis, comma 1, cod. civ. da parte di detti azionisti – diritto che assorbirà il diritto di recesso come precisato al successivo paragrafo 4 – le azioni Casse dell'Umbria oggetto di vendita saranno acquistate da Intesa Sanpaolo e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte della Società Incorporante.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di Intesa Sanpaolo, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, sì da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare.

Ove l'applicazione del predetto rapporto di cambio non consenta l'emissione, da parte della Società Incorporante, per ciascuna categoria di azioni Casse dell'Umbria, di un quantitativo intero di azioni, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente, per ciascuna categoria di azioni Casse dell'Umbria, agli azionisti di Casse dell'Umbria medesima diversi dalla Società Incorporante (e dalla Società Incorporata).

Conseguentemente, resteranno a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio i relativi oneri, fermo il diritto degli azionisti di Casse dell'Umbria di

procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Le azioni di Intesa Sanpaolo saranno emesse in regime di dematerializzazione.


4. DIRITTO DI VENDITA E DIRITTO DI RECESSO

Poiché la Società Incorporante detiene e deterrà, anteriormente alla Fusione, una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale di Casse dell'Umbria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-bis, comma 1°, cod. civ., non verrà redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies cod. civ. Ciò in quanto gli azionisti di Casse dell'Umbria diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni al prezzo di Euro 2,754 per ogni azione ordinaria Casse dell'Umbria posseduta ed Euro 3,103 per ogni azione privilegiata Casse dell'Umbria posseduta.

Tali prezzi sono stati determinati alla stregua dei criteri previsti per il recesso, come meglio rappresentato nella relazione al Progetto di Fusione.

Ai fini dell'esercizio del diritto di vendita, gli azionisti di Casse dell'Umbria dovranno inviare una lettera raccomandata al seguente indirizzo: Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A., Att.ne Segreteria Generale, Corso Tacito, 49/A – 05100 Terni, entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione della delibera assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese di Terni, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di vendita viene esercitato; gli azionisti provvederanno altresì ad allegare alla comunicazione di esercizio del diritto di vendita la certificazione rilasciata dall'intermediario depositario afferente le medesime azioni per le quali detto diritto viene esercitato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 (e successive modificazioni). Dette azioni non potranno essere cedute sino alla conclusione del procedimento. Fermo il diritto di contestazione di cui al sesto comma dell'art. 2437-ter cod. civ., l'acquisto sarà regolato prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.

Si evidenzia anche che, poiché il concambio di cui al paragrafo 3 prevede l'emissione di n. 1,0842 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di Euro 0,52 per ogni azione privilegiata di Casse dell'Umbria detenuta



dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante e dalla Società Incorporata, ai sensi dell'art. 2437, comma 1°, lett. (g), cod. civ., la Fusione determina l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti privilegiati di Casse dell'Umbria che non abbiano concorso, mediante il voto nell'assemblea speciale, all'approvazione, per quanto di competenza, della delibera di fusione dell'assemblea generale. Peraltro, il diritto di vendita dianzi descritto è assorbente del diritto di recesso e per l'effetto alla Fusione sarà applicato, ove del caso, il relativo procedimento di liquidazione.

5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le nuove azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo emesse a servizio della Fusione avranno godimento regolare e pertanto attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già emesse alla data di efficacia della medesima Fusione.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* cod. civ.

7. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione, giusta art. 2501-*ter*, comma 1°, n. 6 cod. civ.

8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Come indicato nei precedenti paragrafi 3 e 4 del presente Progetto di Fusione, le azioni privilegiate della Società Incorporata non detenute da Intesa Sanpaolo o dalla medesima Casse dell'Umbria saranno concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2376 cod. civ., tale

specifica modalità del concambio sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti privilegiati di Casse dell'Umbria.

Non è previsto alcun trattamento particolare per altri soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

ALLEGATI

Allegato A) Statuto della Società Incorporante Intesa Sanpaolo S.p.A. vigente alla data del 23 febbraio 2016;

Allegato B) Statuto della Società Incorporante Intesa Sanpaolo S.p.A. che sarà sottoposto all'assemblea straordinaria degli azionisti del 26 febbraio 2016.

Torino, 23 febbraio 2016

Terni, 29 febbraio 2016



Per il Consiglio di Gestione di
Intesa Sanpaolo S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione di
Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A.



Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A.
(vigente al 23 febbraio 2016)

TITOLO I

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E DURATA DELLA SOCIETA'**

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per

l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.


5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro [•], diviso in n. [•] azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. [•] azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili ⁽¹⁾.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più *tranche*, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

5.4.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale.

⁽¹⁾ Tenuto conto dell'eventuale esercizio del diritto di vendita (o di recesso) spettante agli azionisti di Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A. diversi da Intesa Sanpaolo di cui al punto 4 del Progetto di Fusione, l'esatto ammontare del capitale sociale e del numero di azioni in cui esso è suddiviso sarà determinato solo al momento della stipula dell'atto di fusione.



Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;

2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);

3) delibera sulla distribuzione degli utili;

4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;

5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;

6) approva altresì:

i) le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione,

ii) i piani basati su strumenti finanziari,

iii) i criteri per la determinazione dei compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge. L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.

Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle



deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti.

Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio

di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2,



Manni

dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione:

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Prevvia comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.

16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa. Esso cura l'attuazione degli indirizzi strategici come pure delle politiche di governo dei rischi definiti e approvati, per la Società e per il Gruppo, dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

Al Consiglio di Gestione spetta anche il compito di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema informativo.

17.2.- Competenze non delegabili.

Ferme le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono altresì non delegabili le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine al complessivo assetto di governo, al modello di business, agli indirizzi strategici della Società e del Gruppo, in merito alle politiche di governo dei rischi nonché in ordine all'assunzione o cessione di partecipazioni strategiche attribuite alla competenza del Consiglio di Sorveglianza, come previsto dall'Articolo 25.1.2 dello Statuto;
- b) la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2, lett. a) dello Statuto;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la predisposizione dell'assetto organizzativo e di governo societario da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza come previsto dall'Articolo 25.1.1 e la valutazione della correlativa adeguatezza, nonché la predisposizione dei sistemi contabili e di rendicontazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.2;



- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo in conformità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi definiti e approvati dal Consiglio di Sorveglianza, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri e mezzi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;
- l) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- m) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;
- n) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- o) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- p) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- q) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;
- r) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;
- s) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- t) la formulazione di proposte in ordine ai sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, attribuiti alla competenza del Consiglio di Sorveglianza, come previsto dall'Articolo 25.1.2 dello Statuto.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), m), n), q) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno

trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 25.1.3 dello Statuto. Il Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, con periodicità almeno mensile fornisce al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 25.1.2 dello Statuto.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'articolo 18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera p) seconda parte dell'articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera r) dello stesso articolo 17.2.


Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.



19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi strategici determinati dagli Organi sociali.

Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative. Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri e i mezzi.

20.2.- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analogha facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4.

22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:



a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.



23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituito provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

23.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di



questo criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;

b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;

c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;

d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

e. nomina e revoca, con delibera debitamente motivata, i responsabili delle funzioni di conformità alle norme, di controllo dei rischi e di internal audit;

f. definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo e di governo societario della Società;

g. assume la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza:

a. definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici, come pure le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del Gruppo e le loro modifiche; autorizza le seguenti operazioni di rilievo strategico:

(i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;

(ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:

I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;

II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;

III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;

IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;

(v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo *Internal Capital*

- Adequacy Assessment Process (ICAAP)* e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;
- (vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.
 - b. definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;
 - c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
 - d. definisce i sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza;
 - e. approva i sistemi contabili e di rendicontazione;
 - f. supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società.

Al Consiglio di Sorveglianza spetta l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche come definite dalle disposizioni regolamentari applicabili.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni di rilievo strategico previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
- b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
- e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.



25.4.- Comitato per il Controllo Interno.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti ed in conformità con le disposizioni regolamentari, un apposito Comitato per il Controllo Interno, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo Interno sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo Interno con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo Interno previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo Interno è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine ha funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e svolge altresì gli ulteriori compiti ad esso assegnati dalle disposizioni regolamentari.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri. Il Comitato Rischi supporta l'esercizio delle funzioni di supervisione strategica in materia di rischi e sistema dei controlli interni spettanti al Consiglio di Sorveglianza, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni regolamentari.

25.6.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione destinate al Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti gli indirizzi strategici della Società e del Gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni e competenze di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.



28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Requisiti statuari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

34.1.- Disposizione transitoria.

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

34.2.- Requisiti di onorabilità.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.



I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario.

Allegato B)

Statuto della Società Incorporante che sarà sottoposto all'assemblea degli azionisti del 26 febbraio 2016

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza della normativa vigente e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.



TITOLO III CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro [...], diviso in n. [...] azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. [...] azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili ⁽¹⁾).

5.2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria, per le combinate risultanze della delibera dell'8 maggio 2014 e della delibera del [...] 2016 ⁽²⁾, ha conferito al Consiglio di Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più tranches, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

5.4.- L'Assemblea straordinaria, per le combinate risultanze della delibera dell'8 maggio 2014 e della delibera del [...] 2016 ⁽³⁾, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

¹ Tenuto conto dell'eventuale esercizio del diritto di vendita (o di recesso) spettante agli azionisti di Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A. diversi da Intesa Sanpaolo di cui al punto 4 del Progetto di Fusione, l'esatto ammontare del capitale sociale e del numero di azioni in cui esso è suddiviso sarà determinato solo al momento della stipula dell'atto di fusione.

² Nella delibera da sottoporre all'Assemblea sarà precisato che "L'Assemblea, all'uopo, conferisce al Consiglio di Amministrazione le deleghe già attribuite al Consiglio di Gestione in base alla delibera dell'8 maggio 2014".

³ Cfr. nota 2.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e delibera sulla distribuzione degli utili;
- 2) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16 e ne elegge il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 14.8;
- 3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e ne nomina il Presidente, il tutto con le modalità di cui all'Articolo 14, determinando il loro compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16.3;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 5) su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo allo scopo dovuto e, sentito lo stesso Comitato, revoca o modifica, ove occorra, l'incarico conferito;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del personale e i piani basati su strumenti finanziari; in tale ambito approva i criteri per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed ha altresì facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa;
- 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza;
- 9) autorizza le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nei casi e con le modalità previsti dalle procedure adottate ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. h), in conformità alla disciplina in materia.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. m) sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, ove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.



8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge. L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

8.4.- L'Assemblea si tiene in unica convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

9.5.- Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste detta carica ininterrottamente da maggior tempo e che non sia assente né impedito o, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in difetto, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 14 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema monistico.

La Società adotta il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (qui di seguito, anche "Consiglio"), alcuni componenti del quale fanno altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione (qui di seguito anche "Comitato").

Articolo 13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.

13.1.- Composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 19 (diciannove) componenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservato, salve diverse disposizioni di legge, almeno un terzo dei Consiglieri. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, questo è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da cinque Consiglieri.

13.2.- Durata.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ. e sono rieleggibili.

13.3.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne successivamente il numero, ma non oltre tale massimo. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'Articolo 14, salvaguardando il riparto tra generi mediante l'applicazione, ove occorra, del meccanismo suppletivo previsto dall'art.14.4. La scadenza dei nuovi eletti è quella stessa dei componenti già in carica.

13.4.- Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

13.4.1. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.4.2. In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) (Professionalità) Almeno quattro componenti devono i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre



anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;

- b) (Indipendenza) Almeno due terzi dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti nel presente articolo al successivo paragrafo 13.4.3; tali Consiglieri sono denominati, nel presente Statuto, "Consiglieri Indipendenti"; qualora dall'applicazione di tale quota non risulti un numero intero, il requisito deve essere riferito ad un numero di Consiglieri arrotondato all'unità superiore.

13.4.3. Un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l'aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio.

Inoltre, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nei casi indicati dall'art.148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, ove questi definiscono condizioni più restrittive.

13.4.4. Devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente il Presidente, il Consigliere Delegato ovvero chi ricopre altre cariche per le quali tali requisiti siano richiesti. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere anche i requisiti per essi stabiliti dall'articolo 13.5 dello Statuto.

13.4.5. Coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società o altra società del Gruppo ovvero abbiano cariche esecutive in società del Gruppo, ove eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società e salvo il caso in cui, rispettivamente, optino per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o si

dimettano dalle cariche esecutive, decadono da essa, fatta eccezione per il caso di nomina alla carica di Consigliere Delegato.

13.4.6. Fermo quanto previsto all'Articolo 14, ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema previsto dall'Articolo 14.1.

13.5.- Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

13.5.1. I componenti del Comitato devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e devono assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.5.2. I componenti del Comitato, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa ad essi applicabile, devono altresì possedere i requisiti di indipendenza definiti dallo Statuto per i Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4 paragrafo 3.

13.5.3. I componenti del Comitato devono inoltre aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero

b) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero

c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Almeno tre di essi devono altresì i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.

13.5.4. Ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di cumulo degli incarichi (e in ogni caso i limiti previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36), i componenti del Comitato non possono assumere: i) cariche di natura esecutiva in altre imprese o ii) cariche non esecutive in organi (ivi inclusi gli organi di controllo) di altre imprese di dimensioni significative - per tali intendendosi quelle indicate all'art.13.5.3 lettera a) - in numero superiore a due. A tal fine i candidati alla carica di Componente del Comitato assumono espressamente l'obbligo di far cessare immediatamente le cariche incompatibili in caso di loro nomina.

13.5.5. In ogni caso, ferma ogni altra incompatibilità prevista dalla normativa vigente, ai componenti del Comitato è fatto divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga una partecipazione strategica, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. Le cariche di controllo eventualmente ricoperte ai sensi del presente paragrafo si computano comunque ai fini dei limiti stabiliti al precedente paragrafo 13.5.4.

13.5.6. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere componenti degli altri Comitati di nomina consiliare di cui agli Articoli 24 e 28.

13.6.- Perdita dei requisiti

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità di un Consigliere previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, non ne determina la decadenza se rimane integro il numero minimo dei Consiglieri dotati dei requisiti richiesti.



Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, determina comunque la cessazione da cariche per le quali tali requisiti siano richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto.

Per ciascun componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità indicati al precedente Articolo 13.5, paragrafi 2 e 3, ovvero il mancato rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'Articolo 13.5, paragrafo 4, determina la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

13.7.- Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti.

Spetta al Segretario redigere, d'intesa con chi presiede le singole riunioni, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sempre che essi non siano redatti da Notaio. Tali verbali vanno poi trascritti negli appositi libri sociali obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.

14.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 19 (diciannove) nominativi. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione) e dovrà indicare separatamente nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e nella seconda sezione i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati che, unitamente alla loro accettazione della candidatura, attestino il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e fornisca un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci che presentano una lista e che siano diversi dagli Azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali Azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa vigente. A pena di ineleggibilità, un candidato può essere presente in una sola lista e, all'interno di una lista, in una sola sezione della medesima;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre): c.i) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; c.ii) deve altresì contenere un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'Articolo 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista e, inoltre, c.iii) deve contenere, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lett. a) dello Statuto e, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del medesimo requisito di professionalità. Ai presenti fini, per la quota di candidati in possesso dei requisiti richiesti in ciascuna lista valgono i criteri di arrotondamento pertinenti a ciascun requisito, come regolati rispettivamente agli Articoli 13.1 e 13.4, paragrafo 2, lett. b) dello Statuto;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata: d.i) una sola lista; d.ii) una sola lista con candidati limitati alla seconda sezione; d.iii) una o più liste con candidati limitati alla sola prima sezione, oppure d.iv) solo liste presentate da Soci che in base alla normativa vigente risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

14.2.- Votazione.

14.2.1. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza"), in base all'ordine progressivo con il quale sono in essa elencati e fino ad esaurimento dei candidati presenti nella pertinente sezione della lista, sono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto cinque componenti nel caso di Consiglio composto da 19 o da 18 Consiglieri, ovvero, negli altri casi, sono tratti da tale lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto quattro componenti. In particolare, dalla seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono in ogni caso prelevati nel loro ordine progressivo tre Consiglieri, per assumere altresì la carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Consiglieri riservati a tale lista sono prelevati dalla prima sezione di essa sempre in base all'ordine progressivo in cui sono in essa elencati.

14.2.2. Due Consiglieri sono tratti, nel loro ordine progressivo, dalle prime due posizioni della seconda sezione della lista che abbia candidati idonei a far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sia risultata seconda per maggior numero di voti ("prima lista di minoranza") e che non sia stata presentata o votata da parte di Soci collegati, secondo la normativa vigente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Il primo di tali Consiglieri assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.2.3. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione non eletti ai sensi dei precedenti paragrafi 14.2.1 e 14.2.2 del presente Articolo – anche per eventuale insufficienza dei candidati presenti nelle liste - sono tratti proporzionalmente dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti ("liste di minoranza", intendendosi tra queste inclusa anche la prima lista di minoranza), purché tali liste, prese complessivamente, abbiano ottenuto voti almeno pari al 10% del capitale ordinario rappresentato in Assemblea. I voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna sezione di dette liste, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse due sezioni. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in due graduatori decrescenti, una per ciascuna sezione delle liste, fatta eccezione per i primi due quozienti della seconda sezione della lista dalla quale sono stati già prelevati i



candidati nominati ai sensi del precedente paragrafo 14.2.2. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati nella rispettiva graduatoria delle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

14.2.4. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio e del Comitato secondo la procedura definita ai paragrafi precedenti, a ciò si provvede prelevando dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

14.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

14.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 13.4. dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano taluno dei requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Ai soli fini della presente disposizione, ai candidati di tutte le liste sono attribuiti progressivamente i quozienti corrispondenti ai voti ottenuti da ciascuna lista, secondo la procedura definita all'Articolo 14.2.3, secondo e terzo periodo.

14.5.- Completamento degli assetti.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o non consenta di eleggerli nel rispetto dei requisiti anche di indipendenza e genere richiesti, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto della necessaria rappresentanza delle minoranze, secondo i criteri indicati all'Articolo 15.3.5.

14.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera (tanto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, quanto per la nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione) a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla normativa

vigente e dallo Statuto. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

14.8.- Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti

L'Assemblea elegge a maggioranza relativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e uno o più Vice – Presidenti.

Articolo 15. Cessazione dalla carica.

15.1.- Simul stabunt simul cadent.

Se viene meno per qualunque causa più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi consiglieri e i componenti restanti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

15.2.- Revoca.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e previo parere del Comitato Nomine espresso all'unanimità dei presenti; ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità dei componenti del medesimo Comitato.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata.

La revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.

15.3.- Sostituzioni.

15.3.1. In caso di cessazione dalla carica di Consiglieri di amministrazione diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo componente del Consiglio, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti richiesti e del numero di consiglieri indipendenti e del genere meno rappresentato previsti dallo Statuto e/o dalla normativa vigente.

15.3.2. Ove venga a cessare dalla carica un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al suo posto subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal candidato successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire. Ove sia cessato il Presidente del Comitato, di esso assume la Presidenza il componente tratto dalla medesima lista di quello cessato e ad esso successivo in graduatoria in sede di nomina.

15.3.3. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a mancare sarà sostituito dall'Assemblea convocata senza indugio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 15.3.5.

15.3.4. I componenti subentrati nel Comitato per il Controllo sulla Gestione e i componenti nominati dal Consiglio per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea.

15.3.5. L'Assemblea convocata per la nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio di generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.



Pertanto, l'Assemblea procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei Consiglieri nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri eletti in una lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, ovvero sempre a maggioranza relativa, ma senza tener conto del voto dei soci che hanno presentato la lista di maggioranza in occasione dell'ultima elezione delle cariche sociali o che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea e dei soci ad essi collegati, come definiti dalla normativa vigente.

15.3.6. I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.

16.1.- Rimborsi spese.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

16.2.- Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, determina in misura fissa, nel rispetto della normativa vigente, un compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilito per l'intero loro periodo di carica, e, inoltre, il compenso additivo della carica di Presidente e di Vice-Presidente.

16.3.- Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Compete all'Assemblea stabilire, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, un compenso specifico per i componenti di tale Comitato, determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente.

16.4.- Remunerazione per particolari cariche.

Fermo quanto previsto all'art. 16.2, spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, stabilire, in aggiunta al compenso determinato dall'Assemblea, la remunerazione dei componenti il Consiglio cui il Consiglio stesso attribuisca ulteriori particolari cariche in conformità dello Statuto. Tale remunerazione è determinata in misura fissa, ad eccezione di quella spettante al Consigliere Delegato e Direttore Generale, stabilita anche in misura variabile, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

17.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto. Egli presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti del Consiglio.

17.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

17.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti, indicando gli argomenti da trattare, fermo quanto previsto dall'Articolo 23.5.

17.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

17.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 17.6.

17.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

17.7.- Assistenza alle riunioni.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) per i componenti del Comitato di Direzione, il Consiglio può ammettere ai propri lavori, per gli incumbenti di loro competenza ed esigenze di miglior informazione del Consiglio, dipendenti e/o esponenti del Gruppo e consulenti o esperti esterni alla Società.

17.8.- Validità e maggioranza.

Spetta a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione la facoltà di formulare al Consiglio stesso proposte o mozioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo art. 17.9, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

17.9.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni concernenti:

- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione, la modifica o la revoca delle sue deleghe e la determinazione della sua remunerazione;
- la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione, secondo quanto disposto all'articolo 15.3;
- la proposta di revoca dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, secondo quanto previsto all'articolo 15.2;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri.

17.10.- Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Consigliere di Amministrazione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, deve darne tempestiva notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e, qualora sussista conflitto di interessi, deve astenersi dalla deliberazione. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione favorevole all'operazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza di essa per la Società.

17.11.- Regolamento consiliare.



Il Consiglio di Amministrazione può adottare un proprio regolamento che, nel rispetto delle indicazioni di legge e di statuto, ne determini più specificamente le modalità organizzative.

Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

18.1.- Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Ferme restando le competenze definite all'Articolo 18.2, il Consiglio di Amministrazione delega al Consigliere Delegato i poteri necessari ed opportuni ad assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio determina in modo analitico, con chiarezza e precisione, il contenuto, i limiti quantitativi e/o di valore e le modalità di esercizio della delega al Consigliere Delegato, definendo altresì le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio stesso l'informativa sull'attività delegata, avendo cura di assicurare l'equilibrio dei poteri.

18.2.- Competenze non delegabili.

18.2.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici e la propensione al rischio e così approva il risk appetite framework, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo;
- definisce e approva gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri (processo ICAAP);
- definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni della Società e del Gruppo e, in tale contesto, approva le regole con cui sono definiti i compiti e le responsabilità degli Organi e delle funzioni di controllo e le relative modalità di coordinamento;
- definisce l'assetto complessivo di governo, approva l'assetto organizzativo della Società e identifica i flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio e quelli che agli Organi e ai Comitati devono essere indirizzati anche dalle strutture aziendali; delibera altresì in ordine al sistema delle deleghe in materia di erogazione del credito e valuta il generale andamento della Società e del Gruppo;
- approva i sistemi contabili e di rendicontazione e supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società e del Gruppo;
- provvede al riesame periodico delle determinazioni così assunte;
- assicura un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

18.2.2. Oltre alle materie non delegabili in base alla legge ed alla regolamentazione applicabile, sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato e Direttore Generale, il conferimento, la modifica o la cessazione dei suoi poteri e la remunerazione inerente alla carica;
- b) la nomina e la revoca dei componenti dei Comitati di nomina consiliare previsti dallo Statuto, ivi incluso il loro presidente, e l'eventuale costituzione di ulteriori comitati interni al Consiglio con funzioni istruttorie e consultive di cui all'Articolo 28;
- c) la costituzione di un Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali; su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio determina la composizione, le competenze ed i poteri di tale Comitato e ne approva il regolamento di funzionamento; il Consiglio determina le

modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta.

I componenti del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio di cui alla successiva lettera i);

d) la costituzione, su proposta del Consigliere Delegato, degli altri Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo di primo livello e la determinazione della composizione, delle competenze e dei relativi poteri; il Consiglio ne approva il regolamento di funzionamento e determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta;

e) la nomina, la revoca e la vigilanza del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 - bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la retribuzione spettantegli;

f) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, nonché la nomina del responsabile della funzione Tutela Aziendale, che è il Datore di Lavoro per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

g) l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica;

h) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza e l'approvazione delle procedure applicabili alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati di Gruppo;

i) l'approvazione e la modifica del proprio eventuale regolamento di organizzazione e funzionamento e di quelli dei Comitati statutari di nomina consiliare;

j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

k) le decisioni concernenti i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni considerate strategiche in base alla normativa di vigilanza o in base ai piani e alle politiche adottati dal Consiglio stesso, nonché comunque ii) l'acquisto, cessione, conferimento di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 considerati strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e iii) gli investimenti e disinvestimenti, anche immobiliari, strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e, in ogni caso, iv) le operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del totale dei fondi propri della Società calcolato a livello consolidato a fini di vigilanza;

l) la designazione dei componenti degli organi delle Società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;

m) in applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, le delibere di fusione o scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

n) le linee guida in ordine alle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti.

Il Consigliere Delegato esercita il potere di proposta di cui all'Articolo 20.2. Restano fermi i poteri consultivi, di istruttoria e proposta riservati dalla normativa vigente ai Comitati statutari e la facoltà dei singoli Consiglieri di formulare proposte di delibera.

18.2.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'idoneità dei propri componenti, tenendo conto della normativa vigente e delle specifiche regole adottate dal medesimo Consiglio sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per l'Organo nel suo complesso e per i suoi Comitati, anche in ragione delle caratteristiche della Società e degli obiettivi di governo societario prescelti. Il Consiglio adotta le misure a tal fine



necessarie ad assicurare che ciascun Consigliere e il Consiglio nel suo complesso risultino costantemente adeguati per competenza, correttezza, reputazione, autonomia di giudizio, dedizione di tempo e grado di diversificazione anche in termini di esperienze, età, genere e proiezione internazionale, ove occorra, proponendo la revoca o pronunciando la decadenza o la sospensione dei Consiglieri che non dimostrino di possedere i requisiti prescritti, nei casi previsti dalla normativa vigente. Per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione la dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comitato.

18.3.- Incarichi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a propri componenti specifici incarichi; su proposta del Consigliere Delegato, può altresì conferire a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali o ad altro personale specifici poteri per determinate attività o categorie di atti e di affari, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio di tali poteri, prevedendo quando i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure congiuntamente o riuniti in comitati.

18.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.1.- Competenze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l'attività e svolge tutti i compiti previsti dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente.

In tale ambito:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, provvedendo affinché adeguate informazioni e documentazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti;
- b) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera in modo neutrale affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica, con particolare riguardo tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri, e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
- c) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
- d) provvede alla convocazione dell'Assemblea;
- e) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento ed ai suoi lavori;
- f) promuove e sovrintende all'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, anche per gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna, ponendosi come interlocutore dei Comitati statutari consiliari ai quali non partecipi, e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni di gestione corrente delegate;
- g) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consigliere Delegato;
- h) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali;
- i) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- j) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini delle proprie attribuzioni e della sua attività di referente consiliare e assembleare;
- k) ha la facoltà di stare in giudizio e di delegare la rappresentanza processuale della Società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte;

- l) progetta, sentito il Consigliere Delegato e secondo le linee guida approvate dal Consiglio, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficienza ed opere di carattere sociale e culturale";
- m) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

19.2.- Poteri suppletori in caso di urgenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 19.3, su proposta vincolante del Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie strategiche o non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, possono essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

19.3.- Vice – Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, adempie le sue funzioni il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste tale carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età; in caso di sua assenza o impedimento, gli subentra un Vice-Presidente scelto secondo i criteri in precedenza indicati. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, adempie le funzioni del Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione, non componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione, più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età.

Articolo 20. Consigliere Delegato.

20.1.- Nomina e poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e provvedendo con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 17.9, elegge tra i propri componenti, al di fuori del Presidente del Consiglio stesso, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del numero minimo di Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lettera b, un Consigliere Delegato, al quale delega i poteri inerenti alla gestione corrente della Società, secondo quanto disposto dall'Articolo 18.1.

20.2.- Funzioni.

Il Consigliere Delegato

- a) è Capo dell'Esecutivo e Direttore Generale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) determina e impartisce le direttive operative ed è preposto alla gestione del personale;
- c) nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, ha facoltà di proposta per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, ultimo comma;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici, del *risk appetite framework* e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) cura altresì che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e idonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione.



Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Delegato si avvale dei Comitati di cui all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) e d).

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato:

- le attribuzioni allo stesso spettanti quale Direttore Generale ai sensi del presente paragrafo 20.2 sono esercitate a firma congiunta da due Dirigenti apicali, facenti parte del Comitato di Direzione di cui all'Articolo 18.2.2 lett. c), individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato;
- le facoltà allo stesso attribuite in qualità di Consigliere Delegato sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione.

20.3.- Informativa.

Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione le informazioni richiestegli dal Presidente o dai Consiglieri e riferisce in ogni caso, con periodicità di regola mensile e comunque almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Le informazioni periodicamente fornite al Consiglio di Amministrazione sono specificamente presentate anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione. Sono fatti salvi casi di particolare urgenza in cui il Consigliere Delegato riferisce senza indugio.

Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.

22.1.- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 19.3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

22.2.- Consigliere Delegato.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato e Direttore Generale nelle materie allo stesso spettanti per Statuto e delegate dal Consiglio di Amministrazione.

22.3.- Altri soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, rilasciare procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente, ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e Direttore Generale nell'ambito delle sue funzioni e competenze.

Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.1.- Funzioni.

Il Comitato svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.

In tale ambito il Comitato:


- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, il tutto anche in relazione al Gruppo che fa capo alla Società;
- c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;
- h) riferisce tempestivamente all'autorità di vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- i) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- j) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- k) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere e negli altri casi previsti dall'Articolo 8.2;
- l) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;
- m) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, ovvero le attività richiestegli dal Presidente del Consiglio stesso per i fini e nell'ambito delle attribuzioni di cui all'Articolo 19 dello Statuto.

Il Comitato si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Rischi per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse.

23.2.- Organizzazione.

Il Comitato determina il proprio regolamento di funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.



Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza secondo quanto previsto dallo Statuto per le riunioni consiliari. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

23.3.- Rapporti con la società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.

I responsabili delle funzioni e strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti. Le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Comitato.

23.4.- Raccordo di Gruppo.

Il Comitato opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo anche il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

23.5.- Poteri del Comitato.

Spettano al Comitato o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: *i)* i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli Organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato medesimo; *ii)* il potere di richiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando gli argomenti da trattare; *iii)* il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare il Consiglio di Amministrazione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti Organi di Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Articolo 24. Comitati Consiliari obbligatori.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni e un Comitato Rischi.

Ciascun Comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri non esecutivi e in maggioranza Indipendenti.

Il Consigliere nominato presidente di un Comitato non può ricoprire la carica di presidente di altro Comitato di nomina consiliare.

Sono altresì costituiti dal Consiglio di Amministrazione gli altri comitati resi obbligatori secondo la disciplina vigente.

Articolo 25. Comitato Nomine.

Il Comitato Nomine svolge funzioni istruttorie e consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina dei componenti e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, quando essa spetti al Consiglio stesso, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26. Comitato Remunerazioni.

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in merito ai compensi e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27. Comitato Rischi.

Il Comitato Rischi svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28. Altri Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori e consultivi, permanenti o a durata limitata, determinandone volta per volta le funzioni, scegliendone i componenti tra i Consiglieri e determinandone la remunerazione, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

TITOLO VI **BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO**

Articolo 29. Bilancio e utili.

29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

- a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;
- c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 30. Azioni di risparmio.

30.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

30.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 29.3.

30.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

30.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

30.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.



30.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi. Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio. L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

30.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalla normativa vigente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 31. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 32. Recesso.

32.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

32.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 33. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 34. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35. Disposizioni dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data [...] 2016.

Tutte le modifiche introdotte dall'Assemblea tenutasi in data [...] 2016 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del nuovo testo statutario, fatta eccezione per gli Articoli 13 e 14, che avranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali.

Articolo 36. Presidente Emerito.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che cessa con l'adozione del presente statuto assume la carica, non retribuita, di Presidente Emerito.


Egli non è componente del Consiglio di Amministrazione. Può esprimere pareri e partecipare a riunioni, con funzione consultiva, su richiesta del Presidente e/o del Consigliere Delegato, affinché la nuova governance possa dispiegarsi in continuità di efficienza e di rigore.

Collabora con il Presidente del Consiglio di amministrazione nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo di cui all'Articolo 19.1 lettera l).

La presente disposizione trova applicazione per il triennio successivo alla prima applicazione delle modifiche introdotte dall'Assemblea tenutasi in data [...] 2016.



Man



INTESA  SANPAOLO

**Relazione del Consiglio di Gestione di INTESA SANPAOLO S.p.A. sul
progetto di fusione per incorporazione di CASSE DI RISPARMIO
DELL'UMBRIA S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV. NONCHÉ DELL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti quotati, descrive l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Società Incorporante") della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. (di seguito anche "Casse dell'Umbria" o la "Società Incorporata").

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative dell'operazione di fusione (la "Fusione") sono, di seguito, diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

2.1. SOCIETÀ INCORPORANTE

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e oltre 4.100 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e 16% dei depositi), nel risparmio gestito (21%), nella raccolta premi vita (con una quota del 21%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (29%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,2 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.200 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al quarto in Albania, al quinto in Egitto, al settimo in Bosnia-Erzegovina, Slovenia e Ungheria.

Al 31 dicembre 2015, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 676.496 milioni di euro, crediti verso clientela per 350.010 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 372.183 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 132.948 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette business units:

- Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).

- Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di capital markets e investment banking (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 28 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking. La divisione è attiva nel settore del Public Finance come partner globale per la pubblica amministrazione.
- Divisione Banche Estere: include le controllate che svolgono attività di commercial banking nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper) e Ungheria (CIB Bank).
- Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento Private e High Net Worth Individuals con l'offerta di prodotti e servizi mirati. La divisione include Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, con oltre 5.800 private banker.
- Divisione Asset Management: soluzioni di asset management rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon Capital, con 227 miliardi di euro di masse gestite.
- Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con raccolta diretta e riserve tecniche pari a 133 miliardi di euro.
- Capital Light Bank: estrazione di valore dalle attività non-core, con gestione dei crediti in sofferenza e degli assets re-possessed, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva delle altre attività non-core (inclusa Pravex-Bank in Ucraina).

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. ("Mercato Telematico Azionario").

2.2. SOCIETÀ INCORPORATA

Casse dell'Umbria è una Banca del Gruppo operante nella Regione Umbria con una rete distributiva composta da 99 filiali e un organico di 827 dipendenti (dati al 31 dicembre 2015).

Casse dell'Umbria è ricompresa organizzativamente nella Direzione Regionale Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

Essa è controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A. con il 98,707% del capitale sociale. Gli azionisti di minoranza detengono lo 0,868% del capitale sociale; la quota residua è rappresentata da azioni proprie.

3. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL SUO CONSEGUIMENTO

Il Piano d'Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo 2014-2017 prevede un'azione incisiva di governo dei costi incentrata su:

- semplificazione societaria ed organizzativa da attuarsi attraverso una riduzione graduale e significativa del numero delle banche in perimetro Banca del Territorio (attualmente 10 – dopo le fusioni che hanno riguardato CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.p.A. e CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A., efficaci dal 23 novembre 2015, e in attesa del completamento dell'iter riguardante l'incorporazione della Banca dell'Adriatico S.p.A.);



- razionalizzazione della copertura territoriale con chiusura delle filiali per ragioni di prossimità territoriale e bassa *performance*.

In linea con quanto previsto dal programma di semplificazione approvato, si propone l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo di Casse dell'Umbria.

Sono attesi benefici in termini di capacità di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo nonché di riduzione dei costi operativi.

A tale ultimo riguardo si stima che l'operazione consenta di conseguire, a regime, sinergie di costo relative a spese di amministrazione e *governance* nonché benefici indiretti conseguenti alla riduzione degli *outsourcing* e delle attività di indirizzo e controllo oltre quelli derivanti dalla razionalizzazione.

4. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Ai fini dell'individuazione del rapporto di cambio tra le azioni Intesa Sanpaolo e le azioni Casse dell'Umbria, ordinarie e privilegiate, detenute da terzi, il Consiglio di Gestione della Società Incorporante si è avvalso, congiuntamente all'organo amministrativo della Società Incorporata, del supporto dell'advisor Deloitte Financial Advisory S.r.l. (di seguito anche "Deloitte" o "l'Advisor").

La stima del valore della Società Incorporata da considerare ai fini della fusione è stata effettuata alla data di riferimento del 31 dicembre 2015 ricorrendo a metodologie valutative ritenute appropriate al caso specifico, comunemente accettate dalla prassi e dalla dottrina professionale e ritenute idonee a rappresentare le caratteristiche economiche, patrimoniali e finanziarie delle società coinvolte.

Per la stima del valore economico di Casse dell'Umbria l'Advisor si è avvalso di due metodi: il metodo del Dividend Discount Model (DDM) nella versione excess capital e il metodo dei multipli di mercato.

Nell'applicare il metodo del DDM nella variante excess capital, l'Advisor ha stimato i flussi di dividendi futuri che l'impresa sarà in grado di distribuire ai propri azionisti, attualizzati ad un tasso espressivo della rischiosità specifica del capitale proprio.

La scelta del DDM è stata motivata dal fatto che tale metodologia permette di apprezzare il valore di una società sulla base del suo piano di sviluppo e delle sue caratteristiche intrinseche. Inoltre, la scelta di utilizzare il metodo DDM nell'accezione dell'Excess Capital, nel quale la misura dei flussi di cassa di pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione richiesto dalle Autorità di Vigilanza, è una prassi condivisa nel settore finanziario.

Nello specifico il Dividend Discount Model stima il valore di una società ("W") sulla base della seguente formula:

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{DIV_t}{(1+i)^t} + VT$$

dove:

- DIV_t = flussi distribuibili agli azionisti nell'orizzonte temporale prescelto sulla base delle proiezioni economiche-patrimoniali elaborate, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;
- i = tasso di attualizzazione rappresentato dal costo del capitale di rischio ("ke");
- VT = valore terminale ("Terminal Value") calcolato quale valore di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso normalizzato economicamente sostenibile e coerente con il tasso di crescita di lungo termine ("g").

a) Stima del dividendo distribuibile (DIVt)

Per la stima dei flussi distribuibili agli azionisti si è fatto riferimento alle proiezioni economico-finanziarie di Casse dell'Umbria e si è tenuto conto di un ratio di vigilanza obiettivo in termini di Common Equity Ratio pari al 10,50%. In considerazione del fatto che alla data di valutazione non risultano disponibili proiezioni economico-finanziarie di Casse dell'Umbria predisposte dal management del Gruppo ed approvate dagli amministratori della banca, l'Advisor ha provveduto ad effettuare una propria stima dei flussi di dividendi futuri per il periodo 2016 – 2018 sulla base delle seguenti assunzioni:

- Evoluzione dei volumi: evoluzione dei volumi di masse intermedie in linea con quanto previsto nel Piano d'Impresa 2014 – 2017 di Gruppo (CAGR 14-18 raccolta diretta: 1,60%; CAGR 14-18 impieghi: 3,50%; CAGR 14-18 raccolta indiretta 3,20%);
- Interessi netti: l'Advisor ha ipotizzato un progressivo incremento dello spread sulle masse intermedie (raccolta diretta + impieghi) fino a raggiungere il valore di 2,10% nel 2018;
- Altri ricavi: l'Advisor ha ipotizzato una crescita progressiva dell'incidenza degli altri ricavi sulle masse intermedie (raccolta diretta + raccolta indiretta + impieghi) fino a raggiungere il valore target di 0,84% nel 2018. Nel caso di Casse dell'Umbria gli altri ricavi sono costituiti in prevalenza da commissioni nette;
- Costi operativi: l'Advisor ha previsto un miglioramento dell'efficienza operativa di Casse dell'Umbria ipotizzando una riduzione del cost/income ratio di 4 punti percentuali come previsto nel Piano d'Impresa 2014 – 2017 di Gruppo per la divisione Banca dei Territori;
- Costo del credito: progressiva normalizzazione del costo del credito fino a raggiungere nel 2018 il valore target dell'1,2%. Il valore target è stato definito applicando una maggiorazione del 50% all'obiettivo previsto per il Gruppo nel Piano d'Impresa 2014 – 2017;
- Evoluzione degli RWA: evoluzione stimata considerando un rapporto RWA/Impieghi costante e pari al valore osservato al 31 dicembre 2015.

b) Tasso di attualizzazione (i)

Il tasso di attualizzazione utilizzato corrisponde al costo del capitale di rischio, pari al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con analoghe caratteristiche di rischio. Tale tasso è stato stimato sulla base del Capital Asset Pricing Model ("CAPM") secondo la seguente formula:

$$k_e = R_f + \text{Beta} * (R_m - R_f)$$

dove:

R_f = tasso di rendimento di investimenti privi di rischio. Per rappresentare il rendimento degli investimenti privi di rischio, è stato impiegato il rendimento medio dei titoli emessi dallo Stato italiano (Buoni del Tesoro Poliennali decennali). In particolare, relativamente al R_f l'Advisor ha fatto riferimento al rendimento medio a 12 mesi alla data del 12 febbraio 2016 pari al 1,69% (Fonte Bloomberg);

$R_m - R_f$ = premio per il rischio richiesto dal mercato. In particolare, è stato considerato, in linea con la prassi valutativa, un premio per il rischio di mercato pari al 5,40%;

Beta = fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un'azione e il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misura della volatilità di un titolo rispetto al mercato). In particolare è stato considerato un beta pari a 1,216, stimato quale valore medio dei beta di un campione costituito da Intesa Sanpaolo ed altre banche italiane quotate di medie dimensioni.

Sulla base delle considerazioni precedentemente riportate pertanto è stato stimato un k_e per i flussi del periodo di piano compreso tra 8,00% e 8,60%.

c) Terminal Value (VT)



Il Terminal Value è stato determinato sulla base della seguente formula:

$$VT = \text{Dividendo normalizzato} * (1 + g) / (k_e - g)$$

dove:

g = tasso di crescita di lungo periodo. In particolare, è stato considerato un tasso di crescita di lungo periodo pari al 2,00%.

Applicando il metodo del DDM, l'Advisor ha stimato un intervallo di valori del 100% di Casse dell'Umbria compreso tra Euro 516,68 mln ed Euro 551,90 mln, a cui corrispondono rispettivamente un prezzo per azione ordinaria compreso tra Euro 2,754 ed Euro 2,941, ed un prezzo per azione privilegiata compreso tra Euro 3,103 ed Euro 3,316.

I valori per azione sono stati stimati al netto delle azioni proprie e tenendo conto del fatto che:

- le azioni privilegiate godono dei medesimi diritti di governance spettanti alle azioni ordinarie;
- sulla base di quanto previsto nello statuto di Casse dell'Umbria le azioni privilegiate, in caso di distribuzione degli utili, hanno diritto a ricevere un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari ad almeno il 3% del valore nominale (pari ad Euro 1,00).

L'Advisor ha utilizzato anche il metodo dei multipli di mercato che stima il valore di Casse dell'Umbria applicando i multipli Price/Book Value (P/BV) osservati in recenti transazioni comparabili e sui borsini relativi ad un campione di banche comparabili.

Attraverso le transazioni comparabili si può apprezzare il valore di una società a partire dalle valorizzazioni evidenziate in transazioni di mercato che abbiano avuto ad oggetto quote di minoranza di realtà comparabili con la società oggetto di analisi.

Attraverso i borsini è possibile apprezzare il valore di una società a partire dai prezzi a cui i soci privati di ciascuna banca possono scambiarsi tra loro pacchetti di azioni.

L'Advisor ha proceduto a calcolare i multipli riconosciuti nelle transazioni ritenute comparabili, sulla base della valutazione del 100% della società target, ottenuta dividendo il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per la quota percentuale acquisita.

| Anno | Acquirente | Target | Quota acquisita | P/BV |
|------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| 2015 | Intesa Sanpaolo | CR Firenze | 10,3% | 1,51x |
| 2014 | Intesa Sanpaolo | CR Viterbo | 12,1% | 1,22x |
| 2014 | Intesa Sanpaolo | CR Civitavecchia | 49,0% | 1,38x |
| 2014 | Intesa Sanpaolo | CR Rieti | 15,0% | 1,27x |
| 2014 | Intesa Sanpaolo | Banca di Trento e Bolzano | 11,8% | 1,34x |
| 2014 | Intesa Sanpaolo | Banca Monte Parma | 21,4% | 1,53x |
| 2013 | Gruppo BP Cividale | Banca di Cividale | 20,0% | 1,61x |
| 2012 | Intesa Sanpaolo | CR Ascoli Piceno | 34,0% | 1,26x |
| 2012 | Intesa Sanpaolo | CR Terni | 25,0% | 1,41x |
| 2012 | Intesa Sanpaolo | CR Foligno | 21,2% | 1,55x |
| 2012 | Intesa Sanpaolo | CR Spoleto | 27,5% | 1,41x |
| 2012 | Intesa Sanpaolo | CR Castello | 17,8% | 1,13x |
| | | Media | | 1,38x |
| | | Mediana | | 1,39x |

L'Advisor ha fatto riferimento al valore della media e della mediana dei multipli P/BV osservati per il campione di transazioni comparabili riportato nella tabella precedente. Applicando tali multipli al patrimonio netto al 31 dicembre 2015 di Casse dell'Umbria,

L'Advisor ha stimato un intervallo di valori per il 100% di Casse dell'Umbria compreso tra Euro 531,57 mln ed Euro 534,75 mln.

L'Advisor ha inoltre preso a riferimento il moltiplicatore P/BV nei prezzi di scambio osservati sui borsini per un campione di banche comparabili a quelle oggetto di valutazione. L'Advisor ha proceduto a calcolare i multipli riconosciuti, sulla base della valutazione del 100% della società target.

| Banca | Valoriz. (Euro mln) | PN (Euro mln) | P/BV |
|------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| CR Asti | 926 | 577 | 1,60x |
| CR Bolzano | 506 | 505 | 1,00x |
| CR Ravenna | 568 | 482 | 1,18x |
| BP Alto Adige | 876 | 776 | 1,13x |
| CR Cesena | 442 | 303 | 1,46x |
| BAP Ragusa | 734 | 747 | 0,98x |
| Banca Valsabbina | 637 | 399 | 1,60x |
| CR Cento | 314 | 201 | 1,56x |
| Banca Credito Popolare | 253 | 229 | 1,10x |
| BP Bari | 1.453 | 1.355 | 1,07x |
| | | Media | 1,27x |
| | | Mediana | 1,15x |

Applicando il valore medio e mediano del multiplo P/BV osservato per il campione di transazioni sopra riportato al patrimonio netto di Casse dell'Umbria al 31 dicembre 2015 si ottiene un intervallo di valori del 100% della banca compreso tra Euro 443,09 mln ed Euro 487,10 mln.

L'intervallo di valori di Casse dell'Umbria stimato dall'Advisor attraverso il metodo dei multipli di mercato risulta compreso tra Euro 443,09 mln ed Euro 534,75 mln. Detto intervallo è stato ottenuto considerando il valore mediano del multiplo P/BV di 1,15x desunto dai borsini ed il valore mediano del multiplo P/BV di 1,39x desunto dalle transazioni comparabili.

Tenuto conto dei recenti risultati conseguiti da Casse dell'Umbria e dell'andamento dei titoli delle aziende bancarie osservati negli ultimi mesi sui mercati di borsa, **si è ritenuto di considerare il valore minimo individuato attraverso il DDM (Euro 516,68 mln) quale valore di riferimento su cui calcolare il rapporto di cambio per la fusione per incorporazione di Casse dell'Umbria in Intesa Sanpaolo.**

Il valore di Casse dell'Umbria preso a riferimento ai fini della fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo si posiziona nella parte superiore dell'intervallo di valori individuato con il metodo di mercato e corrisponde ad un valore per azione ordinaria di Euro 2,754 ed un valore per azione privilegiata di Euro 3,103.

Il valore di Euro 2,754 per azione ordinaria ed Euro 3,103 per azione privilegiata presi a riferimento per calcolare il rapporto di cambio rappresentano anche i prezzi da riconoscere agli azionisti di minoranza che, in considerazione dell'operazione di fusione, intendessero esercitare il loro diritto di vendita, come in appresso meglio descritto nel paragrafo 8 della presente relazione.

4.1 STIMA DEL PREZZO DELLE AZIONI ORDINARIE INTESA SANPAOLO DA PRENDERE A RIFERIMENTO PER LA FUSIONE

Al fine di determinare il numero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da assegnare agli azionisti terzi di Casse dell'Umbria, l'Advisor ha fatto riferimento all'andamento del prezzo di borsa nell'ultimo periodo. In particolare, tenuto conto dell'andamento del titolo, del suo grado di volatilità ed in continuità con quanto fatto in recenti operazioni simili, si è ritenuto congruo



prendere a riferimento la media aritmetica degli ultimi 3 mesi di rilevazioni disponibili alla data del 17 febbraio 2016, corrispondente ad Euro 2,862 per azione.

4.2 DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE

L'analisi del valore economico di Intesa Sanpaolo e Casse dell'Umbria, la stima del rapporto di cambio e le conclusioni alle quali l'Advisor è giunto devono essere interpretate alla luce delle seguenti difficoltà incontrate nel corso delle analisi:

- le valutazioni sono state predisposte facendo riferimento ai dati di sintesi del bilancio 2015 di Casse dell'Umbria ai sensi del Financial Report;
- in assenza di proiezioni economico – finanziarie predisposte in ottica *stand alone* il valore delle prospettive economiche e patrimoniali di Casse dell'Umbria è stato stimato ipotizzando che nel periodo 2016 – 2018 il profilo di redditività, efficienza e rischio della banca si allinei a quanto previsto per il Gruppo nel Piano d'impresa 2014 – 2017;
- le azioni di Casse dell'Umbria non sono quotate in un mercato regolamentato: alla data odierna il riferimento di mercato più recente è rappresentato dalle recenti operazioni di acquisto concluse da Intesa Sanpaolo;
- il metodo di mercato ha preso in considerazione transazioni che per la maggior parte hanno visto coinvolta Intesa Sanpaolo quale controparte: nonostante questo esse costituiscono comunque un elemento di riferimento per la valorizzazione di Casse dell'Umbria;
- gli scambi osservati sui borsini risultano caratterizzati da un ridotto profilo di liquidità e da una bassa frequenza di aggiornamento dei prezzi, pertanto tali valorizzazioni potrebbero non incorporare tutte le informazioni al momento disponibili. Si evidenzia tuttavia che tali valori costituiscono comunque un elemento di riferimento per la valorizzazione di Casse dell'Umbria.

4.3 RAPPORTO DI CAMBIO CASSE DELL'UMBRIA – INTESA SANPAOLO

L'Advisor ha stimato due rapporti di cambio da considerare ai fini della fusione per incorporazione di Casse dell'Umbria in Intesa Sanpaolo, uno riferito alle azioni ordinarie ed uno riferito alle azioni privilegiate della Società Incorporata.

I due rapporti di cambio sono stati stimati dall'Advisor rapportando al valore di riferimento delle azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, rispettivamente, il valore di riferimento delle azioni ordinarie Casse dell'Umbria ed il valore di riferimento delle azioni privilegiate Casse dell'Umbria.

| | |
|---|---------------|
| Valore per azione ordinaria Casse dell'Umbria (Euro) (A) | 2,754 |
| Valore per azione ordinaria Intesa Sanpaolo (Euro) (B) | 2,862 |
| Rapporto di cambio azioni ordinarie Casse dell'Umbria (A)/(B) | 0,9623 |
| Numero di azioni ordinarie Casse dell'Umbria da concambiare | 244.247 |
| | |
| Valore per azione privilegiata Casse dell'Umbria (Euro) (C) | 3,103 |
| Valore per azione ordinaria Intesa Sanpaolo (Euro) (B) | 2,862 |
| Rapporto di cambio azioni privilegiate Casse dell'Umbria (C)/(B) | 1,0842 |
| Numero di azioni privilegiate Casse dell'Umbria da concambiare | 1.384.916 |
| | |

| | |
|--|------------------|
| Numero massimo di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da emettere a servizio della fusione per incorporazione di Casse dell'Umbria | 1.736.563 |
|--|------------------|

Il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo ha condiviso e fatto proprie le considerazioni valutative espresse dall'Advisor, sia sotto il profilo metodologico che delle assunzioni sottostanti e dei risultati ottenuti. Il Consiglio di Gestione ha ritenuto che i metodi di valutazione utilizzati siano coerenti con la migliore prassi e dottrina nazionale ed internazionale e pertanto appropriati ai fini della valutazione dei valori relativi del capitale economico delle società partecipanti all'operazione, avendo anche presenti le difficoltà e le limitazioni sopra richiamate.

In base a tali elementi valutativi, relativamente alla Fusione è pertanto giunto alla determinazione del seguente rapporto di concambio:

- **n. 0,9623 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro 0,52, per ogni azione ordinaria Casse dell'Umbria detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante e dalla Società Incorporata;**
- **n. 1,0842 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro 0,52, per ogni azione privilegiata Casse dell'Umbria detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante e dalla Società Incorporata.**

Si precisa, al riguardo, che, in caso di esercizio del diritto di vendita ex art. 2505-bis, comma 1, cod. civ. da parte degli azionisti terzi di Casse dell'Umbria – diritto che assorbirà il diritto di recesso come precisato al paragrafo 4 del Progetto di Fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. – le azioni Casse dell'Umbria oggetto di vendita saranno acquistate da Intesa Sanpaolo e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte della Società Incorporante.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di Intesa Sanpaolo, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, così da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare.

Ove l'applicazione del predetto rapporto di cambio non consenta l'emissione, da parte della Società Incorporante, per ciascuna categoria di azioni Casse dell'Umbria, di un quantitativo intero di azioni, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente, per ciascuna categoria di azioni Casse dell'Umbria, agli azionisti di Casse dell'Umbria medesima diversi dalla Società Incorporante e dalla Società Incorporata. Conseguentemente, resteranno a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio i relativi oneri, fermo il diritto degli azionisti di Casse dell'Umbria di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Le azioni di Intesa Sanpaolo saranno emesse in regime di dematerializzazione.

5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ.

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.



6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società incorporata. Nella determinazione del reddito della società incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio delle azioni della società incorporata.

Gli eventuali maggiori valori iscritti dalla società incorporante per effetto dell'imputazione del disavanzo, da concambio o da annullamento, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata non sono imponibili. Tuttavia, i beni pervenuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. È applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR e all'art. 15, commi 10 e 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sui beni della società incorporata.

Le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata concorrono a formare il reddito della società incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Detta disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle partecipazioni possedute, concorrono a formare il reddito della società incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o del capitale; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale della società incorporata si intendono trasferite nel capitale della società incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

All'aumento di capitale e all'eventuale avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione delle riserve in sospensione si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata, diverse da quelle in sospensione di imposta, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Il capitale e le riserve di capitale si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

La Società Incorporata ha esercitato con la Società Incorporante Intesa Sanpaolo l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e ss. del TUIR per i periodi di imposta 2013-2015. Non sussistono perdite fiscali anteriori all'adesione al consolidato fiscale.

La fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

La Fusione genererà un disavanzo da annullamento complessivo nell'ordine di Euro 21,5 mln ca. e un avanzo da concambio di Euro 2,4 mln ca.

7. PROFILI GIURIDICI

La presente Fusione è subordinata al rilascio dei richiesti provvedimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 56 e 57 del del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ("TUB"). In particolare, il rilascio dell'autorizzazione ex art. 57 TUB costituisce condizione per il deposito del progetto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

Come indicato nei precedenti paragrafi, le azioni privilegiate della Società Incorporata non detenute da Intesa Sanpaolo o da Casse dell'Umbria saranno concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2376 cod. civ., tale specifica modalità del concambio sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti privilegiati di Casse dell'Umbria.

Non è previsto alcun trattamento particolare per altri soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-bis, primo comma, cod. civ. non sarà redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies cod. civ. Pertanto gli azionisti di Casse dell'Umbria diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante le proprie azioni al prezzo, alle condizioni e con le modalità precisate nel successivo paragrafo 8.

La Fusione sarà sottoposta per la competente decisione all'organo amministrativo di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dallo statuto della società al momento vigente. Ciò a meno che i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma terzo, cod. civ., anche come richiamato dall'art. 2505-bis, comma terzo, cod. civ.) – entro otto giorni da quando il progetto di fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della Fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Incorporante.

La Fusione non avrà effetti sulla composizione dell'azionariato rilevante di Intesa Sanpaolo nonché sul relativo assetto di controllo.

8. DIRITTO DI VENDITA E DI RECESSO RISERVATO AGLI AZIONISTI DELLA CASSE DELL'UMBRIA DIVERSI DA INTESA SANPAOLO

Poiché la Società Incorporante detiene e deterrà, anteriormente alla Fusione, una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale di Casse dell'Umbria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-bis, comma 1°, cod. civ., non verrà redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies cod. civ. Ciò in quanto gli azionisti di Casse dell'Umbria diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni al prezzo di Euro 2,754 per ogni azione ordinaria Casse dell'Umbria posseduta ed Euro 3,103 per ogni azione privilegiata Casse dell'Umbria posseduta.

Tale prezzo è stato determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso e corrisponde ai valori di riferimento posti a base del rapporto di concambio, come meglio rappresentato al precedente paragrafo 4.

Ai fini dell'esercizio del diritto di vendita, gli azionisti di CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. dovranno inviare una lettera raccomandata al seguente indirizzo:

CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A., Att.ne Segreteria Generale, Corso Tacito, 49/A – 05100 Terni,

entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione della delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese di Terni, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di vendita viene esercitato; gli azionisti provvederanno altresì ad allegare alla comunicazione di esercizio del diritto di vendita la certificazione rilasciata dall'intermediario depositario afferente le medesime azioni per le quali detto diritto viene esercitato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 (e successive modificazioni). Dette azioni non potranno essere cedute sino alla conclusione del procedimento.

Fermo il diritto di contestazione di cui al sesto comma dell'art. 2437-ter cod. civ. l'acquisto sarà regolato prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.



Si evidenzia anche che, poiché il concambio di cui al paragrafo 3 del progetto di fusione prevede l'emissione di n. 1,0842 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di Euro 0,52 per ogni azione privilegiata della Società Incorporata detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante e dalla Società Incorporata, ai sensi dell'art. 2437, comma 1°, lett. (g), cod. civ., la Fusione determina l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti privilegiati di Casse dell'Umbria che non abbiano concorso, mediante il voto nell'assemblea speciale, all'approvazione, per quanto di competenza, della delibera di fusione dell'assemblea generale. Peraltro, il diritto di vendita dianzi descritto è assorbente del diritto di recesso e per l'effetto alla Fusione sarà applicato, ove del caso, il relativo procedimento di liquidazione.

9. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Per effetto della Fusione la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale di massimi Euro 903.012,76 mediante emissione di massime n. 1.736.563 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna - nel rispetto del rapporto di cambio di cui al paragrafo 3 del progetto di fusione - con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalla Fusione.

Resta fermo che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione dipenderanno anche dall'eventuale esercizio del diritto di vendita spettante agli azionisti di Casse dell'Umbria - diversi da Intesa Sanpaolo - di cui al paragrafo 4 del progetto di fusione. Stante quanto dianzi precisato, in allegato al medesimo progetto di fusione, sotto la lettera "A)", viene riportato lo statuto della Società Incorporante attualmente vigente, con la precisazione che l'articolo 5 non riporta l'entità del capitale sociale ed il relativo numero delle azioni ordinarie.

Peraltro, si informa che in data 26 febbraio 2016 sarà sottoposta all'Assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo l'approvazione di un nuovo statuto sociale, in connessione con la prospettata modifica del modello di amministrazione e controllo della banca.

In allegato al progetto di fusione, sotto la lettera "B)", viene riportato lo statuto che sarà sottoposto all'Assemblea straordinaria degli azionisti, con la precisazione che l'articolo 5 non riporta l'entità del capitale sociale ed il relativo numero delle azioni ordinarie.

L'effetto delle eventuali modifiche sarà antecedente a quello della Fusione.

Torino, 23 febbraio 2016

Per il Consiglio di Gestione

Il Presidente - Gian Maria Gros-Pietro





CASSE DI RISPARMIO
DELL' UMBRIA

**Relazione del Consiglio di Amministrazione di CASSE DI RISPARMIO
DELL'UMBRIA S.p.A. sul progetto di fusione per incorporazione di
CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. in INTESA SANPAOLO
S.p.A.**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ., descrive l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Società Incorporante") della CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. (di seguito anche "Casse dell'Umbria" o la "Società Incorporata").

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative dell'operazione di fusione (la "Fusione") sono, di seguito, diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

2.1. SOCIETÀ INCORPORANTE

Intesa Sanpaolo S.p.a. e il relativo gruppo

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e oltre 4.100 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e 16% dei depositi), nel risparmio gestito (21%), nella raccolta premi vita (con una quota del 21%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (29%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,2 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.200 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al quarto in Albania, al quinto in Egitto, al settimo in Bosnia-Erzegovina, Slovenia e Ungheria.

Al 31 dicembre 2015, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 676.496 milioni di euro, crediti verso clientela per 350.010 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 372.183 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 132.948 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette business units:

- Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).
- Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di capital markets e investment banking (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 28 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata

costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking. La divisione è attiva nel settore del Public Finance come partner globale per la pubblica amministrazione.

- Divisione Banche Estere: include le controllate che svolgono attività di commercial banking nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper) e Ungheria (CIB Bank).
- Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento Private e High Net Worth Individuals con l'offerta di prodotti e servizi mirati. La divisione include Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, con oltre 5.800 private banker.
- Divisione Asset Management: soluzioni di asset management rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon Capital, con 227 miliardi di euro di masse gestite.
- Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con raccolta diretta e riserve tecniche pari a 133 miliardi di euro.
- Capital Light Bank: estrazione di valore dalle attività non-core, con gestione dei crediti in sofferenza e degli assets re-possessed, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva delle altre attività non-core (inclusa Praxev-Bank in Ucraina).

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. ("Mercato Telematico Azionario").

2.2. SOCIETÀ INCORPORATA

Casse dell'Umbria è una Banca del Gruppo operante nella Regione Umbria con una rete distributiva composta da 99 filiali e un organico di 827 dipendenti (dati al 31 dicembre 2015).

Casse dell'Umbria è ricompresa organizzativamente nella Direzione Regionale Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

Essa è controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A. con il 98,707% del capitale sociale. Gli azionisti di minoranza detengono lo 0,868% del capitale sociale; la quota residua è rappresentata da azioni proprie.

3. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL SUO CONSEGUIMENTO

Il Piano d'Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo 2014-2017 prevede un'azione incisiva di governo dei costi incentrata su:

- semplificazione societaria ed organizzativa da attuarsi attraverso una riduzione graduale e significativa del numero delle banche in perimetro Banca dei Territori (attualmente 10 – dopo le fusioni che hanno riguardato CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.p.A. e CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A., efficaci dal 23 novembre 2015, e in attesa del completamento dell'iter riguardante l'incorporazione della Banca dell'Adriatico S.p.A.);
- razionalizzazione della copertura territoriale con chiusura delle filiali per ragioni di prossimità territoriale e bassa performance.

In linea con quanto previsto dal programma di semplificazione approvato, si propone l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo di Casse dell'Umbria.



Handwritten signatures and initials.

Sono attesi benefici in termini di capacità di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo nonché di riduzione dei costi operativi.

A tale ultimo riguardo si stima che l'operazione consenta di conseguire, a regime, sinergie di costo relative a spese di amministrazione e *governance* nonché benefici indiretti conseguenti alla riduzione degli *outsourcing* e delle attività di indirizzo e controllo oltre quelli derivanti dalla razionalizzazione.

4. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Ai fini dell'individuazione del rapporto di cambio tra le azioni Intesa Sanpaolo e le azioni Casse dell'Umbria, ordinarie e privilegiate, detenute da terzi, il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporata si è avvalso, congiuntamente all'organo amministrativo della Società Incorporante, del supporto dell'advisor Deloitte Financial Advisory S.r.l. (di seguito anche "Deloitte" o "l'Advisor").

La stima del valore della Società Incorporata da considerare ai fini della fusione è stata effettuata alla data di riferimento del 31 dicembre 2015 ricorrendo a metodologie valutative ritenute appropriate al caso specifico, comunemente accettate dalla prassi e dalla dottrina professionale e ritenute idonee a rappresentare le caratteristiche economiche, patrimoniali e finanziarie delle società coinvolte.

Per la stima del valore economico di Casse dell'Umbria l'Advisor si è avvalso di due metodi: il metodo del Dividend Discount Model (DDM) nella versione excess capital e il metodo dei multipli di mercato.

Nell'applicare il metodo del DDM nella variante excess capital, l'Advisor ha stimato i flussi di dividendi futuri che l'impresa sarà in grado di distribuire ai propri azionisti, attualizzati ad un tasso espressivo della rischiosità specifica del capitale proprio.

La scelta del DDM è stata motivata dal fatto che tale metodologia permette di apprezzare il valore di una società sulla base del suo piano di sviluppo e delle sue caratteristiche intrinseche. Inoltre, la scelta di utilizzare il metodo DDM nell'accezione dell'Excess Capital, nel quale la misura dei flussi di cassa di pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione richiesto dalle Autorità di Vigilanza, è una prassi condivisa nel settore finanziario.

Nello specifico il Dividend Discount Model stima il valore di una società ("W") sulla base della seguente formula:

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{DIV_t}{(1+i)^t} + VT$$

dove:

- DIV_t = flussi distribuibili agli azionisti nell'orizzonte temporale prescelto sulla base delle proiezioni economiche-patrimoniali elaborate, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;
- i = tasso di attualizzazione rappresentato dal costo del capitale di rischio ("ke");
- VT = valore terminale ("Terminal Value") calcolato quale valore di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso normalizzato economicamente sostenibile e coerente con il tasso di crescita di lungo termine ("g").

a) Stima del dividendo distribuibile (DIV_t)

Per la stima dei flussi distribuibili agli azionisti si è fatto riferimento alle proiezioni economico-finanziarie di Casse dell'Umbria e si è tenuto conto di un ratio di vigilanza obiettivo in termini di Common Equity Ratio pari al 10,50%. Quest'ultima assunzione risulta coerente con il fatto che ad oggi Casse dell'Umbria non è emittente di passività subordinate e altri strumenti di capitale computabili ai fini di vigilanza nel patrimonio supplementare. In considerazione del fatto che alla data di valutazione non sono disponibili proiezioni economico-finanziarie di Casse dell'Umbria predisposte dal management del Gruppo ed approvate dagli amministratori della banca, l'Advisor ha provveduto ad effettuare una propria stima dei flussi di dividendi futuri per il periodo 2016 – 2018 sulla base delle seguenti assunzioni:

- Evoluzione dei volumi: evoluzione dei volumi di masse intermedie in linea con quanto previsto nel Piano d'Impresa 2014 – 2017 di Gruppo (CAGR 14-18 raccolta diretta: 1,60%; CAGR 14-18 impieghi: 3,50%; CAGR 14-18 raccolta indiretta 3,20%);
- Interessi netti: l'Advisor ha ipotizzato un progressivo incremento dello spread sulle masse intermedie (raccolta diretta + impieghi) fino a raggiungere il valore di 2,10% nel 2018;
- Altri ricavi: l'Advisor ha ipotizzato una crescita progressiva dell'incidenza degli altri ricavi sulle masse intermedie (raccolta diretta + raccolta indiretta + impieghi) fino a raggiungere il valore target di 0,84% nel 2018. Nel caso di Casse dell'Umbria gli altri ricavi sono costituiti in prevalenza da commissioni nette;
- Costi operativi: l'Advisor ha previsto un miglioramento dell'efficienza operativa di Casse dell'Umbria ipotizzando una riduzione del cost/income ratio di 4 punti percentuali come previsto nel Piano d'Impresa 2014 – 2017 di Gruppo per la divisione Banca dei Territori;
- Costo del credito: progressiva normalizzazione del costo del credito fino a raggiungere nel 2018 il valore target dell'1,2%. Il valore target è stato definito applicando una maggiorazione del 50% all'obiettivo previsto per il Gruppo nel Piano d'Impresa 2014 – 2017;
- Evoluzione degli RWA: evoluzione stimata considerando un rapporto RWA/Impieghi costante e pari al valore osservato al 31 dicembre 2015.

Le assunzioni sottostanti le stime sono state condivise con il management del Gruppo Intesa Sanpaolo.

b) Tasso di attualizzazione (i)

Il tasso di attualizzazione utilizzato corrisponde al costo del capitale di rischio, pari al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con analoghe caratteristiche di rischio. Tale tasso è stato stimato sulla base del Capital Asset Pricing Model ("CAPM") secondo la seguente formula:

$$k_e = R_f + \text{Beta} * (R_m - R_f)$$

dove:

R_f = tasso di rendimento di investimenti privi di rischio. Per rappresentare il rendimento degli investimenti privi di rischio, è stato impiegato il rendimento medio dei titoli emessi dallo Stato italiano (Buoni del Tesoro Poliennali decennali). In particolare, relativamente al R_f l'Advisor ha fatto riferimento al rendimento medio a 12 mesi alla data del 12 febbraio 2016 pari al 1,69% (Fonte Bloomberg);

$R_m - R_f$ = premio per il rischio richiesto dal mercato. In particolare, è stato considerato, in linea con la prassi valutativa, un premio per il rischio di mercato pari al 5,40%;

Beta = fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un'azione e il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misura della volatilità di un titolo rispetto al mercato). In particolare è stato considerato un beta pari a 1,216, stimato quale valore medio dei beta di un campione costituito da Intesa Sanpaolo ed altre banche italiane quotate di medie dimensioni.



Sulla base delle considerazioni precedentemente riportate pertanto è stato stimato un ke per i flussi del periodo di piano compreso tra 8,00% e 8,60%.

c) Terminal Value (VT)

Il Terminal Value è stato determinato sulla base della seguente formula:

$$VT = \text{Dividendo normalizzato} * (1 + g) / (ke - g)$$

dove:

g = tasso di crescita di lungo periodo. In particolare, è stato considerato un tasso di crescita di lungo periodo pari al 2,00%.

Applicando il metodo del DDM, l'Advisor ha stimato un intervallo di valori del 100% di Casse dell'Umbria compreso tra Euro 516,68 mln ed Euro 551,90 mln, a cui corrispondono rispettivamente un prezzo per azione ordinaria compreso tra Euro 2,754 ed Euro 2,941, ed un prezzo per azione privilegiata compreso tra Euro 3,103 ed Euro 3,316.

I valori per azione sono stati stimati al netto delle azioni proprie e tenendo conto del fatto che:

- le azioni privilegiate godono dei medesimi diritti di governance spettanti alle azioni ordinarie;
- sulla base di quanto previsto nello statuto di Casse dell'Umbria le azioni privilegiate, in caso di distribuzione degli utili, hanno diritto a ricevere un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari ad almeno il 3% del valore nominale (pari ad Euro 1,00).

L'Advisor ha utilizzato anche il metodo dei multipli di mercato che stima il valore di Casse dell'Umbria applicando i multipli Price/Book Value (P/BV) osservati in recenti transazioni comparabili e sui borsini relativi ad un campione di banche comparabili.

Attraverso le transazioni comparabili si può apprezzare il valore di una società a partire dalle valorizzazioni evidenziate in transazioni di mercato che abbiano avuto ad oggetto quote di minoranza di realtà comparabili con la società oggetto di analisi.

L'Advisor ha proceduto a calcolare i multipli riconosciuti nelle transazioni ritenute comparabili, sulla base della valutazione del 100% della società target, ottenuta dividendo il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per la quota percentuale acquisita.

| Anno | Acquirente | Target | Quota acquisita | P/BV |
|------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| 2015 | Intesa Sanpaolo | CR Firenze | 10,3% | 1,51x |
| 2014 | Intesa Sanpaolo | CR Viterbo | 12,1% | 1,22x |
| 2014 | Intesa Sanpaolo | CR Civitavecchia | 49,0% | 1,38x |
| 2014 | Intesa Sanpaolo | CR Rieti | 15,0% | 1,27x |
| 2014 | Intesa Sanpaolo | Banca di Trento e Bolzano | 11,8% | 1,34x |
| 2014 | Intesa Sanpaolo | Banca Monte Parma | 21,4% | 1,53x |
| 2013 | Gruppo BP Cividale | Banca di Cividale | 20,0% | 1,61x |
| 2012 | Intesa Sanpaolo | CR Ascoli Piceno | 34,0% | 1,26x |
| 2012 | Intesa Sanpaolo | CR Terni | 25,0% | 1,41x |
| 2012 | Intesa Sanpaolo | CR Foligno | 21,2% | 1,55x |
| 2012 | Intesa Sanpaolo | CR Spoleto | 27,5% | 1,41x |
| 2012 | Intesa Sanpaolo | CR Castello | 17,8% | 1,13x |
| | | Media | | 1,38x |
| | | Mediana | | 1,39x |

L'Advisor ha fatto riferimento al valore della media e della mediana dei multipli P/BV osservati per il campione di transazioni comparabili riportato nella tabella precedente. Applicando tali multipli al patrimonio netto al 31 dicembre 2015 di Casse dell'Umbria, l'Advisor ha stimato un intervallo di valori per il 100% di Casse dell'Umbria compreso tra Euro 531,57 mln ed Euro 534,75 mln.

Attraverso i borsini è possibile apprezzare il valore di una società a partire dai prezzi a cui i soci privati di ciascuna banca possono scambiarsi tra loro pacchetti di azioni.

L'Advisor ha pertanto preso a riferimento il moltiplicatore P/BV nei prezzi di scambio osservati sui borsini per un campione di banche comparabili a quelle oggetto di valutazione. L'Advisor ha proceduto a calcolare i multipli riconosciuti, sulla base della valutazione del 100% della società target.

| Banca | Valoriz. (Euro mln) | PN (Euro mln) | P/BV |
|------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| CR Asti | 926 | 577 | 1,60x |
| CR Bolzano | 506 | 505 | 1,00x |
| CR Ravenna | 568 | 482 | 1,18x |
| BP Alto Adige | 876 | 776 | 1,13x |
| CR Cesena | 442 | 303 | 1,46x |
| BAP Ragusa | 734 | 747 | 0,98x |
| Banca Valsabbina | 637 | 399 | 1,60x |
| CR Cento | 314 | 201 | 1,56x |
| Banca Credito Popolare | 253 | 229 | 1,10x |
| BP Bari | 1.453 | 1.355 | 1,07x |
| | | Media | 1,27x |
| | | Mediana | 1,15x |

Applicando il valore medio e mediano del multiplo P/BV osservato per il campione di transazioni sopra riportato al patrimonio netto di Casse dell'Umbria al 31 dicembre 2015 si ottiene un intervallo di valori del 100% della banca compreso tra Euro 443,09 mln ed Euro 487,10 mln.

L'intervallo di valori di Casse dell'Umbria stimato dall'Advisor attraverso il metodo dei multipli di mercato risulta compreso tra Euro 443,09 mln ed Euro 534,75 mln. Detto intervallo è stato ottenuto considerando il valore mediano del multiplo P/BV di 1,15x desunto dai borsini ed il valore mediano del multiplo P/BV di 1,39x desunto dalle transazioni comparabili.

Tenuto conto dei recenti risultati conseguiti da Casse dell'Umbria e dell'andamento dei titoli delle aziende bancarie osservati negli ultimi mesi sui mercati di borsa, si è ritenuto di considerare il valore minimo individuato attraverso il DDM (Euro 516,68 mln) quale valore di riferimento su cui calcolare il rapporto di cambio per la fusione per incorporazione di Casse dell'Umbria in Intesa Sanpaolo.

Il valore di Casse dell'Umbria preso a riferimento ai fini della fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo si posiziona nella parte superiore dell'intervallo di valori individuato con il metodo di mercato e corrisponde ad un valore per azione ordinaria di Euro 2,754 ed un valore per azione privilegiata di Euro 3,103.

Il valore di Euro 2,754 per azione ordinaria ed Euro 3,103 per azione privilegiata presi a riferimento per calcolare il rapporto di cambio rappresentano anche i prezzi da riconoscere agli azionisti di minoranza che, in considerazione dell'operazione di fusione, intendessero esercitare il loro diritto di vendita, come in appresso meglio descritto nel paragrafo 8 della presente relazione.



4.1 STIMA DEL PREZZO DELLE AZIONI ORDINARIE INTESA SANPAOLO DA PRENDERE A RIFERIMENTO PER LA FUSIONE

Al fine di determinare il numero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da assegnare agli azionisti terzi di Casse dell'Umbria, l'Advisor ha fatto riferimento all'andamento del prezzo di borsa nell'ultimo periodo. In particolare, tenuto conto dell'andamento del titolo, del suo grado di volatilità ed in continuità con quanto fatto in recenti operazioni simili, si è ritenuto congruo prendere a riferimento la media aritmetica degli ultimi 3 mesi di rilevazioni disponibili alla data del 17 febbraio 2016, corrispondente ad Euro 2,862 per azione.

4.2 DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE

L'analisi del valore economico di Intesa Sanpaolo e Casse dell'Umbria, la stima del rapporto di cambio e le conclusioni alle quali l'Advisor è giunto devono essere interpretate alla luce delle seguenti difficoltà incontrate nel corso delle analisi:

- le valutazioni sono state predisposte facendo riferimento ai dati di sintesi del bilancio 2015 di Casse dell'Umbria ai sensi del Financial Report;
- in assenza di proiezioni economico – finanziarie predisposte in ottica *stand alone* il valore delle prospettive economiche e patrimoniali di Casse dell'Umbria è stato stimato ipotizzando che nel periodo 2016 – 2018 il profilo di redditività, efficienza e rischio della banca si allinei a quanto previsto per il Gruppo nel Piano d'impresa 2014 – 2017;
- le azioni di Casse dell'Umbria non sono quotate in un mercato regolamentato: alla data odierna il riferimento di mercato più recente è rappresentato dalle recenti operazioni di acquisto concluse da Intesa Sanpaolo;
- il metodo di mercato ha preso in considerazione transazioni che per la maggior parte hanno visto coinvolta Intesa Sanpaolo quale controparte: nonostante questo esse costituiscono comunque un elemento di riferimento per la valorizzazione di Casse dell'Umbria;
- gli scambi osservati sui borsini risultano caratterizzati da un ridotto profilo di liquidità e da una bassa frequenza di aggiornamento dei prezzi, pertanto tali valorizzazioni potrebbero non incorporare tutte le informazioni al momento disponibili. Si evidenzia tuttavia che tali valori costituiscono comunque un elemento di riferimento per la valorizzazione di Casse dell'Umbria.

4.3 RAPPORTO DI CAMBIO CASSE DELL'UMBRIA – INTESA SANPAOLO

L'Advisor ha stimato due rapporti di cambio da considerare ai fini della fusione per incorporazione di Casse dell'Umbria in Intesa Sanpaolo, uno riferito alle azioni ordinarie ed uno riferito alle azioni privilegiate della Società Incorporata.

I due rapporti di cambio sono stati stimati dall'Advisor rapportando al valore di riferimento delle azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, rispettivamente, il valore di riferimento delle azioni ordinarie Casse dell'Umbria ed il valore di riferimento delle azioni privilegiate Casse dell'Umbria.

| | |
|--|---------------|
| Valore per azione ordinaria Casse dell'Umbria (Euro) (A) | 2,754 |
| Valore per azione ordinaria Intesa Sanpaolo (Euro) (B) | 2,862 |
| Rapporto di cambio azioni ordinarie Casse dell'Umbria (A)/(B) | 0,9623 |
| Numero di azioni ordinarie Casse dell'Umbria da concambiare | 244.247 |
| | |

| | |
|--|------------------|
| Valore per azione privilegiata Casse dell'Umbria (Euro) (C) | 3,103 |
| Valore per azione ordinaria Intesa Sanpaolo (Euro) (B) | 2,862 |
| Rapporto di cambio azioni privilegiate Casse dell'Umbria (C)/(B) | 1,0842 |
| Numero di azioni privilegiate Casse dell'Umbria da concambiare | 1.384.916 |
| Numero massimo di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da emettere a servizio della fusione per incorporazione di Casse dell'Umbria | 1.736.563 |

Il Consiglio di Amministrazione di Casse dell'Umbria ha condiviso e fatto proprie le considerazioni valutative espresse dall'Advisor, sia sotto il profilo metodologico che delle assunzioni sottostanti e dei risultati ottenuti. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i metodi di valutazione utilizzati siano coerenti con la migliore prassi e dottrina nazionale ed internazionale e pertanto appropriati ai fini della valutazione dei valori relativi del capitale economico delle società partecipanti all'operazione, avendo anche presenti le difficoltà e le limitazioni sopra richiamate.

In base a tali elementi valutativi, relativamente alla Fusione è pertanto giunto alla determinazione del seguente rapporto di concambio:

- n. **0,9623** azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro **0,52**, per ogni azione ordinaria Casse dell'Umbria detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante e dalla Società Incorporata;
- n. **1,0842** azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro **0,52**, per ogni azione privilegiata Casse dell'Umbria detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante e dalla Società Incorporata.

Si precisa, al riguardo, che, in caso di esercizio del diritto di vendita ex art. 2505-bis, comma 1, cod. civ. da parte degli azionisti terzi di Casse dell'Umbria – diritto che assorbirà il diritto di recesso come precisato al paragrafo 4 del progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. – le azioni Casse dell'Umbria oggetto di vendita saranno acquistate da Intesa Sanpaolo e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte della Società Incorporante.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di Intesa Sanpaolo, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, così da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare.

Ove l'applicazione del predetto rapporto di cambio non consenta l'emissione, da parte della Società Incorporante, per ciascuna categoria di azioni Casse dell'Umbria, di un quantitativo intero di azioni, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente, per ciascuna categoria di azioni Casse dell'Umbria, agli azionisti di Casse dell'Umbria medesima diversi dalla Società Incorporante e dalla Società Incorporata. Conseguentemente, resteranno a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio i relativi oneri, fermo il diritto degli azionisti di Casse dell'Umbria di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Le azioni di Intesa Sanpaolo saranno emesse in regime di dematerializzazione.

5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE



La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ.

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società incorporata. Nella determinazione del reddito della società incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio delle azioni della società incorporata.

Gli eventuali maggiori valori iscritti dalla società incorporante per effetto dell'imputazione del disavanzo, da concambio o da annullamento, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata non sono imponibili. Tuttavia, i beni pervenuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. È applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR e all'art. 15, commi 10 e 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sui beni della società incorporata.

Le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata concorrono a formare il reddito della società incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Detta disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle partecipazioni possedute, concorrono a formare il reddito della società incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o del capitale; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale della società incorporata si intendono trasferite nel capitale della società incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

All'aumento di capitale e all'eventuale avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione delle riserve in sospensione si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata, diverse da quelle in sospensione di imposta, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Il capitale e le riserve di capitale si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

La Società Incorporata ha esercitato con la Società Incorporante Intesa Sanpaolo l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e ss. del TUIR per i periodi di imposta 2013-2015. Non sussistono perdite fiscali anteriori all'adesione al consolidato fiscale.

La fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

La Fusione genererà un disavanzo da annullamento complessivo nell'ordine di Euro 21,5 mln ca. e un avanzo da concambio di Euro 2,4 mln ca.

7. PROFILI GIURIDICI



La presente Fusione è subordinata al rilascio dei richiesti provvedimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 56 e 57 del del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ("TUB"). In particolare, il rilascio dell'autorizzazione ex art. 57 TUB costituisce condizione per il deposito del progetto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

Come indicato nei precedenti paragrafi, le azioni privilegiate della Società Incorporata non detenute da Intesa Sanpaolo o da Casse dell'Umbria saranno concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2376 cod. civ., tale specifica modalità del concambio sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti privilegiati di Casse dell'Umbria.

Non è previsto alcun trattamento particolare per altri soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-bis, primo comma, cod. civ. non sarà redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies cod. civ. Pertanto gli azionisti di Casse dell'Umbria diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante le proprie azioni al prezzo, alle condizioni e con le modalità precisate nel successivo paragrafo 8.

8. DIRITTO DI VENDITA E DI RECESSO RISERVATO AGLI AZIONISTI DELLA CASSE DELL'UMBRIA DIVERSI DA INTESA SANPAOLO

Poiché la Società Incorporante detiene e deterrà, anteriormente alla Fusione, una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale di Casse dell'Umbria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-bis, comma 1°, cod. civ., non verrà redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies cod. civ. Ciò in quanto gli azionisti di Casse dell'Umbria diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni al prezzo di Euro 2,754 per ogni azione ordinaria Casse dell'Umbria posseduta ed Euro 3,103 per ogni azione privilegiata Casse dell'Umbria posseduta.

Tale prezzo è stato determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso e corrisponde ai valori di riferimento posti a base del rapporto di concambio, come meglio rappresentato al precedente paragrafo 4.

Ai fini dell'esercizio del diritto di vendita, gli azionisti di CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A. dovranno inviare una lettera raccomandata al seguente indirizzo:

CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.p.A., Att.ne Segreteria Generale, Corso Tacito, 49/A - 05100 Terni,

entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione della delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese di Terni, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di vendita viene esercitato; gli azionisti provvederanno altresì ad allegare alla comunicazione di esercizio del diritto di vendita la certificazione rilasciata dall'intermediario depositario afferente le medesime azioni per le quali detto diritto viene esercitato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 (e successive modificazioni). Dette azioni non potranno essere cedute sino alla conclusione del procedimento.

Fermo il diritto di contestazione di cui al sesto comma dell'art. 2437-ter cod. civ., l'acquisto sarà regolato prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.

Si evidenzia anche che, poiché il concambio di cui al paragrafo 3 del progetto di fusione prevede l'emissione di n. 1,0842 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo del valore nominale



unitario di Euro 0,52 per ogni azione privilegiata della Società Incorporata detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante e dalla Società Incorporata, ai sensi dell'art. 2437, comma 1°, lett. (g), cod. civ., la Fusione determina l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti privilegiati di Casse dell'Umbria che non abbiano concorso, mediante il voto nell'assemblea speciale, all'approvazione, per quanto di competenza, della delibera di fusione dell'assemblea generale. Peraltro, il diritto di vendita dianzi descritto è assorbente del diritto di recesso e per l'effetto alla Fusione sarà applicato, ove del caso, il relativo procedimento di liquidazione.

9. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Per effetto della Fusione la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale di massimi Euro 903.012,76 mediante emissione di massime n. 1.736.563 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna - nel rispetto del rapporto di cambio di cui al paragrafo 3 del progetto di fusione - con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalla Fusione.

Resta fermo che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione dipenderanno anche dall'eventuale esercizio del diritto di vendita spettante agli azionisti di Casse dell'Umbria - diversi da Intesa Sanpaolo - di cui al paragrafo 4 del progetto di fusione. Stante quanto dianzi precisato, in allegato al medesimo progetto di fusione, sotto la lettera "A)", viene riportato lo statuto della Società Incorporante vigente alla data del 23 febbraio 2016, con la precisazione che l'articolo 5 non riporta l'entità del capitale sociale ed il relativo numero delle azioni ordinarie.

Peraltro, si informa che in data 26 febbraio 2016 è stata sottoposta all'Assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo l'approvazione di un nuovo statuto sociale, in connessione con la prospettata modifica del modello di amministrazione e controllo della banca.


In allegato al progetto di fusione, sotto la lettera "B)", viene riportato il testo dello statuto sottoposto all'Assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo, con la precisazione che l'articolo 5 non riporta l'entità del capitale sociale ed il relativo numero delle azioni ordinarie.

L'effetto delle eventuali modifiche sarà antecedente a quello della Fusione.

Terni, 29 febbraio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI CASSE DI
RISPARMIO DELL'UMBRIA N. 7 DEL 29 FEBBRAIO 2016

L'anno 2016, il giorno 29 del mese di febbraio, alle ore 11.45 presso la sede della Casse di Risparmio dell'Umbria SpA, su convocazione del Presidente si è riunito il Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2404 del Codice Civile, nell'ambito della propria attività di vigilanza e con riferimento agli argomenti ed alla documentazione di cui si fa riferimento nel presente verbale.

Sono presenti la sig.ra Marcella Galvani - Presidente, il Rag. Nello Mazzoni e il dott. Enrico Terzani - Sindaci Effettivi.

Si procede alla trattazione del seguente argomento:

Parere ex art 2505-bis C.C.

Il Collegio Sindacale di Casse di Risparmio dell'Umbria SpA (CRU) ha esaminato la documentazione necessaria al rilascio del presente parere nell'ambito dell'operazione di fusione per incorporazione, ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505-bis del codice civile, di Casse di Risparmio dell'Umbria SpA in Intesa Sanpaolo SpA (ISP).

Tale atto straordinario si colloca nell'ambito del processo di riorganizzazione previsto dal Piano di impresa di Intesa Sanpaolo 2014/2017 con previsione di recupero di redditività del Gruppo attraverso un'opera di snellimento delle procedure e riduzione del numero di banche commerciali.

ISP e CRU hanno determinato di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 2505 bis 1° comma c.c. adottando un procedimento di fusione semplificata, subordinata alle condizioni esplicitate nel Consiglio di Amministrazione odierno, che consente di non acquisire la relazione dell'esperto ex art. 2501 sexies c.c. a condizione che si offra agli azionisti di minoranza, che non intendano aderire alla fusione, la possibilità di esercizio del diritto di vendita delle azioni sulla base dei criteri di cui all'art. 2437 ter del Codice Civile.

Il Collegio pertanto deve rendere il proprio motivato parere in merito ai criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella determinazione del valore di vendita delle azioni di CRU, ai sensi dell'art. 2505 bis c.c. ed alla fissazione del rapporto di cambio.

Nell'ambito di tale procedimento valutativo, il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo ed il Consiglio di Amministrazione di CRU si sono avvalsi dell'assistenza della società Deloitte Financial Advisory.

Il Collegio visionato il documento di valutazione di Deloitte Financial Advisory che ha preso come riferimento i dati di CRU al 31/12/2015 e che ha tenuto conto degli eventi intervenuti successivamente a tale data.

In particolare il Collegio ha esaminato:

- Il progetto di fusione oggetto di approvazione da parte del Cda di CRU;



- La relazione del Consiglio di Amministrazione di CRU sulla fusione per incorporazione di CRU in ISP;
- Il documento di valutazione rilasciato dalla società Deloitte Financial Advisory Srl in qualità di Advisor, in merito alla valutazione del valore delle azioni di CRU e del rapporto di cambio;
- Il parere della società di revisione legale KPMG Spa;

Il Consiglio di Amministrazione, svoltosi in data odierna, ha provveduto a recepire la suddetta documentazione ed a consegnarne copia al termine della prima parte del CdA; successivamente, sulla scorta della documentazione già peraltro anticipatoci in bozza e confermata senza variazione alcuna nella versione definitiva, abbiamo emesso il presente parere in merito alla determinazione del valore di vendita delle azioni CRU, così come determinato dal CdA di CRU.

Il Collegio Sindacale ha contestualmente incontrato il rappresentante della KPMG Spa, soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società, acquisendo il parere favorevole della stessa sul giudizio di idoneità tecnica, ragionevolezza, non arbitrarietà e corretta applicazione dei criteri utilizzati da Deloitte Financial Advisory Srl, fornendo agli amministratori il supporto tecnico per la valutazione delle azioni CRU.

Si da atto che le metodologie utilizzate per la determinazione del valore economico di ISP e CRU sono quelle maggiormente accettate dalla dottrina aziendalistica ed usualmente impiegate nella prassi nazionale ed internazionale.

Ciò premesso, considerato:

che in data 29 febbraio 2016 presso la sede legale di Corso Tacito 49/A di Terni, si è riunito alle ore 11.30 il CdA di CRU per deliberare in ordine all'operazione di fusione per incorporazione di cui in premessa;

che sulla base delle metodologie e delle ipotesi assunte, il CdA di CRU ha individuato, ed ha poi determinato, il valore di vendita delle azioni ordinarie di CRU in euro 2,754, per azione e delle azioni privilegiate in euro 3,103 per azione. Detti valori sono stati definiti tenendo conto della valutazione di CRU effettuata dal consulente Deloitte Financial Advisory Srl che ha individuato il valore dell'azione sulla base delle seguenti metodologie:

a) Metodo del Dividend Discount Model (DDM) nella versione excess capital. L'Advisor ha stimato i flussi di dividendi futuri che l'impresa sarà in grado di distribuire ai propri azionisti, attualizzati ad un tasso espressivo della rischiosità specifica del capitale proprio, allineando le performance di CRU ai target del Piano d'Impresa del Gruppo. Valore per azione ordinaria compreso tra euro 2,754 e euro 2,941 ed un prezzo per azione privilegiata compreso tra euro 3,103 ed euro 3,316.

b) Metodo di mercato: Il valore di Casse dell'Umbria preso a riferimento ai fini della fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo si posiziona nella parte superiore dell'intervallo di

valori individuato con il metodo di mercato e corrisponde ad un valore per azione ordinaria di Euro 2,754 ed un valore per azione privilegiata di Euro 3,103.

Il valore di Euro 2,754 per azione ordinaria ed Euro 3,103 per azione privilegiata presi a riferimento per calcolare il rapporto di cambio rappresentano anche i prezzi da riconoscere agli azionisti di minoranza che, in considerazione dell'operazione di fusione, intendessero esercitare il loro diritto di vendita.

Il prezzo delle azioni ordinarie di ISP di euro 2,862/az., da prendere a riferimento per determinare il rapporto di cambio, è stato riferito ai prezzi rilevati sul mercato di Borsa per le azioni ordinarie come media degli ultimi 3 mesi alla data del 17 febbraio 2016. Sulla base di tali valutazioni il rapporto di cambio tra le azioni ISP e le azioni CRU ordinarie risulta determinato in 0,9623 e tra le azioni ISP e le azioni CRU privilegiate risulta determinato in 1,0842

che sono posti elementi rilevanti del progetto di fusione per incorporazione di CRU in ISP ai sensi degli artt.2501 ter e 2505 bis C.C. e della relazione del CdA sulla predetta operazione di fusione;

che riguardo a quanto precede, il Collegio Sindacale ha valutato che la scelta delle metodologie adottate risponde a criteri di ragionevolezza e non di arbitrarietà, facendo comunque rinvio alla relazione predisposta dagli Amministratori per la descrizione delle caratteristiche delle metodologie utilizzate e delle modalità della loro applicazione;

che la società incaricata della revisione legale dei conti, KPMG Spa, ha contestualmente rilasciato il richiesto parere di propria spettanza, rilevando che il metodo di valutazione adottato dagli amministratori per la determinazione del prezzo di vendita è adeguato e correttamente applicato;

il Collegio Sindacale, precisando di non essere venuto a conoscenza di fatti e situazioni tali da far ritenere che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del valore di vendita delle azioni CRU ex art. 2505 bis del codice civile non siano adeguati e non siano correttamente applicati, tenuto degli scenari prospettici condivisi dal Consiglio di Amministrazione con la Capogruppo e dei criteri posti alla base della sintesi dei metodi di valutazione, esprime

il proprio parere favorevole sull'oggettività e l'adeguatezza del processo valutativo, sotto il profilo economico e giuridico, utilizzato al fine della determinazione del valore di vendita delle azioni della CRU proposto dagli Amministratori, per le finalità di cui all'art.2505-bis del Codice Civile.



* * *

Null'altro avendo da esaminare si dichiara chiusa la seduta alle

ore 12:15 dopo la redazione e lettura del presente verbale.

I Sindaci:

Marcella GALVANI

Presidente (in teleconferenza) *X para visione* 

Nello MAZZONI

Sindaco 

Enrico TERZANI

Sindaco (in teleconferenza) H 

CASSE di RISPARMIO dell'UMBRIA S.p.A.
Il Segretario Generale 



Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A.

Relazione della società di revisione
ai sensi dell'art. 2505-*bis*, comma 1, del
Codice Civile

KPMG S.p.A.
29 febbraio 2016





KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Viale Niccolò Machiavelli, 29
50125 FIRENZE FI

Telefono +39 055 213391
Telefax +39 055 215824
e-mail it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile

Al Consiglio di Amministrazione della
Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A.

1 Motivo, oggetto e natura dell'incarico

Il Piano d'Impresa di Intesa Sanpaolo 2014-2017 (nel seguito anche il "Piano" o il "Piano d'Impresa 2014-2017") prevede un'azione incisiva di governo dei costi incentrata sulla semplificazione societaria ed organizzativa, da attuarsi attraverso una riduzione graduale e significativa del numero delle banche appartenenti alla Divisione Banca dei Territori del Gruppo Intesa Sanpaolo (nel seguito anche il "Gruppo"), con l'obiettivo di integrare undici entità giuridiche.

Sulla base di quanto sopra descritto, con riferimento a Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A. (nel seguito anche "CRU" o la "Banca"), nel corso del mese di novembre 2015 Intesa Sanpaolo S.p.A. (nel seguito anche "ISP" o "Società Incorporante") ha perfezionato le attività propedeutiche alla fusione per incorporazione di CRU in ISP (nel seguito anche la "Fusione"), tra cui l'acquisizione del controllo diretto di CRU attraverso la scissione parziale delle quote di partecipazione in CRU detenute da Banca CR Firenze S.p.A. (nel seguito anche "CRF").

Pertanto alla data odierna il capitale sociale è così articolato:

| | ISP | CRU (azioni proprie) | Terzi | Totale |
|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Azioni ordinarie | 180.502.635 | 667.956 | 244.247 | 181.414.838 |
| Azioni privilegiate | 4.727.353 | 130.219 | 1.384.916 | 6.242.488 |
| Totale | 185.229.988 | 798.175 | 1.629.163 | 187.657.326 |
| % di interessenza | 98,70% | 0,43% | 0,87% | 100,00% |

La Fusione è realizzabile in forma "semplificata" ai sensi dell'art. 2505-bis del Codice Civile disponendo ISP, alla data odierna, di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale complessivo di CRU.

Come indicato nel progetto di fusione la Fusione stessa è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza.

In tale contesto, il progetto di fusione per incorporazione di CRU in ISP, da attuarsi avvalendosi della procedura prevista dall'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile (nel seguito anche l'“Operazione”), è stato approvato in data 23 febbraio 2016 dal Consiglio di Gestione di Intesa ed è oggetto di approvazione in data odierna da parte del Consiglio di Amministrazione di CRU (di seguito “Consiglio di Amministrazione” o gli “Amministratori”).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile non verrà pertanto redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile, in quanto agli azionisti di CRU diversi da ISP (nel seguito “Azionisti di minoranza”) verrà concesso il diritto di far acquistare le proprie azioni da ISP per un corrispettivo (di seguito anche “Valore di Vendita delle azioni”) determinato alla stregua dei criteri previsti per il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile.

Il diritto di vendita, di cui al precedente paragrafo, secondo quanto riportato nel Progetto di Fusione, è assorbente del diritto di recesso.

Mediante l'Operazione agli azionisti di minoranza di CRU saranno assegnate azioni ordinarie della Società Incorporante secondo il rapporto di cambio determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca e fermo il diritto di vendita sopra indicato, mentre le azioni di CRU detenute dall'azionista ISP saranno annullate senza sostituzione, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 2504-ter del Codice Civile.

In tale contesto, KPMG S.p.A. (nel seguito anche “KPMG”), quale soggetto incaricato ai sensi degli artt.13 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ai sensi dell'art. 165 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della revisione legale del bilancio d'esercizio di CRU, ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione l'incarico di redigere un'apposita relazione al fine di esprimere il proprio parere in merito ai criteri seguiti nella determinazione del Valore di Vendita delle azioni, ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile, che rimanda all'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, determinato in data odierna in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, la Direzione di CRU e la Direzione di ISP hanno consegnato a KPMG la relazione predisposta da Deloitte Financial Advisory S.r.l. (nel seguito il “Consulente”) della cui assistenza il Consiglio di Amministrazione si avvale per la determinazione del Valore di Vendita delle azioni, unitamente ad altra documentazione utile allo svolgimento del nostro lavoro.

Nel corso della prima parte del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna, gli Amministratori hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del Valore di Vendita delle azioni, al fine di consentire l'attività a noi richiesta ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile.

All'esito dell'avvenuto riscontro, da parte nostra, della documentazione fatta propria dal Consiglio di Amministrazione e a noi consegnata al termine della prima fase della seduta consiliare tenutasi in data odierna con quella fornitaci in via anticipata, abbiamo emesso la presente relazione al fine di poter consentire il completamento dell'iter consiliare.



Ai sensi dell'art.2505-bis, comma 1, del Codice Civile è stato richiesto anche al Collegio Sindacale di CRU, contestualmente a KPMG, di esprimere un parere sul Valore di Vendita delle azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione.

2 Descrizione dell'operazione

2.1 Il Progetto

Come riportato nell'estratto di delibera del Consiglio di Gestione di ISP del 23 febbraio 2016, per effetto della recente operazione di scissione menzionata al paragrafo 1, la quota di controllo di CRU è ora detenuta direttamente da ISP.

Il progetto di fusione di CRU in ISP (nel seguito il "Progetto di fusione"), è stato approvato in data 23 febbraio 2016 dal Consiglio di Gestione di ISP ed è oggetto di approvazione in data odierna da parte del Consiglio di Amministrazione di CRU.

Come si evince dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione di CRU sul Progetto di fusione per incorporazione di CRU in ISP redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile (nel seguito la "Relazione degli Amministratori"), consegnataci anticipatamente in bozza unitamente ad altra documentazione inerente l'Operazione, la prospettata operazione di fusione per incorporazione di CRU in ISP si inserisce nel programma di semplificazione societaria ed organizzativa previsto dal Piano di Impresa 2014-2017.

A tal fine il Consiglio di Gestione di ISP ha approvato in data 23 febbraio 2016 e il Consiglio di Amministrazione di CRU è chiamato ad approvare in data odierna, la fusione per incorporazione di CRU in ISP.

La decorrenza degli effetti giuridici sarà stabilita nell'atto di fusione e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle trascrizioni previste dall'art. 2504-bis del Codice Civile. L'Operazione verrà perfezionata subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza.

2.2 L'Operazione

Come detto precedentemente, ISP detiene una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale complessivo di CRU e pertanto l'Operazione potrà avere luogo in forma semplificata, concedendo agli azionisti di minoranza di CRU il diritto di far acquistare le proprie azioni da ISP per un corrispettivo determinato sulla base dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile.

A seguito del perfezionamento dell'Operazione, come descritta nel Progetto di fusione, le azioni ordinarie di CRU in circolazione saranno annullate senza sostituzione e ISP procederà ad emettere n. 0,9623 azioni ordinarie di ISP per ogni azione ordinaria di CRU e n. 1,0842 azioni ordinarie di ISP per ogni azione privilegiata di CRU detenuta dagli azionisti della Banca che non avranno esercitato il diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile.

Per gli azionisti di minoranza che avranno invece esercitato il diritto di vendita di cui all'art. 2505-bis, comma 1 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha determinato in via preliminare il Valore di Vendita delle azioni come descritto nel seguito.

3 Natura e limiti della presente relazione

La presente relazione ha la finalità di fornire al Consiglio di Amministrazione della Banca il parere previsto ai sensi dell'art.2505-bis, comma 1, del Codice Civile, in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione da questo adottato per determinare il Valore di Vendita delle azioni nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

La presente relazione illustra il metodo applicato dal Consiglio di Amministrazione, anche con il supporto del Consulente, e le eventuali difficoltà incontrate per la determinazione del Valore di Vendita delle azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.

Nell'esecuzione del presente incarico KPMG non ha effettuato alcuna valutazione economica di CRU. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori di CRU che si avvalgono, a tal fine, anche del lavoro svolto dal Consulente dagli stessi incaricato.

4 Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro incarico abbiamo ottenuto i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione dalla Direzione di CRU e dalla Direzione di ISP, ed in particolare:

- il Progetto di fusione oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca in data odierna, consegnatoci anticipatamente in bozza;
- la relazione del Consulente, datata 18 febbraio 2016, intitolata "Fusione per incorporazione di CR Umbria in Intesa Sanpaolo" (nel seguito anche la "Relazione di Stima");
- la Relazione degli Amministratori, consegnataci anticipatamente in bozza, che illustra il processo di determinazione del Valore di Vendita delle azioni;
- estratto della delibera del Consiglio di Gestione di ISP del 23 febbraio 2016 avente ad oggetto "Fusione per incorporazione di Casse di Risparmio dell'Umbria in Intesa Sanpaolo";
- la documentazione di lavoro predisposta dal Consulente in cui sono riportati analiticamente le metodologie di valutazione adottate e i valori risultanti dalla applicazione di tali metodologie;
- il parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2505-bis, comma 1, del Codice Civile;
- il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 di CRU predisposto dagli Amministratori in data 18 febbraio 2016 ed altre informazioni gestionali e contabili alla stessa data;



- il Piano di Impresa 2014-2017 di ISP;
- le Proiezioni economico-finanziarie per il periodo 2016-2018 di CRU, sviluppate dal Consulente, le cui assunzioni sottostanti sono state condivise con il *Management* del Gruppo (nel seguito le "Proiezioni CRU");
- altri dati e informazioni ritenute rilevanti ai fini delle analisi, anche forniti in forma scritta e verbale;
- la seguente documentazione che è stata, tra l'altro, utilizzata dal Consulente per la redazione della Relazione di Stima e, successivamente, anche da noi ai fini dello svolgimento del nostro incarico:
 - ✓ il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 di CRU assoggettato a revisione legale da parte di KPMG S.p.A.,
 - ✓ il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 di CRU assoggettato a revisione legale da parte di KPMG S.p.A.,
 - ✓ il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 di CRU assoggettato a revisione legale da parte di KPMG S.p.A.,
 - ✓ dati di sintesi derivanti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 di CRU assoggettato a revisione legale da parte di KPMG S.p.A.,
 - ✓ il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo Intesa Sanpaolo assoggettato a revisione legale da parte di KPMG S.p.A.,
 - ✓ il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo Intesa Sanpaolo assoggettato a revisione legale da parte di KPMG S.p.A.,
 - ✓ il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 del Gruppo Intesa Sanpaolo assoggettato a revisione legale da parte di KPMG S.p.A.,
 - ✓ il comunicato stampa del 5 febbraio 2016 che riporta i principali dati consolidati 2015 del Gruppo Intesa Sanpaolo,
 - ✓ le informazioni relative all'andamento dei corsi borsistici ottenute attraverso banche dati specializzate, con particolare riferimento a società operanti nel settore bancario.

Abbiamo infine ottenuto attestazione, mediante lettera sottoscritta in data odierna dal rappresentante legale della Banca, anche in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, che i dati e le informazioni messi a disposizione nello svolgimento del nostro incarico sono completi e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi (nel seguito "Lettera di Attestazione").

5 Metodologie di valutazione adottate dagli Amministratori e relativi risultati

5.1 Premessa

Come precedentemente indicato, gli Amministratori della Banca si avvalgono anche del supporto del Consulente ai fini della determinazione del Valore di Vendita delle azioni ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile. Pertanto nel prosieguo del presente paragrafo si farà riferimento alle valutazioni effettuate dal Consulente e fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

5.2 Metodologie adottate

Il Consulente, le cui determinazioni sono state fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione di CRU, ha espresso i seguenti principi generali:

- Al fine di identificare i criteri di determinazione del corrispettivo a cui i soci potranno esercitare il diritto di vendita si fa riferimento all'art.2437-ter del Codice Civile secondo il quale nella stima del valore si deve tenere conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
- La determinazione del valore unitario delle azioni per le quali è consentita l'opzione di vendita richiede pertanto una valutazione della società emittente. A tal fine, la dottrina e la prassi più diffusa identificano alcuni principi generali a cui il processo valutativo deve ispirarsi:
 - il Valore di Vendita delle azioni deve essere determinato con riferimento al valore della singola azione della società. Il percorso prevede quindi che venga stimato il valore intrinseco per il 100% dell'azienda e che, successivamente, venga riproporzionato sul valore delle singole azioni, senza tener conto di eventuali aggiustamenti connessi all'entità della partecipazione considerata;
 - il valore intrinseco dipende dal profilo economico, patrimoniale, finanziario e dalla posizione di mercato dell'azienda, oltre che dalle prospettive di reddito futuro e dalla politica di distribuzione dei dividendi, ma deve tuttavia essere determinato anche "tenuto conto dell'eventuale valore di mercato". Pertanto, nel caso di aziende le cui azioni non siano quotate, il rimborso spettante al socio recedente dovrà essere determinato tenendo conto, laddove possibile, di confronti con valori empirici disponibili sul mercato o di prezzi per la cessione di quote dell'azienda stessa;
 - la stima deve essere rappresentativa del valore della società in ipotesi di prosecuzione dell'attività con l'attuale struttura operativa (ipotesi di continuità).

Il Consiglio di Amministrazione, anche con il supporto del Consulente, ha determinato il Valore di Vendita delle azioni considerando:



- a) il valore di CRU determinato applicando il metodo *Dividend Discount Model* ("DDM"), nella variante *excess capital*, alle Proiezioni CRU;
- b) il valore di CRU stimato applicando multipli osservati in recenti transazioni comparabili e sui borsini relativi ad un campione di banche comparabili (metodo di mercato).

I valori per azione sono stati stimati al netto delle azioni proprie e tenendo conto del fatto che le azioni privilegiate:

- godono dei medesimi diritti di *governance* spettanti alle azioni ordinarie;
- in caso di distribuzioni degli utili, secondo quanto previsto dallo statuto della Banca, hanno diritto a ricevere un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie di un importo pari ad almeno il 3% del valore nominale (€1).

La data di riferimento delle suddette valutazioni è il 31 dicembre 2015 (nel seguito "Data di valutazione").

a) *Metodo del Dividend Discount Model*

Il metodo del *Dividend Discount Model* ("DDM") determina il valore di un'azienda o di un ramo d'azienda in funzione del flusso di dividendi che si stima essa sia in grado di generare in chiave prospettica. Nella fattispecie il metodo utilizzato è il DDM nella variante *Excess Capital*, in base al quale il valore economico di una società è pari alla sommatoria dei seguenti elementi:

- valore attuale dei flussi di cassa futuri generati nell'arco di un determinato orizzonte temporale di pianificazione esplicita e distribuibili agli azionisti mantenendo un livello di patrimonializzazione minimo, coerente con le istruzioni dettate in materia dall'Autorità di Vigilanza e compatibile con la natura e l'evoluzione attesa delle attività;
- valore attuale di una rendita perpetua definita sulla base di un dividendo sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita. Tale valore è indicato nel seguito anche come *Terminal Value*.

Il metodo descritto prescinde pertanto dalle effettive politiche di distribuzione degli utili adottate nell'ambito dell'esercizio di pianificazione preso a riferimento.

La formula su cui si basa la stima del valore di una società ("W") sulla base della metodologia DDM è la seguente

$$W = \sum_{T=1}^n \frac{DIV_t}{(1+i)^t} + VT$$

dove:

DIV_t = Flussi di cassa potenzialmente distribuibili agli azionisti nell'orizzonte temporale prescelto sulla base del piano elaborato, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;

i = tasso di attualizzazione rappresentato dal costo del capitale di rischio ("Ke");

n = periodo esplicito di pianificazione (numero di anni);

VT = valore attuale del *Terminal Value* determinato quale valore di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso di dividendo sostenibile e coerente con il tasso di crescita di lungo termine ("g rate").

La stima dei flussi di cassa distribuibili agli azionisti nel periodo di pianificazione ha preso a riferimento:

- Fondi Propri e requisiti di vigilanza di CRU al 31 dicembre 2015.
- Proiezioni economico-finanziarie 2016-2018 di CRU; in considerazione del fatto che alla data di valutazione non risultano disponibili proiezioni economico – finanziarie di CRU predisposte dal *management* del Gruppo e approvate dagli Amministratori, il Consulente ha provveduto ad effettuare stime proprie in coerenza con le linee guida del Piano d'Impresa 2014-2017 del Gruppo. Le assunzioni sottostanti le stime sono state condivise con il *Management* del Gruppo.
- Un livello minimo di patrimonializzazione (CET1 *ratio*) pari al 10,50%.

Per l'attualizzazione è stato utilizzato un costo del capitale calcolato sulla base del Capital Asset Pricing Model (CAPM), considerando l'attuale struttura dei tassi d'interesse di mercato e dello specifico settore di riferimento. In particolare, il costo del capitale proprio (k_e) è calcolato come somma tra il tasso di rendimento nominale delle attività prive di rischio e un premio per il rischio specifico che riflette la rischiosità del contesto del settore di riferimento e dei rischi specifici legati all'operatività della Banca.

La formula utilizzata per il calcolo del costo del capitale proprio è la seguente:

$$k_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

dove:

R_f = tasso di rendimento delle attività prive di rischio, stimato sulla base del rendimento lordo medio a 12 mesi dei Buoni del Tesoro decennali emessi dallo stato italiano calcolato al 12 febbraio 2016 (1,69%);

β = coefficiente Beta, che indica la rischiosità di uno specifico titolo azionario rispetto al mercato azionario nel suo complesso, stimato sulla base dei Beta di un campione costituito da Intesa Sanpaolo e da altre banche italiane quotate, rilevati



su un orizzonte temporale di 2 anni, osservati con frequenza settimanale, alla data del 12 febbraio 2016 e pari a 1,216;

$R_m - R_f$ = premio per il rischio, ovvero rendimento differenziale richiesto dagli investitori per un investimento in titoli azionari rispetto ad un investimento privo di rischio, pari al 5,4%.

Sulla base dei parametri sopra descritti, il costo del capitale risulta pari a 8,3%. Le valutazioni sono state quindi sviluppate considerando un intervallo di tale parametro compreso tra 8,0% e 8,6%, effettuando una *sensitivity* di +/- 0,3%.

Il tasso di crescita di lungo periodo ("g rate") utilizzato è pari al 2%.

Sulla base di tale metodologia, l'intervallo di valori per il 100% di CRU stimato dal Consulente risulta compreso tra €516,68 milioni e €551,90, milioni.

I valori per azione sono stati stimati al netto delle azioni proprie e tenendo conto del fatto che le azioni privilegiate:

- godono dei medesimi diritti di *governance* spettanti alle azioni ordinarie;
- in caso di distribuzioni degli utili, secondo quanto previsto dallo statuto della Banca, hanno diritto a ricevere un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie di un importo pari ad almeno il 3% del valore nominale (€1).

In particolare il Consulente ha proceduto a stimare il valore attuale del privilegio per azione annuo (€0,03), capitalizzando tale importo in *perpetuity* sulla base del medesimo *range* di tasso utilizzato per l'applicazione del DDM.

Sulla base di quanto sopra l'intervallo di valori per azione di CRU stimato dal Consulente risulta compreso tra €2,754 e €2,941 per le azioni ordinarie e tra €3,103 e €3,316 per le azioni privilegiate.

b) *Metodo di mercato*

Il metodo dei multipli di mercato permette di apprezzare il valore di un'azienda a partire dalle valorizzazioni emerse in transazioni o quotazioni di mercato aventi ad oggetto realtà comparabili.

Tale metodo prevede la determinazione di "multipli", risultanti dal rapporto tra il "prezzo" registrato e parametri aziendali ritenuti significativi, di natura economica, patrimoniale o finanziaria o altri parametri, comunque legati all'operatività delle società coinvolte.

La stima del valore del capitale economico della società o del ramo oggetto di analisi si sviluppa applicando i suddetti multipli alle stesse grandezze aziendali assunte quale base per la determinazione dei multipli stessi ed espresse dalla società o dal ramo in esame.

Nella fattispecie il Consulente ha preso a riferimento i multipli desumibili da (i) transazioni aventi ad oggetto quote di minoranza di banche comparabili e (ii) scambi osservati sui borsini per un campione di banche comparabili.

b.i) Metodo dei multipli osservati su transazioni aventi ad oggetto quote di minoranza di banche comparabili

Nella fattispecie il Consulente ha preso a riferimento i multipli desumibili da transazioni aventi ad oggetto quote di minoranza di banche ritenute comparabili e con un profilo simile a CRU.

Tali transazioni, collocate nell'orizzonte temporale 2012-2015, rappresentano per la maggior parte operazioni di acquisto da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il consulente ha fatto riferimento al valore della media e della mediana dei multipli Prezzo/Patrimonio Netto (nel seguito "P/PN") osservati, pari rispettivamente a 1,38x e 1,39x.

Sulla base di tale multiplo e del valore del Patrimonio Netto di CRU al 31 dicembre 2015, l'intervallo di valori per il 100% di CRU stimato dal Consulente risulta compreso tra €531,57 milioni e €534,75 milioni.

b.ii) Metodo dei multipli osservati su operazioni di scambio sui borsini relativi ad un campione di banche comparabili

Nella fattispecie sono stati analizzati i prezzi di scambio osservati sui borsini per un campione di banche ritenute comparabili dal Consulente.

Il Consulente ha fatto riferimento al valore della media e della mediana dei multipli P/PN osservati per il campione pari rispettivamente a 1,27x e 1,15x.

Sulla base di tali multipli e del valore di patrimonio netto di CRU al 31 dicembre 2015 l'intervallo di valori per il 100% di CRU stimato dal Consulente risulta compreso tra €443,09 milioni e €487,10 milioni.

Il Consulente ha quindi individuato un intervallo di valore economico del 100% di CRU compreso tra:

- un valore minimo pari a €443,09 milioni ottenuto mediante l'applicazione del dato mediano del multiplo P/PN desunto dai borsini (1,15x);
- un valore massimo pari a €534,75 milioni ottenuto mediante l'applicazione del dato mediano del multiplo P/PN desunto dalle transazioni comparabili (1,39x).

5.3 Risultati cui pervengono gli Amministratori con l'assistenza del Consulente

Sulla base delle metodologie e delle ipotesi sopra illustrate, gli Amministratori hanno fatto proprie le considerazioni espresse dal Consulente che ha individuato i seguenti intervalli di valore del 100% di CRU:



| | Minimo | Massimo |
|-------------------------------|--------|---------|
| Metodo del DDM (€/milioni) | 516,68 | 551,90 |
| Metodo di mercato (€/milioni) | 443,09 | 534,75 |

5.4 Sintesi delle valutazioni eseguite dagli Amministratori

Gli amministratori hanno ritenuto di considerare il valore minimo individuato mediante l'applicazione del Dividend Discount Model tenuto conto dei recenti risultati conseguiti da CRU e dell'andamento dei titoli delle aziende bancarie osservati negli ultimi mesi sui mercati di borsa.

Il valore di riferimento individuato dagli Amministratori, al termine della prima fase della seduta consiliare tenutasi in data 29 febbraio 2016, per ciascuna delle azioni che potranno essere oggetto di esercizio del diritto di vendita, risulta pari a:

€2,754 per azione Ordinaria
€3,103 per azione Privilegiata

6 Difficoltà di valutazione incontrate dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di CRU ha evidenziato le seguenti difficoltà:

- le valutazioni sono state predisposte facendo riferimento ai dati di sintesi del bilancio 2015 di Casse dell'Umbria ai sensi del Financial Report;
- in assenza di proiezioni economico-finanziarie predisposte in ottica *stand alone* il valore delle prospettive economiche e patrimoniali di Casse dell'Umbria è stato stimato ipotizzando che nel periodo 2016-2018 il profilo di redditività, efficienza e rischio della Banca si allinei a quanto previsto per il Gruppo nel Piano d'impresa 2014-2017;
- le azioni di CRU non sono quotate in un mercato regolamentato: alla data odierna il riferimento di mercato più recente è rappresentato dalle recenti operazioni di acquisto concluse da ISP;
- il metodo di mercato ha preso in considerazione transazioni che per la maggior parte hanno visto coinvolta ISP quale controparte: nonostante questo esse costituiscono comunque un elemento di riferimento per la valorizzazione di CRU;
- gli scambi osservati sui borsini risultano caratterizzati da un ridotto profilo di liquidità e da una bassa frequenza di aggiornamento dei prezzi, pertanto tali valorizzazioni potrebbero non incorporare tutte le informazioni al momento disponibili. Tuttavia tali valori costituiscono un elemento di riferimento per la valorizzazione di CRU.

7 Lavoro svolto

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico, abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- esame della Relazione degli Amministratori, consegnataci anticipatamente in bozza, che illustra, tra l'altro, il processo di determinazione del Valore di Vendita delle azioni;
- esame del Progetto di Fusione oggetto di approvazione in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Banca, consegnatoci anticipatamente in bozza;
- esame della Relazione di Stima utilizzata dal Consiglio di Amministrazione per determinare il Valore di Vendita delle azioni;
- esame del processo di determinazione del Valore di Vendita delle azioni adottato dal Consiglio di Amministrazione e dal Consulente con l'obiettivo di verificarne l'idoneità, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del Valore di Vendita delle azioni;
- verifica della coerenza dei dati utilizzati con le fonti di riferimento e, in particolare, con la documentazione utilizzata elencata nel paragrafo 4;
- verifica della correttezza matematica dei calcoli eseguiti dal Consulente e fatti propri dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo valutativo;
- discussioni ed approfondimenti con il Consulente e con la Direzione del ISP e di CRU;
- *sensitivity analysis*, con l'obiettivo di verificare quanto il risultato cui è pervenuto il Consiglio di Amministrazione sia influenzabile da variazioni nelle ipotesi e nei parametri assunti;
- verifica della corrispondenza tra la documentazione ricevuta nel corso dello svolgimento dell'incarico e le versioni finali dei documenti fatti propri dal Consiglio di Amministrazione;
- discussione con il Collegio Sindacale in ordine alle rispettive attività svolte ai sensi dell'art.2505-bis, comma 1, del Codice Civile;
- ottenimento della Lettera di Attestazione.

Abbiamo infine raccolto, attraverso discussione con la Direzione della Banca e limitata analisi documentale, informazioni circa eventi avvenuti dopo la data di predisposizione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione che possono avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente parere.

8 Commenti sull'adeguatezza dei metodi utilizzati e sulla validità delle stime prodotte

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione, che ha fatto proprie le valutazioni del Consulente, ha avuto quale scopo principale la determinazione del Valore di Vendita delle azioni ai sensi dell'art.2505-bis,



comma 1, del Codice Civile. Di conseguenza, il valore economico riferito a CRU determinato dagli Amministratori non può essere utilizzato per finalità diverse.

In particolare, il Valore di Vendita delle azioni è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione considerando il valore minimo all'interno dell'intervallo determinato con il metodo del DDM.

Ciò premesso, le principali considerazioni sui metodi di valutazione selezionati dagli Amministratori sono di seguito riportate:

- i metodi di valutazione adottati dal Consulente e ripresi dal Consiglio di Amministrazione risultano comunemente accettati ed utilizzati nell'ambito delle valutazioni di realtà operanti nel settore di riferimento. Tali metodi, infatti, consentono di cogliere le caratteristiche specifiche della realtà oggetto di valutazione e di esprimerne le diverse componenti di valore;
- la scelta del Consulente ripresa dal Consiglio di Amministrazione di adottare, per la determinazione del valore economico di CRU, le metodologie descritte al paragrafo 5.2 risulta, anche alla luce della prassi di mercato e delle considerazioni da svolgere nella determinazione del Valore di Vendita delle azioni, ragionevole e non arbitraria. Inoltre, la relazione predisposta dagli Amministratori per illustrare l'operazione in esame descrive, ancorché sinteticamente, le caratteristiche delle diverse metodologie utilizzate e le modalità della loro applicazione;
- nella scelta dei metodi di valutazione gli Amministratori hanno applicato metodologie che consentono di tener conto sia della consistenza patrimoniale che delle prospettive reddituali della Banca.

9 Limiti e difficoltà incontrati nello svolgimento del nostro incarico

Relativamente alle principali difficoltà ed ai limiti incontrati nello svolgimento del presente incarico, in aggiunta a quanto già espresso dagli Amministratori, si segnala quanto segue:

- l'applicazione del metodo del DDM descritto in precedenza per la valorizzazione di CRU ha previsto l'utilizzo di stime economico-finanziarie prospettive che sono per loro natura aleatorie e soggette a significativi cambiamenti di scenario di mercato e di scenario macroeconomico;
- in aggiunta a quanto sopra, si evidenzia che, non essendo disponibili proiezioni economico-finanziarie specifiche della Banca, il Consulente ha utilizzato le Proiezioni CRU come sopra definite.
- l'applicazione di un metodo analitico è inoltre resa ulteriormente complessa in considerazione dell'attuale contesto macroeconomico e di mercato, caratterizzato da inconsueti livelli di volatilità riscontrabili su tutte le grandezze finanziarie determinanti ai fini della valutazione, e della conseguente difficoltà nella formulazione di previsioni, anche

di breve periodo, relative ai suddetti parametri di natura finanziaria che influenzano i valori oggetto di stima.

Le predette oggettive difficoltà sono state attentamente considerate ai fini della predisposizione della presente relazione sul Valore di Vendita delle azioni di CRU, redatta ai sensi dell'art.2505-bis, comma 1, del Codice Civile.

10 Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nella presente relazione e fermo restando quanto illustrato al precedente paragrafo 9, non siamo venuti a conoscenza di fatti o circostanze tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per la determinazione del Valore di Vendita delle azioni di Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A. non sia, limitatamente alla finalità per le quali esso è stato sviluppato, adeguato in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario e che esso non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del Valore di Vendita delle azioni.

La presente relazione è indirizzata al Consiglio di Amministrazione di Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A. ed è stata predisposta esclusivamente per le finalità di cui all'art.2505-bis, comma 1, del Codice Civile.

Tale relazione non potrà pertanto essere divulgata a soggetti terzi, fatta eccezione per gli azionisti di Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A. che ne facciano richiesta, purché per le finalità e nei limiti di cui al medesimo articolo, o comunque utilizzata per altro scopo, senza il nostro preventivo consenso scritto.


Terni, 29 febbraio 2016


KPMG S.p.A.



Alberto Mazzeschi
Socio








Allegato "F" al repertorio
n. 5547/2.367.

INTESA  SANPAOLO

ENGENIA S.A.

| | |
|---|---|
| <p><u>PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRANSFRONTALIERA di Engenia S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.</u></p> <p><u>ai sensi degli artt. 2501 - ter e 2505 del codice civile italiano e del D. L.vo italiano 30 maggio 2008, n. 108 e della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, sezione XIV.</u></p> | <p><u>PROJET DE FUSION - ABSORPTION TRANSFRONTALIÈRE entre Intesa Sanpaolo S.p.A. et Engenia S.A.</u></p> <p><u>conformément à l'article 2501 - ter et l'article 2505 du Code Civil italien et du Décret-législatif italien n. 108 du 30 mai 2008 et de la loi modifiée luxembourgeoise du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, section XIV.</u></p>  |
| <p><u>PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRANSFRONTALIERA di Engenia S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.</u></p> <p>Premesso che, nell'ambito del programma di semplificazione del gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito "Gruppo"), è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la scissione parziale di Intesa Sanpaolo Holding International S.A., a favore di Engenia S.A., avente ad oggetto la partecipazione detenuta in CIB Bank Ltd.;b) in esito a tale operazione, l'incorporazione di Engenia S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.; <p>e premesso altresì che</p> <ul style="list-style-type: none">(c) Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene e deterrà, all'esito della predetta scissione, il 100% del capitale sociale di Engenia S.A.; <p>il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Intesa Sanpaolo S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede sociale in Italia, a Torino, piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, a Milano, via Monte di Pietà 8, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 8.731.874.498,36 codice | <p><u>PROJET DE FUSION - ABSORPTION TRANSFRONTALIÈRE entre Engenia S.A. et Intesa Sanpaolo S.p.A.</u></p> <p>Attendu que, dans le cadre du programme de simplification du "Groupe Intesa Sanpaolo" (ci-après le « Groupe »), il est prévu:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la scission partielle de Intesa Sanpaolo Holding International S.A., en faveur de Engenia S.A., concernant la participation dans CIB Bank Ltd.;b) l'incorporation de Engenia S.A. dans Intesa Sanpaolo S.p.A., en raison de cette opération; <p>et attendu, en outre, que</p> <ul style="list-style-type: none">(c) Intesa Sanpaolo S.p.A. détient et se trouvera à détenir, après la réalisation de la susmentionnée scission, 100% du capital social de Engenia S.A.; <p>le Conseil de Gestion et le Conseil d'Administration, respectivement, de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Intesa Sanpaolo S.p.A., société par actions de droit italien, ayant son siège social au 156 Piazza San Carlo, Torino, Italie, et un siège secondaire de représentation permanente au 8 via Monte di Pietà, Milano, Italie, au capital social de 8.731.874.498,36 euros entièrement   |

| | |
|--|--|
| <p>fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158 (di seguito "ISP" o "Società Incorporante");</p> <p>Engenia S.A., société anonyme di diritto lussemburghese, con sede legale L-1724 Luxembourg, 19-21 Boulevard du Prince Henri, capitale sociale di Euro 31.000, iscritta presso il Registro di Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B 203932 (di seguito "Engenia" o "Società Incorporata");</p> <p>hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione transfrontaliera (il "Progetto di Fusione"), nel rispetto di quanto disposto dalla cennata disciplina e di ogni altra norma applicabile alle due società interessate.</p> | <p>libéré, code fiscal et numéro d'inscription au registre des Entreprises de Turin 00799960158 (en abrégé "ISP" ou "Société Absorbante");</p> <p>Engenia S.A. société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724, Luxembourg, au capital social de 31.000 euros, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203932 (ci-après "Engenia" ou "Société Absorbée");</p> <p>ont convenu et arrêté le projet de fusion transfrontalière suivant (ci-après le "Projet de Fusion") conformément aux réglementations ci-dessus mentionnées et aux autres dispositions réglementaires applicables aux deux entités concernées.</p> |
| <p>1. FORMA, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE</p> <p>a) LA SOCIETÀ INCORPORANTE</p> <p>ISP è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Torino, piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà 8, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 8.731.874.498,36 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158.</p> <p>La Società Incorporante è iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.</p> <p>La Società Incorporante ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente o anche indirettamente per il tramite di società controllate.</p> <p>Il capitale sociale della Società Incorporante di 8.731.874.498,36 euro è diviso in n.</p> | <p>1. FORME, DÉNOMINATION ET SIÈGE DES SOCIÉTÉS PARTICIPANTES À LA FUSION</p> <p>a) LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE</p> <p>ISP est une société par actions de droit italien, ayant son siège social 156, Piazza San Carlo à Turin, et un siège secondaire de représentation permanente au 8 via Monte di Pietà, Milano, au capital social de 8.731.874.498,36 euros, entièrement libéré, code fiscal et numéro d'inscription au Registre des Entreprises de Turin 00799960158.</p> <p>La Société Absorbante est inscrite au Registre des Banques, et est la société tête du Groupe Bancaire Intesa Sanpaolo, Groupe enregistré au Registre des Groupes Bancaires, Membre du « Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi » et du « Fondo Nazionale di Garanzia ».</p> <p>La Société Absorbante a pour objet social le recueil de l'épargne et la fourniture de crédit sous diverses formes, soit directement soit par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle.</p> <p>Le capital social de la Société Absorbante d'un montant de 8.731.874.498,36 euros, est divisé en</p> |




[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

| | |
|---|--|
| <p>15.859.575.782 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili. Le azioni della Società Incorporante sono ammesse alla quotazione della Borsa di Milano («Borsa Italiana»).</p> <p>L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.</p> <p>Ai fini della fusione la Società Incorporante utilizzerà il bilancio al 31 dicembre 2015.</p> <p>La durata della Società Incorporante scadrà il 31 dicembre 2100, salvo proroga.</p> | <p>15.859.575.782 actions ordinaires et 932.490.561 actions d'épargne non convertibles. Les actions de la Société Absorbante sont admises à la cotation à la bourse de Milan («Borsa Italiana»).</p> <p>Son exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de la même année.</p> <p>Pour les fins de la fusion la Société Absorbante utilisera le bilan clos le 31 décembre 2015.</p> <p>La durée de la Société Absorbante expirera le 31 décembre 2100, sauf prorogation.</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>b) LA SOCIETA' INCORPORATA</p> <p>Engenia è una società di diritto lussemburghese ("société anonyme") con sede legale in Lussemburgo, 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724, e ha per oggetto l'acquisizione, la vendita, la valorizzazione e la gestione di beni immobili in Lussemburgo o all'estero.</p> <p>Engenia potrà inoltre assumere partecipazioni in qualsiasi forma in società o imprese commerciali, industriali, finanziarie o di altra natura, lussemburghesi o estere.</p> <p>Engenia potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale o che possono agevolare il raggiungimento.</p> <p>Il capitale sociale della Società Incorporata è di Euro 31.000, diviso in 31.000 azioni.</p> <p>L'esercizio sociale della Società Incorporata inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.</p> <p>La situazione patrimoniale al 17 febbraio 2016, redatta ai fini della fusione, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 febbraio 2016.</p> <p>La Società Incorporata è stata costituita per una durata illimitata.</p> | <p>b) LA SOCIETE ABSORBÉE</p> <p>Engenia est une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social en Luxembourg, 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724, et qui a pour objet l'acquisition, la vente, la valorisation ainsi que la gestion de tous biens immobiliers sis à Luxembourg ou à l'étranger.</p> <p>Engenia peut aussi prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères.</p> <p>En outre, Engenia peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.</p> <p>Le capital social de la Société Absorbée est de 31.000 euros, divisé en 31.000 actions.</p> <p>L'exercice social de la Société Absorbée commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de la même année.</p> <p>La situation comptable de la Société Absorbée à la date du 17 février 2016, préparée pour les fins de la fusion, a été approuvée par le Conseil d'Administration en date du 29 février 2016.</p> <p>La Société Absorbée a été constituée avec une durée illimitée.</p> |
|--|--|




[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | |
|--|---|
| <p>2. MOTIVI E SCOPI DELLA FUSIONE</p> <p>La fusione produrrà la semplificazione amministrativa, l'ottimizzazione e la realizzazione di economie di scala, permettendo, in tal modo, di ridurre i costi di gestione del Gruppo.</p> <p>In particolare, la fusione permetterà di accorciare la catena del controllo e di ottenere una ulteriore semplificazione del processo decisionale, oltre a una riduzione dei costi e a una governance più efficace.</p> | <p>2. MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION</p> <p>La fusion sera source de simplification administrative, d'optimisation et de réalisation d'économies d'échelle, permettant ainsi de réduire les coûts de fonctionnement du Groupe.</p> <p>En particulier, la fusion permettra de raccourcir la chaîne de contrôle et d'atteindre une simplification accrue de l'organisation décisionnelle en plus d'une réduction des coûts et de l'obtention d'une gouvernance plus efficace.</p> |
| <p>3. LEGGE REGOLATRICE</p> <p>ISP è una società di diritto italiano, con sede legale a Torino; Engenia è una società di diritto lussemburghese, con sede legale a Lussemburgo.</p> <p>Le società partecipanti alla fusione sono regolate dalle rispettive leggi nazionali, in particolare dai rispettivi recepimenti della Direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 in materia di fusioni transfrontaliere delle società di capitali e, in via sussidiaria, dalla sopracitata normativa comunitaria.</p> <p>La fusione per incorporazione di Engenia in ISP (la "Fusione") sarà realizzata per mezzo di una fusione transfrontaliera ai sensi della direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, ai sensi del decreto legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (il "Decreto") e del Codice civile italiano e della legge lussemburghese 10 agosto 1915, sezione XIV, articoli 278 ss., concernente le società commerciali.</p> <p>La società ISP, all'esito della Fusione, sarà regolata dalla legge italiana.</p> | <p>3. LOI APPLICABLE</p> <p>ISP est une société de droit italien ayant son siège social à Turin; Engenia est une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à Luxembourg.</p> <p>Les sociétés concernées par la fusion sont soumises à leurs législations nationales respectives, en particulier aux respectives transpositions nationales de la Directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et, subsidiairement, à la norme communautaire précitée.</p> <p>La fusion par absorption de Engenia par ISP (la "Fusion") sera réalisée par voie de fusion transfrontalière, au sens de la directive 2005/56/CE du 26 Octobre 2005, au sens du décret législatif n. 108 du 30 mai 2008 (le "Décret") et du code civil italien et au sens de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, section XIV, articles 278 et suivants, concernant les sociétés commerciales.</p> <p>La société ISP, après réalisation de la Fusion, demeurera soumise à la loi italienne.</p> |
| <p>4. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA FUSIONE</p> <p>La Fusione sarà eseguita mediante incorporazione di Engenia in ISP.</p> | <p>4. MODALITÉS DE RÉALISATION DE LA FUSION</p> <p>La Fusion sera réalisée au moyen d'une fusion-absorption de Engenia par ISP.</p> |




man

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

| | |
|---|---|
| <p>Alla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporata si estinguerà, con annullamento e senza concambio delle azioni rappresentative del suo capitale sociale (nei termini di cui all'articolo 6 del presente Progetto di Fusione). La Società Incorporante conserverà la sua forma, la denominazione e la sede sociale attuali.</p> <p>La Società Incorporata trasferirà, alle condizioni di seguito espresse, alla Società Incorporante tutti i suoi beni, diritti e obbligazioni, senza eccezioni o riserve, che risultino alla data di efficacia della Fusione.</p> <p>La Società Incorporante acquisirà, conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la proprietà di tutti i beni e diritti della Società Incorporata, compresi quelli che non siano espressamente evincibili, anche in quanto omessi, dal presente Progetto di Fusione e dalla contabilità della Società Incorporata.</p> <p>Per effetto della Fusione ISP assumerà automaticamente tutte le obbligazioni e tutte le passività della Società Incorporata.</p> <p>La Fusione produrrà i suoi effetti giuridici, fiscali e contabili a decorrere dalla data che sarà stabilita nell'atto di Fusione, ai sensi dell'articolo 8 del presente Progetto di Fusione.</p> <p>Il patrimonio della Società Incorporata sarà trasferito alla Società Incorporante nello stato in cui si trovi alla data di efficacia della Fusione.</p> | <p>À la date de la réalisation définitive de la Fusion, la Société Absorbée disparaîtra, avec annulation et sans échange des actions composant son capital (conformément à l'Article 6 du présent Projet de Fusion). La Société Absorbante conservera sa forme actuelle, dénomination et siège social.</p> <p>La Société Absorbée transmettra sous les conditions énoncées ci-après, à la Société Absorbante l'ensemble de ses biens, droits et obligations, sans exception ni réserve, tel qu'existant à la date de réalisation de la Fusion.</p> <p>La Société Absorbante acquerra, en conséquence, à partir de la date de réalisation de la Fusion, la propriété de l'ensemble des biens et droits de la Société Absorbée, y compris ceux qui ne seraient pas identifiés comme ceux qui auraient été omis, tant au présent Projet de Fusion, que dans la comptabilité de la Société Absorbée.</p> <p>Par l'effet de la Fusion, ISP assumera automatiquement toutes les obligations et l'ensemble du passif de la Société Absorbée.</p> <p>La Fusion produira ses effets sur le plan juridique, fiscal et comptable à compter de la date qui sera déterminée dans l'Acte de Fusion, au sens de l'Article 8 du présent Projet de Fusion.</p> <p>Le patrimoine de la Société Absorbée sera dévolu à la Société Absorbante dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de la Fusion.</p> |
| <p>5. DATA DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI DELLE SOCIETA' UTILIZZATE AI FINI DELLA FUSIONE</p> <p>Le situazioni patrimoniali utilizzate dalla Società Incorporata e dalla Società Incorporante al fine della presente Fusione sono riferite al 31 dicembre 2015 per ISP (che utilizzerà a tal fine il bilancio approvato dal Consiglio di Sorveglianza) e al 17 febbraio 2016 per Engenia.</p> <p>La Società Incorporata apporterà alla Società Incorporante il suo attivo, con relativa assunzione delle passività, il tutto ai valori</p> | <p>5. DATE DES COMPTES DES SOCIÉTÉS UTILISÉS POUR LA FUSION</p> <p>Les comptes de référence de la Société Absorbée et de la Société Absorbante utilisés pour la présente Fusion sont au 31 décembre 2015 pour ISP (en utilisant à cet effet le compte de son dernier exercice social clos le 31 décembre 2015, approuvé par le Conseil de Surveillance) et au 17 février 2016 pour Engenia.</p> <p>La Société Absorbée fera apport à la Société Absorbante de son actif, avec la prise en charge de son passif, pour leurs valeurs comptables telles</p> |




[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


| | |
|--|--|
| <p>contabili risultanti al momento del perfezionamento della Fusione.</p> | <p>qu'elles apparaitront à la date de la réalisation de la Fusion.</p> |
| <p>6. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE</p> <p>Poiché la Società Incorporata è interamente detenuta dalla Società Incorporante, non si provvederà ad alcun aumento del capitale sociale di ISP né all'emissione di nuove azioni in conseguenza della Fusione.</p> <p>Pertanto, non si provvede alla determinazione di un rapporto di cambio.</p> <p>Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società Incorporata verranno annullate senza concambio.</p> | <p>6. RAPPORT D'ÉCHANGE ET MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE</p> <p>Dans la mesure où la Société Absorbée est entièrement détenue par la Société Absorbante, il n'y aura aucune augmentation du capital social de ISP ni émission d'actions nouvelles en conséquence de la Fusion.</p> <p>Par conséquent, il n'y a pas de détermination de rapport d'échange.</p> <p>Les actions représentant la totalité du capital de la Société Absorbée seront annulées sans échange.</p> |
| <p>7. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE</p> <p>Non prevedendosi alcun aumento di capitale, lo statuto della Società Incorporante non subirà modifiche per effetto della Fusione.</p> <p>L'operazione di fusione è oggetto delle relazioni del Consiglio di Gestione della Società Incorporante e del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporata, che illustrano e giustificano l'operazione in termini economici e giuridici.</p> <p>All'allegato A del presente Progetto di Fusione viene riportato lo Statuto della Società Incorporante vigente alla data del 23 febbraio 2016. L'Allegato A costituisce parte integrante del Progetto di Fusione.</p> <p>Peraltro, si informa che in data 26 febbraio 2016 sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti di ISP l'approvazione di un nuovo statuto sociale, in connessione con la prospettata modifica del modello di amministrazione e controllo della banca.</p> <p>All'Allegato B del presente Progetto di Fusione viene riportato lo Statuto che sarà sottoposto all'Assemblea degli azionisti. L'Allegato B</p> | <p>7. STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE</p> <p>Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés suite à la Fusion, celle-ci n'entraînant aucune augmentation du capital.</p> <p>L'opération de fusion a fait l'objet d'un rapport du conseil de Gestion de la Société Absorbante et du Conseil d'Administration de la Société Absorbée expliquant et justifiant du point de vue économique et juridique le Projet de Fusion.</p> <p>En Annexe A au présent Projet de Fusion figurent les statuts de la Société Absorbante en vigueur à la date du 23 février 2016. L'Annexe A fait intégralement partie de ce Projet de Fusion.</p> <p>D'autre part, il convient de noter qu'en date du 26 février 2016, il sera soumis à l'Assemblée des actionnaires de ISP l'approbation de nouveaux statuts en relation avec la modification du modèle d'administration et de contrôle de la Banque.</p> <p>Figure à l'Annexe B du présent Projet de Fusion le projet des statuts qui seront soumis à l'Assemblée des actionnaires. L'Annexe B fait partie intégrante</p> |




man

[Handwritten signature]

le



| | |
|---|--|
| <p>costituisce parte integrante del Progetto di Fusione.</p> | <p>du Projet de Fusion.</p> |
| <p>8. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE</p> <p>La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di Fusione previsto dalla normativa italiana. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'iscrizione prevista dall'art. 2504-bis del codice civile italiano.</p> | <p>8. DATE D'EFFET DE LA FUSION</p> <p>La Fusion prendra effet à compter de la date fixée dans l'Acte de Fusion prévu par la législation italienne. La date de réalisation de la Fusion peut également être consécutive à la date du enregistrement prévu par l'article 2504-bis du code civil italien.</p> |
| <p>9. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE</p> <p>Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.</p> | <p>9. DATE D'IMPUTATION DES OPERATIONS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE AU BILAN DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE</p> <p>Les opérations de la Société Absorbée seront inscrites comptablement et fiscalement chez la Société Absorbante, à compter de la date de réalisation de la Fusion.</p> |
| <p>10. DIRITTI RISERVATI A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI</p> <p>Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di azionisti o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.</p> | <p>10. DROITS RÉSERVÉS À DES CATÉGORIES PARTICULIÈRES D'ACTIONNAIRES ET AUX DÉTENTEURS DE TITRES AUTRES QUE DES ACTIONS</p> <p>Il n'est prévu aucun traitement particulier pour des catégories spécifiques d'actionnaires ou pour des détenteurs de titres autres que des actions sur les sociétés participant à la Fusion.</p> |
| <p>11. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE</p> <p>Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori o dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla Fusione.</p> <p>Realizzandosi la Fusione con modalità semplificate, non si provvederà alla nomina degli esperti.</p> | <p>11. AVANTAGES PARTICULIERS EN FAVEUR DES ADMINISTRATEURS ET DES MEMBRES DES ORGANES DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS PARTICIPANT À LA FUSION</p> <p>Il n'est prévu aucun avantage particulier au profit des administrateurs ou des membres des organes de contrôle des sociétés participant à la Fusion.</p> <p>La Fusion étant du type simplifiée, il n'y aura pas lieu à une nomination d'experts.</p> |
| <p>12. PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.</p> | <p>12. PARTICIPATION DES SALARIÉS</p> |




[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

| | |
|--|---|
| <p>Le condizioni previste all'art. 19 del Decreto, in tema di partecipazione dei lavoratori, non sono applicabili in quanto:</p> <p>(a) Engenia non ha alcun lavoratore; (b) ISP non è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori.</p> | <p>Les conditions prévues à l'article 19 du Décret sur la participation des salariés ne sont pas applicables puisque:</p> <p>(a) Engenia n'a pas de salarié; (b) ISP n'a pas de régime de participation des salariés.</p> |
| <p>13. RIPERCUSSIONI OCCUPAZIONALI DELLA FUSIONE</p> <p>Dal momento che la Società Incorporata, alla data di efficacia della Fusione, non avrà alcun dipendente, la presente Fusione transfrontaliera non avrà alcuna ripercussione in termini occupazionali.</p> | <p>13. EFFETS DE LA FUSION SUR L'EMPLOI</p> <p>Etant précisé que la Société Absorbée, au moment de la réalisation de la Fusion, n'aura pas de salarié, cette fusion transfrontalière n'aura aucun impact en matière d'emploi.</p> |
| <p>14. AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE DI DELIBERAZIONE</p> <p>L'efficacia della Fusione è subordinata al preventivo verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efficacia della scissione parziale di Intesa Sanpaolo Holding International S.A. a favore di Engenia S.A.; - rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 ("TUB"); - approvazione della Fusione da parte degli organi competenti delle società partecipanti alla Fusione. | <p>14. AUTORISATIONS ET PROCÉDURES DE DELIBÉRATION</p> <p>La Fusion ne peut être réalisée que sous réserve de la réalisation préalable des conditions suspensives ci-après:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la réalisation de la scission partielle de Intesa Sanpaolo Holding International S.A. en faveur de Engenia S.A. ; - autorisation accordée par la Banque d'Italie, aux termes de l'article 57 de D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 ("TUB"); - approbation de la réalisation de la Fusion par les organes compétents des sociétés participant à la Fusion. |
| <p>15. ALTRE DISPOSIZIONI</p> <p>Le attività e le passività della Società Incorporata saranno trasferite alla Società Incorporante nel rispetto del principio contabile di continuità di valori.</p> <p>Il presente progetto di fusione transfrontaliera sarà depositato e iscritto, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 2005/56/EC e della normativa italiana, presso il Registro delle Imprese di Torino, competente territorialmente in base alla</p> | <p>15. AUTRES DISPOSITIONS</p> <p>Les actifs et passifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante d'un point de vue comptable italien dans la continuité des valeurs comptables.</p> <p>Le présent projet commun de fusion transfrontalière est déposé et enregistré, au sens de l'article 6 de la Directive 2005/56/EC et de la législation italienne, auprès du Registre des Entreprises de Turin, qui est compétent dans le</p> |



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

sede della Società Incorporante. Il Progetto di Fusione sarà inoltre perfezionato, ai sensi della normativa lussemburghese, per mezzo di atto notarile presso un notaio lussemburghese. L'atto sarà depositato, a cura del notaio rogante, nel registro di commercio e delle società del Lussemburgo e sarà pubblicato nel Memorial C, Registro delle Società, almeno un mese prima della riunione del Consiglio di Gestione della Società Incorporante (o altro organo competente) chiamato ad approvare detto progetto.

I creditori della Società Incorporante anteriori all'iscrizione del presente Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Torino, possono opporsi, ai sensi dell'art. 2503 del codice civile italiano e dell'art. 57 D. Lgs. no. 385 del 1 settembre 1993, entro 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino, della decisione che ha approvato la Fusione.

I creditori della Società Incorporata anteriori alla data di pubblicazione del certificato notarile lussemburghese previsto ai sensi dell'articolo 273 della legge del 1915 possono, entro due mesi da detta pubblicazione, chiedere al presidente del Tribunale distrettuale nella cui giurisdizione ha sede la Società Incorporata, la costituzione di garanzie a condizione che siano in grado di dimostrare in modo credibile che la Fusione costituisce un rischio per l'esercizio dei loro diritti e che la Società Incorporata non ha fornito loro garanzie adeguate.

Informazioni complete sulle modalità di esercizio dei diritti dei creditori della Società Incorporata possono essere ottenute gratuitamente presso la sede legale della Società Incorporata, ai sensi dell'articolo 262 della legge del 1915.

Le commissioni e le spese di esecuzione e l'esecuzione in forma notarile del progetto di fusione a mezzo di un notaio lussemburghese saranno a carico della Società Incorporante.



ressort du siège de la Société Absorbante. Le Projet de Fusion sera par ailleurs établi, au sens de la législation luxembourgeoise, par acte notarié passé devant un notaire luxembourgeois. L'acte sera déposé par le notaire instrumentant au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et il sera publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés un mois au moins avant la réunion du Conseil de Gestion de la Société Absorbante (ou autre organe compétent) qui doit délibérer sur ce projet.

Les créanciers de la Société Absorbante dont la créance est antérieure à la date de publication du présent Projet de Fusion auprès du Registre des entreprises de Turin, pourront s'opposer, au sens de l'art. 2503 du Code civil italien et de l'art. 57 de le Décret législatif no. 385 du 1 septembre 1993, dans les 15 jours à compter de la date d'enregistrement auprès du Registre des Sociétés de Turin, à la résolution qui a approuvé la Fusion.

Les créanciers de la Société Absorbée dont la créance est antérieure à la date de publication du certificat du notaire luxembourgeois prévue à l'article 273 de la Loi de 1915, peuvent, dans les deux mois suivant cette publication, demander au magistrat président la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la Société Absorbée a son siège social, la constitution de sûretés pour les créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la Fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la Société Absorbée ne leur a pas fourni de garanties adéquates.

Une information exhaustive sur les modalités d'exercice des droits des créanciers de la Société Absorbée peut être obtenue sans frais au siège social de la Société Absorbée, conformément à l'article 262 de la Loi de 1915.

Les frais et coûts de l'exécution et de la passation sous forme notariée de ce projet de fusion par un notaire luxembourgeois seront supportés par la Société Absorbante.



man



[Handwritten signature]

| | |
|---|--|
| <p>16. SCIoglimento DELLA SOCIETA' INCORPORATA</p> <p>La Società Incorporata si scioglierà automaticamente alla data di efficacia della Fusione per il semplice fatto del suo perfezionamento e per l'esecuzione delle connesse formalità pubblicitarie prescritte dal diritto italiano.</p> <p>Il totale delle passività della Società Incorporata sarà trasferito alla Società Incorporante. Lo scioglimento della Società Incorporata per effetto della Fusione avverrà senza liquidazione.</p> | <p>16. DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE</p> <p>La Société Absorbée se trouvera dissoute de plein droit à la date de réalisation de la Fusion par le seul fait de la réalisation définitive de la Fusion et des formalités de publication annexes au droit italien.</p> <p>L'ensemble du passif de la Société Absorbée devant être transmis à la Société Absorbante. La dissolution de la Société Absorbée interviendra du seul fait de la Fusion, et ne sera suivie d'aucune opération de liquidation de la Société Absorbée.</p> |
| <p>Torino, 23 febbraio, 2016 Lussemburgo, 29 febbraio 2016</p> <p>Per il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.</p> <p>Il Presidente</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Per il Consiglio di Amministrazione di Engenia S.A.</p> <p>Il Presidente</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> | <p>Torino, 23 février 2016 Luxembourg, 29 février 2016</p> <p>Pour le Conseil de Gestion de Intesa Sanpaolo S.p.A.</p> <p>Le Président</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Pour le Conseil d'Administration de Engenia S.A.</p> <p>Le Président</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> |
| <p>ALLEGATI</p> <p>ALLEGATO A : STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE VIGENTE ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2016</p> | <p>ANNEXES</p> <p>ANNEXE A: STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE EN VIGUEUR À LA DATE DU 23 FÉVRIER 2016</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ALLEGATO B: STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE CHE SARA' SOTTOPOSTO ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 26 FEBBRAIO 2016</p> | <p>ANNEXE B : STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE QUI SERONT SOU MIS A L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES LE 26 FÉVRIER 2016</p> |
|--|---|

man



[Handwritten signature]



man

[Handwritten mark]



Allegato A)

Statuto della Società Incorporante
vigente alla data del 23 febbraio 2016

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.874.498,36, diviso in n. 16.792.066.343 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.859.575.782 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più *tranche*, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

5.4.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;

2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);

3) delibera sulla distribuzione degli utili;

4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;

5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;

6) approva altresì:

i) le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione,

ii) i piani basati su strumenti finanziari,

iii) i criteri per la determinazione dei compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.



7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge. L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO


Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti.

Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9.- Nomina del Presidente e del Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.

16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa. Esso cura l'attuazione degli indirizzi strategici come pure delle politiche di governo dei rischi definiti e approvati, per la Società e per il Gruppo, dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

Al Consiglio di Gestione spetta anche il compito di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema informativo.

17.2.- Competenze non delegabili.

Ferme le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono altresì non delegabili le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine al complessivo assetto di governo, al modello di business, agli indirizzi strategici della Società e del Gruppo, in merito alle politiche di governo dei rischi nonché in ordine all'assunzione o cessione di partecipazioni strategiche attribuite alla competenza del Consiglio di Sorveglianza, come previsto dall'Articolo 25.1.2 dello Statuto;
- b) la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2, lett. a) dello Statuto;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la predisposizione dell'assetto organizzativo e di governo societario da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza come previsto dall'Articolo 25.1.1 e la valutazione della correlativa adeguatezza, nonché la predisposizione dei sistemi contabili e di rendicontazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.2;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo in conformità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi definiti e approvati dal Consiglio di Sorveglianza, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24

febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri e mezzi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-bis;

- l) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
 - m) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;
 - n) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
 - o) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
 - p) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;
 - q) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;
 - r) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;
 - s) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
 - t) la formulazione di proposte in ordine ai sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, attribuiti alla competenza del Consiglio di Sorveglianza, come previsto dall'Articolo 25.1.2 dello Statuto.
- Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).
- Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), m), n), q) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'Articolo 25.1.3 dello Statuto. Il Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, con periodicità almeno mensile fornisce al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'Articolo 25.1.2 dello Statuto.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;

- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera p) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera r) dello stesso Articolo 17.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi strategici determinati dagli Organi sociali.

Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri e i mezzi.

20.2.- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.


21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima. Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.



Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4.

22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

23.2.- **Votazione.**

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue. I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- **Parità di quoziente e ballottaggio.**

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- **Meccanismo suppletivo.**

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

23.5.- **Consigliere nominato dalla minoranza.**

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituito provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

23.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di questo criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente. Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa. Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.

Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

24.10.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo e sempre nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:

- a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- e. nomina e revoca, con delibera debitamente motivata, i responsabili delle funzioni di conformità alle norme, di controllo dei rischi e di internal audit;
- f. definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo e di governo societario della Società;
- g. assume la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo.



mem

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza:

a. definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici, come pure le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del Gruppo e le loro modifiche; autorizza le seguenti operazioni di rilievo strategico:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
 - (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
 - (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
 - (iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:
 - I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;
 - II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;
 - III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;
 - IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;
 - (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;
 - (vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.
- b. definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;

- c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- d. definisce i sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza;
- e. approva i sistemi contabili e di rendicontazione;
- f. supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società.

Al Consiglio di Sorveglianza spetta l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche come definite dalle disposizioni regolamentari applicabili.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni di rilievo strategico previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a sub (ii) e (iii).

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
- b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo Interno.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti ed in conformità con le disposizioni regolamentari, un apposito Comitato per il Controllo Interno, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.



Man



Man

h

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo Interno sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo Interno con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo Interno previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo Interno è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine ha funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e svolge altresì gli ulteriori compiti ad esso assegnati dalle disposizioni regolamentari.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri. Il Comitato Rischi supporta l'esercizio delle funzioni di supervisione strategica in materia di rischi e sistema dei controlli interni spettanti al Consiglio di Sorveglianza, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni regolamentari.

25.6.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione destinate al Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti gli indirizzi strategici della Società e del Gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;



- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni e competenze di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Requisiti statuari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

34.1.- Disposizione transitoria.

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

34.2.- Requisiti di onorabilità.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.


Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.
Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Statuts de la Société Absorbante
en vigueur à la date du 23 février 2016

TITRE I

CONSTITUTION, DÉNOMINATION, SIÈGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ

Article 1. Dénomination.

1.1.- La société se dénomme « Intesa Sanpaolo S.p.A. », sans contrainte de représentation graphique. Dans le cadre de l'utilisation des marques et des signes distinctifs de la société et du groupe, les mots qui composent la dénomination pourront être combinés entre eux, même de manière différente. La Société peut utiliser, comme marques et signes distinctifs, les dénominations et/ou les marques utilisées au cas par cas, par cette dernière et/ou par les sociétés absorbées.

1.2.- La société est une Banque en vertu du décret législatif italien N° 385 du 1er septembre 1993.

Article 2. Siège.

2.1.- Le siège de la société est à Turin et son siège secondaire est à Milan. Les fonctions centrales sont réparties entre Milan et Turin, la « Fonction Administration, Comptes annuels, Fiscalité », la « Fonction Audit Interne » et le « Secrétariat Général » seront à Turin.

2.2.- Elle peut ouvrir et fermer, sous réserve des autorisations préalables requises par la législation en vigueur, des sièges secondaires, des succursales et des bureaux de représentation en Italie et à l'International.

Article 3. Durée.

La durée de la société est fixée jusqu'au 31 décembre 2100 et pourra être prorogée.

TITRE II

OBJET SOCIAL

Article 4. Objet social.

4.1.- La société a pour objet la collecte de l'épargne et l'exercice du crédit sous ses différentes formes, directement et par l'intermédiaire de filiales. Pour ce faire, elle peut accomplir, en respectant la réglementation en vigueur et après l'obtention des autorisations nécessaires, directement ou par l'intermédiaire de filiales, toutes les opérations et les services bancaires, financiers, y compris la constitution et la gestion de formules de retraite ouvertes ou fermées, ainsi que toute autre opération instrumentale ou connexe à la réalisation de l'objet social.

4.2.- En sa qualité de Maison mère du groupe bancaire « Intesa Sanpaolo », en application de l'art. 61 du décret législatif italien N° 385 du 1er septembre 1993, la Société dicte, dans le cadre de l'exercice de l'activité de direction et de coordination, des règles aux membres du groupe, au regard aussi de l'exécution des instructions données par les Autorités de surveillance et dans l'intérêt de la stabilité du groupe.

4.3.- La société exerce les fonctions de direction du conglomérat financier lui étant rattaché, en application de l'art. 3 du décret législatif italien N° 142 du 30 mai 2005.

TITRE III

CAPITAL ET ACTIONS

Article 5. Capital social.

5.1.- Le capital social souscrit et versé s'élève à 8 731 874 498,36 euros, divisé en 16 792 066 343 actions d'une valeur nominale de 0,52 euro chacune, dont 15 859 575 782 actions ordinaires et 932 490 561 actions d'épargne non convertibles.

5.2.- L'Assemblée générale extraordinaire peut décider d'affecter des bénéfices aux salariés de la Société ou de filiales par le biais de l'émission d'instruments financiers conformes à la réglementation en vigueur à cette période.

5.3.- L'Assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2014, a accordé au Conseil de gestion (i) une délégation, aux termes de l'art. 2443 du Code civil italien, pour augmenter gratuitement le capital social d'ici le 28 février 2018, éventuellement en plusieurs fois, pour un montant maximum de 53 101 088,56 euros, par le biais de l'émission d'un nombre maximum de 102 117 478 actions ordinaires Intesa Sanpaolo, ayant les mêmes caractéristiques que celles en circulation au moment de l'affectation, avec jouissance régulière, à affecter aux destinataires du « Plan d'Investissement » approuvé le même jour, aux conditions et selon les termes et modalités prévus par le Plan d'Investissement ; le tout par affectation, aux termes de l'art. 2349 du Code civil italien, du montant correspondant maximum de bénéfices et/ou de réserves de bénéfice tel que résultant des derniers états financiers approuvés ; et (ii) les pouvoirs les plus larges pour identifier promptement les bénéfices et/ou réserves de bénéfice résultant des derniers états financiers approuvés à affecter conformément au point (i) qui précède, avec mandat pour effectuer les comptabilisations opportunes suite aux opérations d'émission, dans le respect de la loi et des principes comptables s'appliquant au cas par cas.

5.4 - L'assemblée extraordinaire du 8 mai 2014 a accordé au Conseil de gestion, en application des articles 2441, huitième alinéa et 2443 du Code civil italien, une délégation pour augmenter le capital social à titre onéreux, pour un montant maximum de 213 073 650,40 euros, à l'exclusion du droit d'option en faveur des salariés, limité au montant des souscriptions, en une ou plusieurs fois, d'ici le 28 février 2018, avec l'émission d'un nombre maximum de 409 757 020 actions, à un prix qui prévoie une réduction par rapport à la valeur vénale des actions ordinaires d'Intesa Sanpaolo, à mettre au service de la mise en œuvre du « plan d'investissement » approuvé à la même date. L'assemblée extraordinaire précitée a donné au Conseil de gestion les pouvoirs les plus larges pour : (i) définir le prix d'émission des actions ordinaires de nouvelle émission ; le prix d'émission sera déterminé en appliquant une réduction sur la valeur vénale du titre, calculée comme étant la moyenne des prix observés au cours des 30 jours précédant la date d'émission, étant entendu, en tout état de cause, qu'elle ne pourra pas être inférieure à la valeur nominale unitaire (0,52 euros) ; (ii) établir le nombre maximum d'actions ordinaires à émettre et à affecter en souscription aux salariés destinataires du plan d'investissement, aux conditions, selon les termes et modalités prévus et (iii) fixer l'échéancier pour l'exécution de la décision d'augmentation du capital.

Article 6. Domicile des actionnaires.

Le domicile des actionnaires, en ce qui concerne leurs relations avec la société, est celui qui résulte du le Livre des Associés.

TITRE IV

ASSEMBLÉE

Article 7. Assemblée générale.

7.1.- L'assemblée, régulièrement convoquée et constituée, représente la totalité des actionnaires. Ses décisions, prises conformément à la loi et aux Statuts, engagent tous les actionnaires, même s'ils ne sont pas présents ou sont en désaccord.

7.2.- L'Assemblée générale est ordinaire et extraordinaire en application de la loi.

7.3.- L'Assemblée ordinaire :

- 1) nomme, après en avoir fixé le nombre, et destitue les membres du Conseil de surveillance, fixe leurs indemnités conformément à l'Article 23.13 et élit un Président et deux Vice-présidents, selon les modalités précisées à l'article 23 ;
- 2) décide de la responsabilité des membres du Conseil de surveillance et, aux termes de l'art. 2393 et de l'art. 2409-*decies* du Code civil italien, de la responsabilité des membres du Conseil de gestion, sous réserve de la compétence du Conseil de surveillance aux termes de l'Article 25.1.1, lettre c) ;
- 3) statue sur l'affectation des résultats ;
- 4) sur proposition motivée du Conseil de surveillance, confie la mission de contrôle légal des comptes et, sur avis du Conseil de surveillance, révoque, le cas échéant, la mission confiée ;
- 5) approuve les comptes annuels si le Conseil de surveillance ne le fait pas ;
- 6) approuve de plus :
 - i) les politiques de rémunération des Conseillers de gestion,
 - ii) les plans basés sur les instruments financiers,
 - iii) les critères pour fixer les indemnités convenues en cas de résiliation anticipée du contrat de travail ou de cessation anticipée du mandat, ainsi que les limites de ces indemnités, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- 7) statue sur les autres questions que la réglementation en vigueur ou les Statuts lui réservent.

7.4.- L'Assemblée extraordinaire statue sur les modifications des Statuts, sur la nomination, la destitution, le remplacement et les pouvoirs des liquidateurs et sur toute autre question réservée à sa compétence par la réglementation.

Article 8. Convocation.

8.1.- L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil de gestion à chaque fois qu'il le juge opportun ou, conformément aux dispositions de l'art. 2367 du Code civil italien, à la demande des actionnaires représentant au moins un vingtième du capital social.

L'assemblée ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an dans les cent vingt jours suivant la clôture de l'exercice social. Si les conditions prévues par la loi sont réunies, l'Assemblée générale peut être convoquée dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la clôture de l'exercice social. Dans ce cas, le Conseil de gestion indique les motifs du renvoi dans le rapport prévu par l'art. 2428 du Code civil.

8.2.- Sous réserve des pouvoirs de convocation fixés par les autres dispositions légales, l'Assemblée générale peut aussi être convoquée par le Conseil de surveillance ou par au moins deux de ses membres, aux termes de l'art. 151-*bis* du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998.

8.3.- L'assemblée est convoquée au siège social ou ailleurs dans la commune où se trouve le siège social de la société par avis contenant les éléments requis par la loi. L'avis de convocation est publié dans les délais impartis par la loi sur le site Internet de la Société ainsi que selon les autres modalités prévues par la réglementation en vigueur.

8.4.- L'avis de convocation peut prévoir pour l'assemblée une deuxième convocation et, uniquement pour l'assemblée extraordinaire, une troisième convocation. Le Conseil de gestion peut décider que l'Assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est tenue en une seule séance, en excluant les convocations ultérieures à la première, en appliquant les majorités exigées par la réglementation applicable. Une telle décision est communiquée dans l'avis de convocation.

8.5.- Les actionnaires représentant, même conjointement, au moins un quarantième du capital social, peuvent demander, selon les délais, les limites et les modalités prévus par la loi, l'ajout dans la liste des sujets à traiter, en indiquant dans la question les autres sujets proposés par les actionnaires. Les ajouts à la liste des sujets que l'assemblée devra traiter, suite à telles demandes, sont communiqués selon les modalités prévues pour la publication de l'avis de convocation.

Article 9. Participation à l'Assemblée générale et vote.

9.1.- Peuvent participer à l'assemblée générale les personnes ayant droit de vote et pour lesquelles est parvenue à la société, dans les délais impartis par la loi, la communication de l'intermédiaire autorisé attestant leur légitimation.

9.2.- Chaque action ordinaire donne droit à une voix.

9.3.- Les personnes ayant droit de vote peuvent se faire représenter en assemblée conformément aux dispositions légales. La procuration peut être notifiée par voie électronique sur l'espace du site Internet de la société prévu pour ce faire ou bien par courrier électronique, selon les indications de l'avis de convocation.

9.4.- La société désigne, en le communiquant dans l'avis de convocation, pour chaque Assemblée, une ou plusieurs personnes auxquelles les titulaires du droit de vote peuvent donner, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, une procuration avec des indications de vote sur certaines ou sur toutes les propositions à l'ordre du jour. La procuration prend effet uniquement pour les propositions pour lesquelles des instructions de vote ont été données.

Article 10. Présidence et déroulement de l'Assemblée. Secrétaire.

10.1.- L'Assemblée est présidée par le Président du Conseil de surveillance, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, par le Vice-président du Conseil de surveillance qui occupe ses fonctions sans interruption depuis le plus longtemps ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé ; en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, par l'autre Vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement des personnes précitées, l'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil de gestion ou, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, par le Vice-président du Conseil de gestion le plus âgé, tel que défini plus haut ou, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, par l'autre Vice-président ; en cas d'absence ou d'empêchement de sa part aussi, par une autre personne désignée par l'Assemblée.

10.2.- Le Président de l'Assemblée a la charge de vérifier sa constitution en bonne et due forme, de constater le droit d'intervention et de vote des personnes habilitées et de constater la régularité des procurations, de diriger le débat et de superviser le déroulement des travaux de l'assemblée, d'établir les modalités de scrutin et de proclamer les résultats.

10.3.- Le président est secondé par un secrétaire, à savoir le secrétaire du Conseil de gestion ou bien, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, par la personne désignée par les présents lorsque le procès-verbal n'est pas dressé par un notaire ainsi que, éventuellement, par des personnes qu'il choisit à cet effet parmi les participants.

10.4.- Si le débat sur les sujets à l'ordre du jour ne s'épuise pas en un jour, l'assemblée peut décider de poursuivre la réunion le jour ouvrable suivant.


Article 11. Validité des délibérations.

Pour que l'assemblée constituée soit valable, ainsi que pour la validité de ses délibérations, la réglementation en vigueur s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 23 pour l'élection du Conseil de surveillance. Uniquement pour l'exécution des décisions, les dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'opérations avec des parties liées demeurent, telles que définies par les procédures internes de la Société, pour la mise en œuvre des dispositions réglementaires.

TITRE V

SYSTÈME D'ADMINISTRATION ET DE CONTRÔLE

Article 12. Système d'administration et de contrôle.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La société adopte le système moniste d'administration et de contrôle, en application des articles 2409-*octies* et suivants du Code civil italien.

SECTION PREMIÈRE – CONSEIL DE GESTION

Article 13. Conseil de gestion

13.1.- Composition.

L'administration de la Société est exercée par le Conseil de gestion, composé d'un minimum de 7 (sept) à un maximum de 11 (onze) membres, qui ne sont pas nécessairement des actionnaires, nommés par le Conseil de surveillance, qui fixe leur nombre au moment de leur nomination.

Sous réserve des contraintes réglementaires, il sera choisi parmi les Dirigeants de sociétés appartenant au Groupe bancaire Intesa Sanpaolo un nombre de membres du Conseil de gestion de: 2 (deux) si le Conseil de gestion se compose de 7 (sept) ou 8 (huit) membres ; 3 (trois), si le Conseil de gestion se compose de 9 (neuf) ou 10 (dix) membres ; 4 (quatre) si le Conseil de gestion se compose de 11 (onze) membres.

On ne tient pas compte dans le nombre de dirigeants fixé ci-dessus du Conseiller indiqué comme Conseiller délégué au sens de l'Article 25.1.1, lettre d) des Statuts qui est, au moment de la nomination ou est nommé ultérieurement Dirigeant d'une société appartenant au Groupe bancaire Intesa Sanpaolo.

Il faut réserver au genre le moins représenté, au moins la part de Conseillers fixée par la réglementation en vigueur en matière d'égalité d'accès aux organes d'administration et de contrôle des sociétés cotées sur les marchés réglementés.

13.2.- Conditions requises et incompatibilités.

Ne peuvent être nommés membres du Conseil de gestion les personnes se trouvant dans les situations d'inéligibilité ou de déchéance prévues par l'art. 2382 du Code civil italien, ou qui ne possèdent pas les qualités d'honorabilité, de professionnalisme et d'indépendance prévus par la législation et la réglementation. Un des membres au moins du Conseil de gestion doit posséder les qualités d'indépendance prévues à l'art. 148, troisième alinéa du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998.

Ne peuvent être nommés membres du Conseil de gestion, et si elles le sont, elles sont démisées de leurs fonctions, les personnes ayant dépassé la limite de quatre mandats d'administration, de direction ou de contrôle dans d'autres sociétés cotées ou leurs sociétés mères ou filiales (plusieurs mandats, jusqu'à un maximum de quatre, à l'intérieur d'un même groupe valent un et plus de quatre valent deux).

Demeurent, en tout état de cause, si elles sont plus rigoureuses, les causes d'inéligibilité et de déchéance ainsi que les limites de cumul des mandats prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Les membres du Conseil de surveillance ne peuvent pas être nommés aux fonctions de membres du Conseil de gestion pendant toute la durée du mandat qui leur a été attribué par l'Assemblée.

13.3.- Durée

Le mandat des membres du Conseil de gestion, selon les décisions du Conseil de surveillance, ne peut dépasser une période de trois exercices et leur mandat expire, sous réserve des dispositions de l'Article 13.8, à la date de la réunion du Conseil de surveillance convoquée pour l'approbation des comptes du dernier exercice de leur mandat. Ils peuvent être réélus.

13.4.- Intégration.

Si le nombre de membres du Conseil de gestion a été fixé à un nombre inférieur au maximum, le Conseil de surveillance peut à tout moment en augmenter le nombre, en respectant les dispositions de l'Article 13.1. Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire au même moment que celui de ceux en fonction au moment de leur nomination.

13.5.- Remplacements.

Si au cours de l'exercice, un ou plusieurs membres du Conseil de gestion quittent leurs fonctions, le Conseil de surveillance les remplacera sans délai, en respectant les dispositions des Articles 13.1 et 13.2.. Le mandat des membres ainsi désignés expire au même moment que celui de ceux en fonction au moment de leur nomination.

13.6.- Destitution.

Les membres du Conseil de gestion peuvent être destitués par le Conseil de surveillance à tout moment, sous réserve du droit du Conseiller destitué de réclamer des dommages et intérêts en cas de destitution sans juste motif.

Pour ce qui est des membres du Conseil de gestion choisis parmi les Dirigeants du Groupe bancaire Intesa Sanpaolo, la perte, pour une raison quelconque, de mandats ou de fonctions de direction occupées au moment de la nomination représente un juste motif de destitution, à moins que le Conseil de surveillance ne constate l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de maintenir le mandat.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

En cas de perte, quelle qu'en soit la raison, de la majorité des membres nommés à l'origine par le Conseil de surveillance, tout le Conseil de gestion est réputé démissionnaire à compter de la date d'entrée en fonction des nouveaux membres nommés. Ces derniers demeureront en fonction pour le reste de la durée prévue pour le Conseil de gestion démis.

13.8.- Cessation.

La fin du mandat du Conseil de gestion suite à l'expiration du délai prend effet au moment de sa reconstitution par le Conseil de surveillance. Pour renoncer aux fonctions des membres du Conseil de gestion, s'appliquent les dispositions de l'art. 2385 du Code civil italien.

13.9.- Nomination du Président et des Vice-présidents du Conseil de gestion. Secrétaire.

Le Conseil de surveillance, sur proposition du Comité Nominations visé à l'Article 25.5, en les choisissant parmi des membres autres que les Dirigeants visés à l'art. 13.1, 2e alinéa, des Statuts qui précèdent, nomment le Président du Conseil de gestion et nomme deux Vice-présidents exécutifs du Conseil de gestion.

De plus, le Conseil de gestion peut nommer un Secrétaire, qui n'est pas nécessairement l'un de ses membres.

Article 14. Indemnités pour le Conseil de gestion.

Les membres du Conseil de gestion ont le droit de percevoir, en plus du remboursement des frais engagés dans le cadre de leurs fonctions, une indemnité fixée par le Conseil de surveillance, après avoir consulté le Comité Rémunérations visé à l'Article 25.5.

Article 15. Rémunération des membres du Conseil de gestion titulaires de mandats particuliers.

La rémunération des membres du Conseil de gestion titulaires de mandats, missions ou délégations particuliers est fixée aux termes de l'Article 25.1.1, lettre a) des Statuts.

Article 16. Réunions et décisions du Conseil de gestion

16.1.- Lieu et convocation.

En règle générale, les réunions du Conseil de gestion, se tiennent en alternance au siège social de Turin et au siège secondaire de Milan de la société ou, exceptionnellement, dans un autre lieu situé sur le territoire italien. Les réunions ont lieu au moins une fois par mois et en tout état de cause à chaque fois que le Président du Conseil de gestion le juge nécessaire ou bien quand le Conseiller délégué ou au moins deux de ses membres en font la demande ; Le Conseil de gestion peut être convoqué dans les autres cas prévus par la loi.

Sur communication faite au Président du Conseil de gestion, le Conseil de gestion peut être convoqué par le Conseil de surveillance ou par ses membres, même un seul, aux termes de l'art. 151-bis du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998.

16.2.- Avis de convocation.

Le Conseil de gestion est convoqué moyennant un avis de convocation reportant l'ordre du jour des sujets à traiter et expédié, par tous moyens en mesure d'en prouver la bonne réception à chaque membre du Conseil de gestion et du Conseil de surveillance au moins quatre jours avant la date fixée pour la réunion et, en cas d'urgence, vingt-quatre heures avant. L'avis pourra également indiquer des lieux d'où participer à l'aide de systèmes de communication à distance, conformément à l'Article 16.3.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

16.3.- Réunions.

Les réunions du Conseil de gestion peuvent être valablement tenues par le biais de systèmes de communication à distance, à condition que soient garanties l'identification précise des personnes autorisées à participer, la possibilité pour tous les participants d'intervenir, en temps réel, sur tous les sujets et de prendre connaissance, recevoir et transmettre des documents. La présence du Président et du Secrétaire sur le lieu de convocation du Conseil de gestion, où la réunion sera considérée tenue, devra cependant être garantie.

16.4.- Validité et majorité.

Pour la validité des décisions du Conseil de gestion, il est nécessaire que soit présente à la réunion la majorité de ses membres en fonction. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 16.5 qui suit, les décisions sont prises à la majorité absolue des présents. En cas d'égalité, le vote du président prévaut.



16.5.- Décisions à la majorité qualifiée.

Sont valablement adoptées avec le vote favorable de la majorité des membres en fonction du Conseil de gestion les résolutions concernant :

- la nomination, la destitution, ainsi que l'attribution, la modification ou la révocation des pouvoirs du Conseiller délégué ;
- la nomination et la destitution, après consultation obligatoire du Conseil de surveillance, du Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables de la société visés à l'art. 154-bis du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998 et la détermination des moyens, pouvoirs et indemnités respectifs.
- l'attribution de mandats ou de délégations particuliers à un ou plusieurs Conseillers et la détermination de leurs pouvoirs.

Sont valablement adoptées, avec le vote favorable de la majorité des membres en fonction du Conseil de gestion et après avoir entendu l'avis obligatoire du Conseil de surveillance, les résolutions concernant la nomination, la destitution et la détermination des fonctions, compétences et indemnités des Directeurs généraux, prévus à l'Article 27 des Statuts.

16.6.- Procès-Verbaux et copies.

Les procès-verbaux des décisions du Conseil de gestion sont dressés et transcrits sur le registre des procès-verbaux par le Secrétaire et doivent être signés par le Président de la séance et par le secrétaire. Une Copie des procès-verbaux des réunions du Conseil de gestion est transmise sans délai au Président du Conseil de surveillance.

S'ils ne sont pas dressés par notaire, les copies et extraits des procès-verbaux sont constatés par la déclaration de conformité signée par le Président et par le Secrétaire.

Article 17. Pouvoirs du Conseil de gestion.

17.1.- Gestion de la Société.

La gestion de l'entreprise relève de la compétence du Conseil de gestion. Il veille à la mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques de maîtrise des risques définis et approuvés, pour la Société et pour le Groupe, par le Conseil de surveillance. Pour ce faire, il accomplit toutes les opérations nécessaires, utiles ou en tout état de cause opportunes pour la réalisation de l'objet social, qu'elles soient de gestion courante ou extraordinaire, y compris la faculté d'autoriser la levée ou la réduction d'hypothèques, éventuellement contre un paiement incomplet de la créance. Le Conseil d'Administration a aussi pour tâche d'assurer l'exhaustivité, l'adéquation, la fonctionnalité et la fiabilité du système informatique.

17.2.- Compétences ne pouvant pas être déléguées.

Sous réserve des compétences et des attributions du Conseil de surveillance prévues à l'Article 25.1, outre les questions ne pouvant pas être déléguées en application de la loi, ne peuvent non plus pas être déléguées les décisions concernant :

- a) la formulation de propositions quant à l'organisation globale de la gestion, au modèle d'entreprise, aux orientations stratégiques de la Société et du Groupe, concernant les politiques de maîtrise des risques ainsi que la prise ou la cession de participations stratégiques attribuées à la compétence du Conseil de surveillance, tel que prévu par l'Article 25.1.2 des Statuts ;
- b) la préparation de plans industriels et/ou financiers ainsi que des budgets de la Société et

du Groupe à soumettre au Conseil de surveillance aux termes de l'art. 2409-terdecies et de l'Article 25.1.2, lettre a) des Statuts ;

- c) la nomination et la destitution du Conseiller délégué, l'attribution, la modification ou la révocation des pouvoirs correspondants ;
- d) l'attribution de mandats ou de délégations particuliers à un ou plusieurs Conseillers et la détermination de leurs pouvoirs ;
- e) la nomination et la destitution d'un ou plusieurs Directeurs généraux, tel que prévu à l'Article 27 des Statuts, et la détermination de leurs pouvoirs ;
- f) la prise et la cession de participations qui impliquent des variations du Groupe bancaire ;
- g) la préparation de la structure organisationnelle et de gestion de la société à soumettre au Conseil de surveillance comme prévu par l'Article 25.1.1 et l'évaluation de l'adéquation correspondante, ainsi que la préparation des systèmes comptables et d'information à soumettre au Conseil de surveillance aux termes de l'Article 25.1.2 ;
- h) la détermination des critères pour la coordination et la direction des sociétés du Groupe conformément aux orientations stratégiques et aux politiques de maîtrise des risques définis et approuvés par le Conseil de surveillance, ainsi que la détermination des critères pour l'exécution des instructions de la Banque d'Italie ;
- i) après avoir entendu l'avis obligatoire du Conseil de surveillance, la nomination et la destitution du dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables de la société visés à l'art. 154-bis du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998 et la détermination des pouvoirs et moyens correspondants ; la surveillance prévue par le même art. 154-bis ;
- l) la rédaction du projet de comptes annuels et du projet de comptes consolidés ;
- m) les augmentations de capital déléguées aux termes de l'art. 2443 du Code civil italien, à l'exclusion en tout état de cause de la faculté d'adoption des résolutions visées au quatrième et cinquième alinéas de l'art. 2441 du Code civil italien ; l'émission d'obligations convertibles déléguée aux termes de l'art. 2420-ter du Code civil italien ;
- n) les obligations attribuées au Conseil de gestion par les articles 2446 et 2447 du Code civil italien ;
- o) la rédaction de projets de fusion ou de scission ;
- p) la préparation des opérations devant recevoir l'autorisation aux termes de l'Article 25.1.2 lettre a) ou l'approbation aux termes de l'Article 25.1.2 lettre c) du Conseil de surveillance, ainsi que la décision des opérations ayant une valeur unitaire supérieure à 3 % du capital réglementaire consolidé ;
- q) la définition des critères d'identification des opérations avec des parties liées à réserver à sa compétence ;
- r) la désignation des membres des organes des filiales, y compris les Conseillers exécutifs ;
- s) l'approbation et la modification des principaux règlements intérieurs ;
- t) la formulation de propositions concernant les systèmes d'incitation et de rémunération des personnes occupant des fonctions de haute direction au niveau organisationnel et opérationnel au sein de la Société, attribués à la compétence du Conseil de surveillance, tel que prévu par l'Article 25.1.2 des Statuts.

Le Conseil de gestion se voit également attribuer, de manière exclusive, dans le respect de l'art. 2436 du Code civil, les décisions concernant la fusion et la scission dans les cas prévus par les articles 2505 et 2505-bis du Code civil, sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'Article 25.1.2 lettre a).


Les résolutions prévues aux lettres précédentes c), d), m), n), q) sont adoptées sur proposition du Président du Conseil de gestion. Les résolutions prévues aux autres lettres sont adoptées sur initiative et proposition du Conseiller délégué. Le pouvoir de proposition de chaque Conseiller demeure.

17.3.- Délégations.

Pour certaines catégories d'actes et d'affaires, des pouvoirs spécifiques peuvent de plus être délégués à des Dirigeants, aux préposés aux différentes succursales ou à d'autres membres du personnel, en fixant les limites et les modalités d'exercice de la délégation, en prévoyant que les personnes déléguées puissent agir personnellement ou réunies en comité.

17.4.- Crédit spécial et préférentiel.

En ce qui concerne les activités de crédit spécial ou préférentiel régies par des réglementations spécifiques, des pouvoirs de décision et d'octroi à des banques du groupe pourront être également délégués, dans les limites et selon les critères qui feront l'objet de conventions entre les parties contractantes.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

17.5.- Exercice des délégations.


Le Conseil de gestion détermine les modalités selon lesquelles les décisions prises par les destinataires des délégations seront communiquées au Conseil.

17.6.- Information.

Le Conseil de gestion, à une fréquence mensuelle, est informé par le Conseiller délégué des dispositions de l'Article 19.3.

17.7.- Information au Conseil de surveillance.

Le Conseil de gestion, selon les prévisions d'un règlement prévu à cet effet, fournit promptement au Conseil de surveillance, et en tout état de cause au moins tous les trimestres, les informations visées à l'art. 150 du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998 pour l'exercice des compétences prévues à l'Article 25.1.3 des Statuts. Le Conseil de gestion, selon les prévisions d'un règlement prévu spécialement à cet effet fournit, au moins tous les mois, au Conseil de surveillance des informations sur l'évolution de la gestion sur la période et de comparaison avec le système pour l'exercice des compétences prévues à l'Article 25.1.2 des Statuts.



Article 18. Président du Conseil de gestion.

18.1.- Le Président du Conseil de gestion :

- a) convoque le Conseil de gestion, fixe l'ordre du jour en tenant compte des résolutions proposées par le Conseiller délégué et coordonne les travaux, en faisant en sorte que des informations adéquates sur les questions mises à l'ordre du jour soient fournies à tous les membres ;
- b) a la faculté d'engager des actions devant n'importe quelle autorité judiciaire ou administrative, y compris le pouvoir de porter plainte ainsi que de donner mandat ad litem éventuellement général, avec obligation d'informer le Conseil de gestion des décisions prises ;
- c) assure le suivi des relations avec les Autorités de surveillance, de concert avec le Conseiller délégué ;
- d) assure le suivi des relations avec le Conseil de surveillance et avec son Président ;
- e) veille à ce que le Conseil de surveillance reçoive ponctuellement les informations prévues par l'Article 17.7 des Statuts ;
- f) prend en charge, de concert avec le Président du Conseil de surveillance, la communication à l'extérieur des informations concernant la Société ;
- g) il exerce tous les autres pouvoirs prévus par ses fonctions.

18.2.- En cas d'urgence, (i) le président du Conseil de gestion ou, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, (ii) le Vice-président le plus âgé, selon les dispositions de l'Article 18.3, dans les deux cas de concert avec le Conseiller délégué, peut prendre des décisions au sujet de n'importe quelle opération relevant de la compétence du Conseil de gestion, à l'exception des questions ne pouvant pas être déléguées, relevant de la compétence du Conseil.

Selon les mêmes modalités, peuvent être adoptées, éventuellement par voie urgente, des résolutions faisant partie de celles ne pouvant pas être déléguées, visées à l'Article 17.2 des Statuts, concernant :

- des opérations ayant une valeur unitaire supérieure à 3 % du capital réglementaire consolidé et inférieure ou égale à 6 %, selon les dispositions de la lettre p) deuxième partie de l'Article 17.2 des Statuts, pourvu qu'il ne s'agisse pas de questions prévoyant la décision, l'approbation ou l'autorisation du Conseil de surveillance, aux termes de l'Article 25 des Statuts ;
- la désignation des membres des organes des filiales, selon les dispositions de la lettre r) du même Article 17.2.

En cas d'urgence, les décisions en matière d'octroi du crédit pourront être prises exclusivement par le Conseiller délégué.

Les décisions ainsi prises devront être communiquées au Conseil de gestion à la première réunion qui suit.

18.3.- Sous réserve des dispositions de l'Article 18.2, en cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil de gestion, le Vice-président du Conseil de gestion ayant plus d'ancienneté, à savoir celui qui occupe ses fonctions sans interruption depuis le plus longtemps ou, à égalité d'ancienneté, le plus âgé, en exerce les fonctions ; en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-

ci, les fonctions sont exercées par l'autre Vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, par le Conseiller délégué ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le membre du Conseil de gestion présent au siège ayant été nommé en premier et, en cas d'égalité, par le plus âgé.

Vis-à-vis des tiers, la signature du remplaçant du président prouve l'absence ou de l'empêchement de celui-ci.

Article 19. Conseiller délégué.

19.1.- Le Conseiller de Gestion, sur indication du Conseil de surveillance, élit parmi ses membres un Conseiller délégué à la majorité qualifiée visée à l'Article 16.5.

19.2.- Le Conseiller délégué est le Chef de l'Exécutif et supervise la gestion interne dans le cadre des pouvoirs lui étant attribués conformément aux orientations stratégiques définies par les Organes sociaux.

Il est chargé de la gestion du personnel, il détermine et impartit les directives opérationnelles. Il exerce en général des pouvoirs de proposition à l'égard du Conseil de gestion et exerce conformément à la réglementation, des pouvoirs de proposition du crédit. Il veille à l'exécution des décisions du Conseil de gestion.

19.3.- Le Conseiller délégué veille à ce que la structure organisationnelle, administrative et comptable soit adaptée à la nature et aux dimensions de l'entreprise et informe le Conseil de gestion, au moins tous les trimestres, de la situation générale liée à la gestion de la société et de ses perspectives, ainsi que des opérations saillantes mises en œuvre par la Société et ses filiales. En général tous les mois, le Conseil de gestion est informé des principales données liées à la situation de gestion sur la période et par rapport au système.

Article 20. Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables de la société.

20.1.- Le Conseil de gestion, après avoir entendu l'avis obligatoire du Conseil de surveillance, nomme et destitue, avec la majorité qualifiée prévue par l'Article 16.5, le Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables de la société, conformément aux dispositions de l'art. 154-bis du décret législatif N° 58 du 24 février 1998, en fixant ses pouvoirs et ses moyens.

20.2.- Le Dirigeant est choisi parmi les dirigeants de la société jouissant des critères de professionnalisme consistant en une compétence spécifique en matière de :

- a) information comptable et financière relative à des émetteurs cotés sur les marchés réglementés ou à leurs filiales et
- b) gestion ou contrôle des procédures administratives respectives, acquise pendant une période d'au moins cinq ans en occupant des postes de responsabilité au niveau de structures opérationnelles dans le cadre de la Société, du Groupe ou d'autres sociétés ou organismes ayant une activité et une structure organisationnelle comparables.

Le Dirigeant désigné doit en outre posséder les qualités d'honorabilité définies pour les membres des organes de contrôle des sociétés cotées par le Règlement adopté aux termes de l'art. 148, alinéa 4 du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998.

Le conseil de Gestion vérifie que ces conditions sont satisfaites au moment de la nomination.

20.3.- Le Conseiller délégué et le Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables de la Société dressent les attestations concernant l'information patrimoniale, économique et financière prévues par la loi.

Article 21. Représentation. Signature sociale.

21.1.- La représentation légale de la société vis-à-vis des tiers et en justice ainsi que la signature sociale relèvent de la compétence du Président du Conseil de gestion et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, d'un Vice-président en fonction de son ancienneté, telle que définie à l'article 18.3. des statuts ou, à égalité d'ancienneté, le plus âgé ; faute de quoi, au Conseiller délégué. Vis-à-vis des tiers, la signature du remplaçant du Président constitue la preuve de son absence ou de son empêchement.

21.2.- Sous réserve de ce qui précède, la représentation légale de la Société vis-à-vis des tiers et

devant la justice et la signature sociale relèvent également de la compétence du Conseiller délégué pour les questions qui lui sont déléguées par le Conseil de gestion.


21.3.- Les Directeurs généraux ont la représentation et la signature sociale pour les actes, les contrats, les documents et la correspondance en général qui concernent la Société, dans la limite des pouvoirs qui leur sont attribués ; en cas d'absence ou d'empêchement des Directeurs généraux, la représentation et la signature sociale relèvent de la compétence de la personne qui les remplace conformément aux dispositions prévues dans leur acte de nomination.

21.4.- Le Conseil de gestion peut, pour des actes ou des catégories d'actes, attribuer des pouvoirs de représentation, avec pouvoir de signature, même à des personnes étrangères à la Société.

21.5.- Le Conseil de gestion peut autoriser le personnel de la société à signer, en règle générale conjointement, ou bien séparément, pour certaines catégories d'actes définies par le Conseil.

21.6.- Le président du Conseil de gestion peut donner des pouvoirs spéciaux, même à des personnes étrangères à la société, pour la signature d'actes ou de catégories d'actes, de contrats et de documents concernant en général des opérations décidées par les organes compétents de la société.

Dans le cadre des pouvoirs donnés, cette même faculté est conférée au Conseiller délégué et aux Directeurs généraux dans le cadre de leurs fonctions et de leurs compétences.



DEUXIÈME SECTION – CONSEIL DE SURVEILLANCE

Article 22. Conseil de surveillance.

22.1.- Composition.

Le Conseil de surveillance se compose d'un minimum de 15 (quinze) à un maximum de 21 (vingt-et-un) membres, pas nécessairement actionnaires, nommés par l'Assemblée.

Au genre le moins représenté doit être réservé, au moins la part de Conseillers fixée par la réglementation en vigueur en matière d'égalité d'accès aux organes d'administration et de contrôle des sociétés cotées sur les marchés réglementés.

Les membres du Conseil de surveillance doivent posséder les qualités d'honorabilité, de professionnalisme et d'indépendance prévues par la législation et la réglementation.

De plus, au moins quatre Conseillers doivent être inscrits dans le registre des contrôleurs légaux des comptes et avoir exercé l'activité de contrôle légal des comptes pendant une période d'au moins trois ans, et au moins dix membres doivent en outre posséder les qualités d'indépendance prévues par le Code d'autodiscipline défini par Borsa Italiana S.p.A..

Les critères d'inscription dans le registre des contrôleurs légaux des comptes et les critères d'indépendance prévus par le Code d'autodiscipline défini par Borsa Italiana S.p.A. peuvent être cumulés chez une même personne.

22.2.- Ajout.

Si le nombre des membres du Conseil de surveillance est inférieur au maximum prévu, l'Assemblée peut augmenter son nombre pendant la période de durée du mandat. Les nouveaux membres sont nommés par l'Assemblée ordinaire conformément aux dispositions de l'Article 23 des Statuts, en tenant compte des règles en matière d'équilibre des genres par l'application du mécanisme supplétif prévu par l'art. 23.4.

22.3.- Durée

Les membres du Conseil de surveillance demeurent en fonction pendant trois exercices et leur mandat expire à la date de l'Assemblée suivante prévue par le deuxième alinéa de l'art. 2364 du Code civil italien. Ils sont rééligibles.

Article 23. Élection du Conseil de surveillance.

23.1.- Listes de candidatures.

Les membres du Conseil de surveillance sont élus en fonction des listes présentées par les actionnaires et selon les modalités suivantes :

a) un nombre d'actionnaires représentant au moins 0,5 %, ou un autre pourcentage établi par la réglementation en vigueur, du capital représenté par des actions ordinaires, peuvent présenter une liste de candidats classée par ordre progressif, contenant de 2 (deux) minimum à 21 (vingt-et-un) noms au maximum. Les listes sont déposées au siège social au moins vingt-cinq jours avant la date prévue pour l'Assemblée appelée à délibérer sur la nomination des Conseillers, accompagnées des informations relatives aux actionnaires ayant présenté les listes, avec l'indication du pourcentage de participation globalement détenu, ainsi que d'une information complète sur les caractéristiques personnelles et professionnelles des candidats, d'une déclaration de leur part attestant la possession des qualités prévues pour tous ou certains des Conseillers par la loi, la réglementation et les statuts ainsi que leur acceptation de la candidature. Afin de prouver la détention du nombre d'actions nécessaires à la présentation des listes, la communication peut être faite après le dépôt, mais au moins vingt et un des jours avant la date de l'assemblée selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur;

b) chaque actionnaire ne peut présenter, ni les personnes ayant le droit de vote peuvent voter, plus d'une liste, même si par personne interposée ou par l'intermédiaire de sociétés fiduciaires. Sous peine d'inéligibilité, un candidat ne peut être présent que dans une seule liste ;

c) chaque liste contenant un nombre de candidats supérieur ou égal à 3 (trois) doit être composée de façon à assurer l'équilibre de genres prévu par la réglementation en vigueur;

d) au cas où à la date d'expiration du délai prévu à la lettre a) une seule liste aurait été déposée, la Société le communique sans délai sous forme de communiqué envoyé à au moins deux agences de presse ; dans ce cas, il est possible de présenter des listes jusqu'au délai prévu par la réglementation en vigueur, sous réserve des autres conditions et modalités de présentation établies dans les dispositions précédentes;

e) En tout état de cause, les autres dispositions prévues par la réglementation en vigueur, relatives aux modalités et aux délais de présentation et de publication des listes demeurent.

La liste ne respectant pas les indications précitées est considérée comme non présentée. Les éventuelles irrégularités des listes concernant un seul candidat n'entraînent cependant pas automatiquement l'exclusion de toute la liste, mais uniquement des candidats auxquels les irrégularités se rapportent.

23.2.- Scrutin.

Pour l'élection du Conseil de surveillance, il est procédé de la sorte.

Les membres sont extraits proportionnellement des listes qui ont obtenu des voix ; à cet effet, les voix obtenues par chacune des listes sont par la suite divisées par un, deux, trois, quatre et ainsi de suite, en fonction du nombre de membres à élire. Les quotients ainsi obtenus sont attribués progressivement aux candidats de chacune des dites listes, dans l'ordre respectivement prévu par ces listes. Les quotients ainsi attribués aux candidats des différentes listes sont disposés en un seul classement décroissant : sont élues Conseillers de Surveillance, les personnes ayant obtenu les quotients les plus élevés.


23.3.- Égalité de quotient et ballottage.

Au cas où plusieurs candidats auraient obtenu le même quotient, est élu le candidat de la liste dont aucun conseiller n'a encore été élu Conseiller ou dont le plus petit nombre de conseillers a été élu. Au cas où aucune de ces listes n'aurait de conseiller élu ou si toutes auraient le même nombre de conseillers élus, dans le cadre de ces listes est élu le candidat de celle ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix de liste et toujours à égalité de quotient, il est procédé à un ballottage avec un nouveau scrutin par toute l'Assemblée, l'élu étant le candidat ayant obtenu la majorité simple des voix.

23.4.- Mécanisme supplétif.

À la fin du scrutin, si la composition du Conseil de surveillance ne respecte pas l'équilibre de genres prévu par la réglementation en vigueur, le candidat appartenant au genre surreprésenté ayant le quotient le plus bas sera exclu. Le candidat exclu sera remplacé par le candidat suivant appartenant au genre sous-représenté extrait de la même liste que celle du candidat exclu. Cette procédure sera répétée, le cas échéant, jusqu'à ce que la composition du Conseil soit conforme à la réglementation en vigueur.

Suite à la procédure de remplacement supérieure, au cas où n'auraient pas été élus en nombre suffisant des Conseillers ayant les qualités prévues à l'Article 22.1, quatrième alinéa des Statuts, il sera procédé à de nouveaux remplacements selon la même procédure que celle qui est prévue au premier alinéa, en excluant les candidats ayant obtenu le quotient le plus bas et n'ayant aucun des deux critères prévus, toujours dans le respect des normes en vigueur en matière d'équilibre des



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

genres.

Au cas où, l'application des critères susmentionnés ne permettrait pas de compléter le nombre de Conseillers à élire, l'Assemblée y pourvoit sur-le-champ, par décision adoptée à la majorité simple sur proposition des personnes présentes ayant droit de vote.

23.5.- Conseiller nommé par la minorité.

L'application des dispositions de 23.2 à 23.4 doit en tout état de cause faire en sorte qu'au moins un Conseiller soit élu par les actionnaires minoritaires qui ne sont pas liés, même indirectement, aux actionnaires ayant présenté ou voté la liste arrivée première pour le nombre de voix.

Dans ce but, le cas échéant, le candidat ayant obtenu le plus petit quotient utile pour l'élection, sera remplacé par le candidat qui a obtenu le quotient immédiatement inférieur présenté par une liste présentant les caractéristiques susmentionnées.

Au cas où, en appliquant le critère précisé à l'alinéa qui précède, l'équilibre des genres prévu par les normes en vigueur ne serait pas respecté, le candidat ayant obtenu le plus petit quotient utile pour l'élection, sera remplacé par le candidat suivant du genre sous-représenté qui a obtenu le quotient immédiatement inférieur présenté par une liste présentant les caractéristiques susmentionnées.

Au cas où, dans les listes présentant les caractéristiques susmentionnées, il n'y aurait pas la présence de candidats appartenant au genre sous-représenté, l'assemblée pourvoit sur-le-champ à l'élection du Conseiller remplaçant, par résolution adoptée à la majorité simple sur proposition des personnes présentes ayant droit de vote, selon le principe du respect de représentation nécessaire de la minorité et des normes en vigueur en matière d'équilibre entre les genres.

23.6.- Liste unique.

En cas de présentation d'une seule liste de candidats, les membres du Conseil de surveillance seront élus dans le cadre de cette liste, jusqu'à épuisement des candidats figurant dans la liste.

23.7.- Absence de listes.

Si aucune liste n'est présentée dans les délais impartis, l'Assemblée délibère à la majorité relative du capital représenté au sein de l'assemblée, dans le respect de la réglementation en vigueur en matière d'équilibre des genres. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, il sera procédé à un autre scrutin par ballottage.

23.8.- Élection du Président et des Vice-présidents du Conseil de surveillance

Le Président et les deux Vice-présidents sont nommés par l'Assemblée ordinaire par délibération à la majorité relative.

23.9.- Remplacements.

Au cas où, quelle qu'en soit la cause, un membre du Conseil de surveillance quitterait ses fonctions, il sera remplacé par le premier non élu de la liste à laquelle appartenait le membre ayant quitté ses fonctions ou, au cas où, suite à l'application de ce critère, l'équilibre des genres prévu par la réglementation en vigueur ne serait pas respecté, par le premier non élu du genre sous-représenté de la liste à laquelle appartenait le membre ayant quitté ses fonctions. Au cas où la personne identifiée selon le critère précédent ne posséderait pas les qualités prévues légales, réglementaires ou fixées par les Statuts du membre ayant quitté ses fonctions, celui-ci sera remplacé par le premier non élu extrait de la même liste et doté des mêmes qualités que celles du membre à remplacer, dans le respect, en tout état de cause, du principe de la réglementation en vigueur en matière d'équilibre entre les genres.

S'il n'est pas possible, pour une quelconque raison, d'effectuer le remplacement sur la base des critères énoncés plus haut, le membre du Conseil de surveillance manquant sera remplacé sans délai par l'Assemblée ordinaire moyennant une résolution adoptée à la majorité simple sur proposition des personnes présentes ayant droit de vote, sans présentation de listes, dans le respect, en tout état de cause, du principe de la réglementation en vigueur en matière d'équilibre entre les genres.

L'opération de remplacement des membres du Conseil de surveillance devra en tout état de cause garantir la présence d'au moins un Conseiller possédant les caractéristiques prévues par l'Article 23.5, en appliquant éventuellement les procédures prévues par la réglementation en vigueur.

Le mandat desdits membres expire au même moment que celui de ceux en fonction au moment de leur nomination.

23.10.- Incompatibilité.

Les membres du Conseil de surveillance se voient appliquer les causes d'incompatibilité ainsi que les limites au cumul des mandats prévues par la loi, la réglementation ou les statuts en vigueur au début du mandat, sauf disposition contraire imposée par la réglementation.
Ceci sous réserve des causes d'inéligibilité et de déchéance prévues par la loi, la réglementation et les statuts.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Si pendant l'exercice, quelle qu'en soit la raison, plus de la moitié des Conseillers de Surveillance cessent leurs fonctions, tout le Conseil de surveillance est démis à compter de la date de début du mandat des nouveaux Conseillers. L'Assemblée pour la nomination du nouveau Conseil de surveillance est convoquée sans délai au sens de l'Article 8.

23.12.- Destitution.

Les membres du Conseil de surveillance peuvent être destitués par l'Assemblée à tout moment par résolution adoptée avec le vote favorable d'au moins un cinquième du capital social, sous réserve du droit du Conseiller destitué de réclamer des dommages et intérêts en cas de destitution sans juste motif.

23.13.- Indemnités.

Les membres du Conseil de surveillance ont le droit d'obtenir le remboursement des frais engagés dans le cadre de leurs fonctions ainsi qu'une indemnité fixée pour tout le mandat par l'Assemblée au moment de leur nomination, en tenant compte aussi des indemnités à reconnaître aux Conseillers titulaires de mandats particuliers.

Article 24. Réunions et décisions du Conseil de surveillance

24.1.- Convocation.

Le Président du Conseil de surveillance convoque de son propre chef et en tout état de cause dans les cas prévus par la loi ou les statuts, et préside les réunions du Conseil, établit l'ordre du jour et fournit à tous les membres du Conseil de surveillance les informations utiles sur les sujets inscrits à l'ordre du jour.

24.2.- Fréquence.

En règle générale, le Conseil de surveillance doit se réunir une fois par mois.

24.3.- Demande de convocation.

Le Président doit convoquer le Conseil de surveillance lorsque même un seul membre en fait la demande, en indiquant les sujets à traiter.

24.4.- Lieu.

En règle générale, les réunions du Conseil de surveillance se tiennent en alternance au siège social et au siège secondaire de la Société ou exceptionnellement dans un autre lieu situé sur le territoire italien.

24.5.- Avis de convocation.

L'avis de convocation reportant l'ordre du jour des sujets à traiter doit être envoyé aux membres du Conseil de surveillance quatre jours minimum avant la date fixée pour la réunion par tous les moyens en mesure de prouver qu'il a bien été reçu. En cas d'urgence particulière, la convocation peut être effectuée avec un simple préavis de vingt-quatre heures, par tout moyen adéquat. L'avis pourra également indiquer des lieux d'où participer à l'aide de systèmes de communication à distance, conformément aux indications de l'Article 24.6.

24.6.- Réunions.

Les réunions du Conseil de surveillance peuvent être valablement tenues par le biais de moyens de communication à distance, à condition que soient garanties l'identification précise des personnes autorisées à assister, la possibilité pour tous les participants d'intervenir en temps réel sur tous les sujets et de prendre connaissance, recevoir et transmettre des documents. La présence du Président et du Secrétaire sur le lieu de convocation du conseil, où la réunion sera considérée tenue, devra toutefois être garantie.

24.7.- Validité et majorité.

Aux fins de la validité des décisions du Conseil de surveillance, il est nécessaire que la majorité des membres en fonction soit présente à la réunion. Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue des présents. En cas d'égalité, le vote du président prévaut.

24.8.- Décisions à la majorité qualifiée.

La présence de la majorité des membres en fonction du Conseil de surveillance est néanmoins requise pour les décisions concernant la nomination du Président et des Vice-présidents du Conseil de gestion.

24.9.- Intérêts des Conseillers de Surveillance.

Le Conseiller de Surveillance détenant des intérêts, pour son propre compte ou celui de tiers, dans une opération donnée de la Société pertinente au sens de l'Article 25.1.2 des Statuts, doit le communiquer, en précisant la nature, les conditions, l'origine et la portée de cette opération. La décision du Conseil de surveillance doit justifier les raisons et l'avantage qu'elle présente pour la Société.

24.10.- Procès-Verbaux et copies.

Les procès-verbaux des décisions du Conseil de surveillance sont dressés et transcrits sur le registre des procès-verbaux par un Secrétaire désigné par le Conseil, à moins que le procès-verbal ne soit dressé par Notaire conformément à la loi.

S'ils ne sont pas dressés par notaire, les copies et extraits des procès-verbaux sont constatés par la déclaration de conformité signée par le Président et par le Secrétaire.

Article 25. Compétence du Conseil de surveillance

25.1.- Matières de compétence.

Le Conseil de surveillance, dans le cadre des matières de son ressort, exerce des fonctions d'orientation, de supervision stratégique et de contrôle selon les conditions prévues par le présent Article et toujours dans le respect de la réglementation.

25.1.1 Le Conseil de surveillance :

- a. sur proposition du Comité Nominations, nomme et destitue les membres du Conseil de gestion, le Président et deux Vice-présidents du Conseil de gestion et en fixe l'indemnité, après avoir entendu le Comité Rémunérations ; il fixe aussi, après avoir entendu le Comité Rémunérations, les indemnités du Conseiller délégué et des Conseillers de gestion titulaires de mandats, missions ou délégations particuliers ;
- b. approuve les comptes annuels et les comptes consolidés ;
- c. favorise l'exercice de l'action en responsabilité à l'égard des membres du Conseil de gestion ;
- d. indique au Conseil de gestion le Conseiller délégué et les conseillers exécutifs, aux termes de la réglementation de surveillance ; exprime son avis obligatoire concernant le Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables de la société visés à l'art. 154-bis du Décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998 ;
- e. nomme et destitue, sur décision dûment motivée, les responsables des fonctions de conformité aux normes, de maîtrise des risques et d'audit interne ;
- f. définit l'organisation globale de la gestion, approuve la structure organisationnelle de la Société ;
- g. prend en charge la responsabilité générale d'orientation et de contrôle du système informatique.

25.1.2 Le Conseil de surveillance :

- a. définit et approuve le modèle d'entreprise, les orientations stratégiques et les politiques de maîtrise des risques de la Société et du Groupe ; approuve les plans industriels et/ou financiers et les budgets de la Société et du Groupe et leurs modifications ; autorise les opérations suivantes particulièrement stratégiques :
 - (i) les propositions du Conseil de gestion à soumettre à l'Assemblée concernant les opérations sur le capital, les émissions d'obligations convertibles et *cum warrant* en titres de la Société, fusions et scissions et autres modifications des statuts, sous réserve des pouvoirs de proposition des Actionnaires prévus par la loi ;

- (ii) achats ou cessions par la Société et ses filiales de participations de contrôle dans des sociétés d'une valeur unitaire supérieure à 6 % du capital réglementaire consolidé ;
- (iii) investissements ou désinvestissement impliquant des engagements pour la Société d'un montant global supérieur, pour chaque opération, à 6 % du capital réglementaire consolidé ;
- (iv) les opérations indiquées ci-après, non attribuables aux plans industriels et/ou financiers et aux budgets de la Banque et du Groupe préparés par le Conseil de gestion et leurs éventuelles modifications, déjà approuvés par le Conseil de surveillance :

- I. les achats, par la Banque et/ou les filiales, de participations de contrôle - tel que défini par l'art. 23 du Décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993 (TUB) – dans des sociétés, ou les achats d'entreprise, de branches d'entreprise, de biens et relations juridiques identifiables en bloc, même au sens de l'art. 58 du TUB dont la conclusion est conditionnée par l'autorisation : des Autorités de Surveillance italiennes, si la valeur de l'opération est supérieure à 1,5 milliard d'euros ; des Autorités de Surveillance d'autres Pays UE et hors UE, si la valeur de l'opération dépasse 1 milliard d'euros ;
 - II. les cessions, par la Banque et/ou ses filiales, de participations de contrôle, tel que défini par l'art. 23 du TUB, dans des sociétés ou entreprises, branches d'entreprise, biens et relations juridiques identifiables en bloc, même au sens de l'art. 58 du TUB dont la valeur dépasse 1 milliard d'euros et/ou qui prévoient l'octroi de garanties pour un montant dépassant 1,5 milliard ou bien dont la valeur n'est pas déterminable ;
 - III. les investissements et les désinvestissements, autres que ceux indiqués au point I et II., dont la valeur dépasse 1 milliard d'euros ;
 - IV. a conclusion d'accords commerciaux, de collaboration et parasociaux, y compris les regroupements ou alliances avec d'autres groupes nationaux ou internationaux, qui modifient considérablement les objectifs affectés aux Business Units de la Banque dans le cadre du plan industriel ;
- (v) toutes les opérations indiquées au point (iv), indépendamment des limites de montant qui y sont indiquées, qui peuvent prévoir un risque de réputation, selon les conditions définies par les Dispositions de Surveillance prudentielle des Banques émanant de la Banque d'Italie dans le cadre du processus *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) et régis par les Lignes directrices que la Banque a adoptées en sujet, s'ils ne sont pas attribuables aux paramètres qui y sont indiqués ;

(vi) la constitution de patrimoines destinés à une affaire spécifique.

- b. définit et approuve les lignes d'orientation du système des contrôles internes ;
- c. approuve les politiques de rémunération en faveur des salariés et des collaborateurs qui ne sont pas liés à la société par des contrats de travail subordonné ;
- d. définit les systèmes d'incitation et de rémunération des personnes occupant des fonctions de haute direction au niveau organisationnel et opérationnel au sein de la Société, tel que prévu par les dispositions de surveillance ;
- e. approuve les systèmes comptables et d'information ;
- f. supervise le processus d'information au public et de communication de la Société.

Relèvent de la compétence du Conseil de surveillance la prise et la cession de participations stratégiques telles que définies par la réglementation applicable.

De plus, le Conseil de surveillance peut indiquer au Conseil de gestion sa propre orientation, en vue de préparer sa proposition, par rapport aux opérations stratégiques prévues au présent Article 25.1.2, à la lettre a. (i) – dans la mesure où ces opérations ont une valeur unitaire supérieure à 6 % du capital réglementaire – ainsi qu'à la lettre a. (ii) et (iii).

Sous réserve, en tout état de cause de la responsabilité du Conseil de gestion des actes accomplis.

25.1.3 Par rapport à la fonction de contrôle, le Conseil de surveillance :

- a. évalue de degré d'efficacité et d'adéquation du système des contrôles internes, pour ce qui est notamment du contrôle des risques, du fonctionnement de l'audit interne et du système d'information comptable ; il vérifie aussi le bon déroulement de l'activité de contrôle stratégique et de gestion effectué par la Maison mère sur les sociétés du groupe ;
- b. exerce les fonctions de surveillance prévues par l'art. 149, premier et troisième alinéas, du décret législatif N° 58 du 24 février 1998 ;
- c. présente la déclaration à la Banque d'Italie en application de l'art. 70, septième alinéa, Décret législatif italien n° 385 du 1er septembre 1993 ;
- d. illustre par écrit à l'Assemblée convoquée au sens de l'art. 2364-bis du Code civil italien

l'activité de surveillance effectuée, les omissions et les faits censurables constatés, à l'occasion de toute autre Assemblée ordinaire ou extraordinaire convoquée, pour ce qui concerne les sujets qu'il juge être de son ressort ;

e. informe sans délai Banca d'Italia de tous les actes ou faits, dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, qui peuvent représenter une anomalie dans le cadre de la gestion ou un manquement aux normes régissant l'activité bancaire.

25.1.4 De plus, le Conseil de surveillance :

a. statue sur les opérations culturelles de la société et du groupe, notamment la valorisation des patrimoines historiques, archéologiques et artistiques et la gestion du « Fonds de bienfaisance et œuvres à caractère social et culturel », en vérifiant la convergence entre les opérations planifiées et les objectifs fixés ;

b. exerce tout autre pouvoir prévu par la réglementation en vigueur à l'époque des faits et par les Statuts.

25.2.- Autres matières de compétence.

Le Conseil de surveillance se voit de plus attribuer, dans le respect de l'art. 2436 du Code civil, les décisions concernant :

a) l'institution ou la suppression de sièges secondaires ;

b) la réduction du capital social en cas de retrait d'un actionnaire ;

c) la conformation des Statuts à la réglementation ;

25.3.- Pouvoirs de surveillance.

Le Conseil de surveillance et ses membres exercent les pouvoirs prévus par l'art. 151-bis du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998 selon les termes et conditions qui y sont prévus.

Pour exercer les pouvoirs d'acquisition des informations de manière plus efficace et fonctionnelle à l'égard des Conseillers de gestion aux termes de l'art. 151-bis du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998, en général, les demandes sont adressées au Président du Conseil de gestion et au Conseiller délégué via le Président du Conseil de surveillance. Les informations sont transmises à tous les Conseillers de Surveillance.

25.4.- Comité pour le Contrôle interne.

Le Conseil de surveillance constitue, afin de faciliter l'exercice des fonctions de contrôle et de surveillance qui lui incombent et conformément à la réglementation, un Comité spécial pour le Contrôle interne, se composant de 5 (cinq) Conseillers, en fixant leurs pouvoirs, moyens et le règlement de fonctionnement, ainsi que les modalités et les termes de l'information à restituer au Conseil de surveillance.

Sous réserve de l'application de la réglementation et/ou de règles de surveillance spécifiques, les membres du Comité pour le Contrôle interne sont choisis parmi les membres du Conseil de surveillance, autres que le Président. Tous les membres du Comité pour le Contrôle interne doivent posséder les qualités d'indépendance prévues par le Code d'autodiscipline défini par Borsa Italiana S.p.A., ainsi que les autres qualités d'indépendance prévues par la loi et par la réglementation en vigueur, et au moins trois d'entre eux doivent être inscrits dans le registre des contrôleurs légaux des comptes et avoir exercé l'activité de contrôle légal des comptes pendant une période d'au moins trois ans.

Sous réserve des dispositions de l'Article 23.12, l'Assemblée peut destituer les membres du Conseil de surveillance qui font partie du Comité pour le Contrôle interne par une décision dûment motivée.

Le Conseil de surveillance peut remplacer les membres du Comité pour le Contrôle interne par une décision dûment motivée.

Le Comité pour le Contrôle interne, en faisant appel à des structures de l'entreprise préposées, peut effectuer à tout moment à des inspections et des contrôles, éventuellement sur indication du Conseil de surveillance, et peut échanger des informations avec les organes de contrôle des sociétés du Groupe concernant les systèmes d'administration et de contrôle et la situation globale de l'activité sociale.

Le Comité pour le Contrôle interne est le référent permanent des structures organisationnelles de la Société qui exercent des fonctions de contrôle ; il en reçoit régulièrement des informations, ou de manière ponctuelle sur des situations spécifiques et informe le Conseil de surveillance de tout acte ou fait important aux termes de l'art. 52 du décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993.

Les membres du Comité sont tenus de participer aux réunions du Conseil de gestion.

25.5.- Comité Nominations, Comité Rémunérations et Comité risques.

Le Conseil de surveillance constitue en son sein, en fixant son règlement de fonctionnement, un Comité Nominations se composant de 5 (cinq) Conseillers, dont le Président du Conseil de surveillance qui le préside. Le Comité Nominations a des fonctions de sélection et de proposition pour ce qui est des nominations des membres du Conseil de gestion et effectue de plus les autres missions qui lui sont attribuées conformément à la réglementation.

Le Conseil de surveillance constitue un Comité Rémunérations, se composant de 3 (trois) Conseillers, qui aura des fonctions de proposition et de consultation pour ce qui est des indemnités à verser aux termes de la loi et des Statuts, en fixant son règlement de fonctionnement.

La majorité des membres du Comité Nominations et du Comité Rémunérations doit posséder les qualités d'indépendance prévues par le Code d'autodiscipline défini par Borsa Italiana S.p.A., ainsi que les autres qualités d'indépendance prévues par la loi et par la réglementation en vigueur.

Le Conseil de surveillance constitue en son sein, en fixant son règlement de fonctionnement, un Comité Risques se composant de 3 (trois) à 5 (cinq) Conseillers. Le Comité Risques est de support aux fonctions de supervision stratégique en matière de risques et système de contrôles internes incombant au Conseil de surveillance, conformément à la réglementation.

25.6.- Autres Comités.

Le Conseil de surveillance a la faculté d'instituer des Comités techniques ou des Commissions ayant des fonctions de consultation.

Article 26. Président du Conseil de surveillance.


26.1.- En plus de ce qui est prévu par les Articles 10.1 et 24.1, le Président du Conseil de surveillance, de manière fonctionnelle à l'exercice des compétences du Conseil :

- a) coordonne les travaux du Conseil de surveillance ;
- b) reçoit les propositions du Conseil de gestion destinées au Conseil de surveillance, y compris celles qui concernent les orientations stratégiques de la Société et du Groupe, en formulant des propositions à cet égard ;
- c) formule au Conseil de surveillance les propositions concernant l'activité de contrôle de la gestion de la Société, notamment en termes de cohérence par rapport aux stratégies et aux orientations générales approuvées par le Conseil de surveillance ;
- d) exerce la fonction de supervision et d'activation des organes sociaux, des procédures et des systèmes de contrôle sur l'activité de la Société et du groupe, et ceci également en demandant et en recevant des informations du Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables de la société et des personnes préposées aux différentes fonctions concernées ;
- e) active les outils informatiques nécessaires pour surveiller l'exactitude et l'adéquation de la structure organisationnelle et du système administratif comptable adoptés par la Société et par le groupe ;
- f) supervise, en vérifiant l'exactitude, la gestion des relations avec les actionnaires, de concert avec le Président du Conseil de gestion et avec le Conseiller délégué ;
- g) prend en charge les relations avec les Autorités de Surveillance dans le cadre et aux fins de l'activité de contrôle et de surveillance propre au Conseil de surveillance
- h) entretient les relations nécessaires et utiles avec le Conseil de gestion et, en particulier avec son Président et/ou le Conseiller délégué ;
- i) il demande et reçoit des informations sur des aspects particuliers de la gestion de la Société et du groupe et sur l'évolution générale de la gestion, même en perspective ;
- l) pour les finalités prévues à l'Article 25.1, il supervise la gestion de la communication extérieure des informations concernant la Société, de concert avec le Président du Conseil de gestion et avec le Conseiller délégué ;
- m) projette, après avoir pris l'avis du Président du Conseil de gestion et du Conseiller délégué, et assure le suivi de la réalisation des initiatives culturelles de la société et du groupe, à soumettre au Conseil de surveillance pour ce qui est notamment de la valorisation des patrimoines historiques, archéologiques, artistiques et à la gestion du « fonds de bienfaisance et œuvres à caractère social et culturel » ;
- n) il exerce tous les autres pouvoirs prévus par ses fonctions.

26.2.- En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil de surveillance, le Vice-président du Conseil de surveillance ayant plus d'ancienneté, à savoir celui qui occupe ses fonctions sans interruption depuis le plus longtemps ou, à égalité d'ancienneté, le plus âgé, en prend les fonctions ; en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, les fonctions sont exercées par l'autre Vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, par le membre du



Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten mark

Conseil de surveillance présent au siège ayant été nommé en premier et, en cas d'égalité, par le plus âgé.

Article 27. Directeurs généraux.

Le Conseil de gestion, sur proposition du Conseiller délégué et après avoir reçu l'avis obligatoire du Conseil de surveillance, nomme, destitue et détermine pouvoirs et compétences d'un ou plusieurs Directeurs généraux - dont un avec des fonctions de suppléance, exception faite des fonctions impérativement liées aux fonctions de Conseiller délégué - qui répondent au Conseiller délégué en fonction de leurs fonctions et compétences respectives.

TITRE VI

COMPTES ANNUELS - RÉSULTATS - ACTIONS D'ÉPARGNE

Article 28. Comptes annuels et affectation des résultats

28.1.- L'exercice social est clos au 31 décembre de chaque année.

28.2.- Le Conseil de gestion dresse le projet de bilan de l'exercice et le projet de bilan consolidé, conformément à la réglementation.

28.3.- Le bénéfice net dégagé, déduction faite de la part à destiner à la réserve légale et à la part non disponible conformément à la réglementation, est réparti comme suit :

a) aux actions d'épargne non convertibles un dividende jusqu'à atteindre 5 % de la valeur nominale de l'action.

Au cas où il serait attribué aux actions d'épargne non convertibles un dividende inférieur à 5 % de la valeur nominale au cours d'un exercice, la différence est calculée de façon à augmenter le dividende privilégié sur les deux exercices suivants;

b) les bénéfices restants, et pour lesquels l'Assemblée décide de les distribuer, sont répartis parmi toutes les actions de façon à ce que revienne aux actions d'épargne non convertibles un dividende global majoré par rapport à celui des actions ordinaires, à hauteur de 2 % de la valeur nominale de l'action ;

c) l'éventuel reste à la réserve extraordinaire ou à d'autres fonds de réserve, sans préjuger de la possibilité de destiner la part restante en bienfaisance et à des œuvres à caractère social et culturel, par l'institution d'un fonds spécial.

28.4.- Les dividendes non perçus et prescrits sont destinés à la Société et affectés à la réserve extraordinaire.

Article 29. Actions d'épargne

29.1.- Les actions d'épargne, qui peuvent être au porteur, donnent droit d'intervention et de vote lors de l'Assemblée spéciale des titulaires d'actions d'épargne.

29.2.- Les actions d'épargne sont assorties du dividende privilégié mentionné à l'article 28.3.

29.3.- En cas de distribution de réserves, les actions d'épargne jouissent des mêmes droits que les autres actions.

29.4.- À la dissolution de la société, les actions d'épargne jouissent d'un droit de préemption pour le remboursement du capital, pour l'entière valeur nominale.

La réduction du capital pour pertes n'entraîne pas de réduction de la valeur nominale des actions d'épargne si ce n'est pour la partie de perte qui excède la valeur nominale globale des autres actions.

29.5.- En cas d'exclusion de la négociation sur les marchés réglementés des actions ordinaires ou d'épargne de la Société, les actions d'épargne maintiennent leurs droits et caractéristiques, sauf décision contraire de l'Assemblée extraordinaire et spéciale.



29.6.- La durée du mandat du représentant commun des actionnaires d'épargne est de trois exercices.

L'indemnité du représentant commun est décidée par l'Assemblée spéciale. Elle est à la charge de la Société jusqu'à un montant de 25 000 euros sur trois ans.

L'Assemblée spéciale peut fixer une autre indemnité qui imputée au fonds constitué pour les frais nécessaires à la défense des intérêts communs.

29.7.- Le représentant commun a les obligations et les pouvoirs prévus par la réglementation en vigueur. Le Président du Conseil de gestion informe sans délai, en transmettant les communications nécessaires, le représentant commun sur les opérations de la société susceptibles d'influencer l'évolution des cours des actions d'épargne, notamment sur les propositions que le Conseil de gestion a décidé de soumettre à l'assemblée en matière d'opérations sur le capital, de fusions et de scissions.

TITRE VII

CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES – RETRAIT – DISSOLUTION – RENVOI À LA LOI

Article 30. Contrôle légal des comptes

Le contrôle légal des comptes est assuré par un cabinet d'audit ayant les qualités requises par la réglementation. L'attribution et la révocation de cette mission, les tâches, les pouvoirs et les responsabilités du cabinet sont régis par la réglementation et les Statuts.

Article 31. Retrait.

31.1.- Le droit de retrait est admis dans les seuls prévus impérativement par la loi. Le droit de retrait est exclu pour les actionnaires n'ayant pas contribué à l'approbation des décisions concernant :

- la prorogation de la durée de la Société ;
- l'introduction ou l'élimination de restrictions sur la circulation des actions.

31.2.- Les termes et modalités de l'exercice du droit de retrait, les critères de détermination de la valeur des actions et la procédure de liquidation sont régis par la loi.

Article 32. Dissolution.

Sous réserve de toute disposition légale contraire, si une cause de dissolution se présente, l'Assemblée fixera les modalités de liquidation, en nommant un ou plusieurs liquidateurs.

Article 33. Renvoi à la législation.

Tout ce qui n'est pas prévu par les Statuts est soumis à la loi.

TITRE VIII

NORMES TRANSITOIRES ET FINALES

Article 34. Conditions requises par les statuts d'honorabilité, de professionnalisme et d'indépendance

34.1.- Disposition transitoire.

Jusqu'à la définition de nouvelles règles de surveillance et/ou d'une nouvelle réglementation concernant les qualités requises pour les membres des organes sociaux dans le système dualiste, l'application des prévisions suivantes prévaut.

34.2.- Conditions requises d'honorabilité

Les membres du Conseil de surveillance et les membres du Conseil de gestion doivent posséder

les qualités d'honorabilité prévues pour les représentants des banques par le Règlement adopté par Décret Ministériel n° 161 du 18 mars 1998, ainsi que celles prévues par les CAC des sociétés cotées par le Règlement adopté par Décret Ministériel n° 162 du 30 mars 2000.

34.3.- Conditions requises de professionnalisme pour les Conseillers de Surveillance.

Les membres du Conseil de surveillance doivent posséder les qualités de professionnalisme prévues pour les conseillers d'administration des banques par le Règlement adopté par Décret ministériel n° 161 du 18 mars 1998, ainsi que celles prévues par les CAC des sociétés cotées par le Règlement adopté par Décret ministériel du 30 mars 2000 n° 162. Le Président du Conseil de surveillance doit aussi posséder les qualités de professionnalisme établies pour le Président du Conseil d'Administration des banques par le Règlement cité plus haut.

34.4.- Conditions requises de professionnalisme pour les Conseillers de gestion.

Les membres du Conseil de gestion, le Président du Conseil de gestion et le Conseiller délégué doivent posséder les qualités de professionnalisme respectivement établies pour les représentants des banques par le Règlement adopté par Décret ministériel n° 161 du 18 mars 1998.



Article 35. Éléments saillants du Plan d'intégration.

Les Éléments saillants du Plan d'intégration, tels que définis dans le projet de fusion entre Banca Intesa S.p.A. et Sanpaolo Imi S.p.A., peuvent être modifiés uniquement sur résolution du Conseil de gestion adoptée avec la majorité des deux tiers des membres en fonction, sur autorisation du Conseil de surveillance décidée à la majorité qualifiée des deux tiers des membres en fonction, pour la durée du premier mandat du Conseil de surveillance.

Article 36. Dispositions en matière d'égalité d'accès aux organes d'administration et de contrôle. Autres modifications des Statuts introduits par l'Assemblée générale en date du 29 octobre 2012.

Toutes les dispositions des Statuts en matière d'équilibre entre les genres et notamment celles contenues, directement ou par renvoi dans les articles 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 et 23.9 sont appliquées au premier renouvellement des organes auxquels elles s'appliquent après l'approbation par l'Assemblée des actionnaires du nouveau texte des statuts et s'appliquent pour trois mandats de suite, dans les limites respectivement prévues par la réglementation en vigueur.

Toutes les autres modifications aux articles 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 et 27 sont appliquées au premier renouvellement des organes sociaux auxquels elles s'appliquent après l'approbation par l'Assemblée des actionnaires du nouveau texte des statuts.

Statuto della Società Incorporante che sarà sottoposto all'assemblea degli azionisti del 26 febbraio 2016

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'



Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza della normativa vigente e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.



4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.874.498,36, diviso in n. 16.792.066.343 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.859.575.782 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili ⁽¹⁾.

5.2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria, per le combinate risultanze della delibera dell'8 maggio 2014 e della delibera del [...] 2016 ⁽²⁾, ha conferito al Consiglio di Amministrazione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più tranches, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

5.4.- L'Assemblea straordinaria, per le combinate risultanze della delibera dell'8 maggio 2014 e della delibera del [...] 2016 ⁽³⁾, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

¹ Le informazioni sul valore del capitale sociale e sul numero delle azioni ordinarie sono state aggiornate ad esito dell'operazione di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. Lo Statuto aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Torino lo scorso 2 dicembre.

² Nella delibera da sottoporre all'Assemblea sarà precisato che "L'Assemblea, all'uopo, conferisce al Consiglio di Amministrazione le deleghe già attribuite al Consiglio di Gestione in base alla delibera dell'8 maggio 2014".

³ Cfr. nota 2.



Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e delibera sulla distribuzione degli utili;
- 2) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16 e ne elegge il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 14.8;
- 3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e ne nomina il Presidente, il tutto con le modalità di cui all'Articolo 14, determinando il loro compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16.3;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 5) su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo allo scopo dovuto e, sentito lo stesso Comitato, revoca o modifica, ove occorra, l'incarico conferito;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del personale e i piani basati su strumenti finanziari; in tale ambito approva i criteri per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed ha altresì facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa;
- 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza;
- 9) autorizza le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nei casi e con le modalità previsti dalle procedure adottate ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. h), in conformità alla disciplina in materia.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. m) sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, ove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge. L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

8.4.- L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

9.5.- Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste detta carica ininterrottamente da maggior tempo e che non sia assente né impedito o, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in difetto, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata



man

dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 14 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema monistico.

La Società adotta il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (qui di seguito, anche "Consiglio"), alcuni componenti del quale fanno altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione (qui di seguito anche "Comitato").

Articolo 13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.

13.1.- Composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 19 (diciannove) componenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservato, salve diverse disposizioni di legge, almeno un terzo dei Consiglieri. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, questo è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da cinque Consiglieri.

13.2.- Durata.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ. e sono rieleggibili.

13.3.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne successivamente il numero, ma non oltre tale massimo. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'Articolo 14, salvaguardando il riparto tra generi mediante l'applicazione, ove occorra, del meccanismo suppletivo previsto dall'art.14.4. La scadenza dei nuovi eletti è quella stessa dei componenti già in carica.

13.4.- Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

13.4.1. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.4.2. In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

- a) (Professionalità) Almeno quattro componenti devono i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- b) (Indipendenza) Almeno due terzi dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti nel presente articolo al successivo paragrafo 13.4.3; tali Consiglieri sono denominati, nel presente Statuto, "Consiglieri Indipendenti"; qualora dall'applicazione di tale quota non risulti un numero intero, il requisito deve essere riferito ad un numero di Consiglieri arrotondato all'unità superiore.

13.4.3. Un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l'aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio.

Inoltre, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nei casi indicati dall'art.148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, ove questi definiscono condizioni più restrittive.

13.4.4. Devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente il Presidente, il Consigliere Delegato ovvero chi ricopre altre cariche per le quali tali requisiti siano richiesti. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere anche i requisiti per essi stabiliti dall'articolo 13.5 dello Statuto.

13.4.5. Coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società o altra società del Gruppo ovvero abbiano cariche esecutive in società del Gruppo, ove eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società e salvo il caso in cui, rispettivamente, optino per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o si dimettano dalle cariche esecutive, decadono da essa, fatta eccezione per il caso di nomina alla carica di Consigliere Delegato.

13.4.6. Fermo quanto previsto all'Articolo 14, ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema previsto dall'Articolo 14.1.

13.5.- Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

13.5.1. I componenti del Comitato devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e devono assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.5.2. I componenti del Comitato, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa ad essi applicabile, devono altresì possedere i requisiti di indipendenza definiti dallo Statuto per i Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4 paragrafo 3.

13.5.3. I componenti del Comitato devono inoltre aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero

b) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero

c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Almeno tre di essi devono altresì i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.

13.5.4. Ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di cumulo degli incarichi (e in ogni caso i limiti previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36), i componenti del Comitato non possono assumere: i) cariche di natura esecutiva in altre imprese o ii) cariche non esecutive in organi (ivi inclusi gli organi di controllo) di altre imprese di dimensioni significative - per tali intendendosi quelle indicate all'art.13.5.3 lettera a) - in numero superiore a due. A tal fine i candidati alla carica di Componente del Comitato assumono espressamente l'obbligo di far cessare immediatamente le cariche incompatibili in caso di loro nomina.

13.5.5. In ogni caso, ferma ogni altra incompatibilità prevista dalla normativa vigente, ai componenti del Comitato è fatto divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga una partecipazione strategica, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. Le cariche di controllo eventualmente ricoperte ai sensi del presente paragrafo si computano comunque ai fini dei limiti stabiliti al precedente paragrafo 13.5.4.

13.5.6. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere componenti degli altri Comitati di nomina consiliare di cui agli Articoli 24 e 28.

13.6.- Perdita dei requisiti

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità di un Consigliere previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, non ne determina la decadenza se rimane integro il numero minimo dei Consiglieri dotati dei requisiti richiesti.



Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, determina comunque la cessazione da cariche per le quali tali requisiti siano richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto.


Per ciascun componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità indicati al precedente Articolo 13.5, paragrafi 2 e 3, ovvero il mancato rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'Articolo 13.5, paragrafo 4, determina la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

13.7.- Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti.

Spetta al Segretario redigere, d'intesa con chi presiede le singole riunioni, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sempre che essi non siano redatti da Notaio. Tali verbali vanno poi trascritti negli appositi libri sociali obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario.



Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.

14.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 19 (diciannove) nominativi. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione) e dovrà indicare separatamente nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e nella seconda sezione i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati che, unitamente alla loro accettazione della candidatura, attestino il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e fornisca un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta; secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci che presentano una lista e che siano diversi dagli Azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attestino l'assenza, nei confronti di tali Azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa vigente. A pena di ineleggibilità, un candidato può essere presente in una sola lista e, all'interno di una lista, in una sola sezione della medesima;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre): c.i) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; c.ii) deve altresì contenere un numero di candidati in possesso del requisito di

indipendenza definito all'Articolo 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista e, inoltre, c.iii) deve contenere, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lett. a) dello Statuto e, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del medesimo requisito di professionalità. Ai presenti fini, per la quota di candidati in possesso dei requisiti richiesti in ciascuna lista valgono i criteri di arrotondamento pertinenti a ciascun requisito, come regolati rispettivamente agli Articoli 13.1 e 13.4, paragrafo 2, lett. b) dello Statuto;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata: d.i) una sola lista; d.ii) una sola lista con candidati limitati alla seconda sezione; d.iii) una o più liste con candidati limitati alla sola prima sezione, oppure d.iv) solo liste presentate da Soci che in base alla normativa vigente risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

14.2.- Votazione.

14.2.1. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza"), in base all'ordine progressivo con il quale sono in essa elencati e fino ad esaurimento dei candidati presenti nella pertinente sezione della lista, sono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto cinque componenti nel caso di Consiglio composto da 19 o da 18 Consiglieri, ovvero, negli altri casi, sono tratti da tale lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto quattro componenti. In particolare, dalla seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono in ogni caso prelevati nel loro ordine progressivo tre Consiglieri, per assumere altresì la carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Consiglieri riservati a tale lista sono prelevati dalla prima sezione di essa sempre in base all'ordine progressivo in cui sono in essa elencati.

14.2.2. Due Consiglieri sono tratti, nel loro ordine progressivo, dalle prime due posizioni della seconda sezione della lista che abbia candidati idonei a far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sia risultata seconda per maggior numero di voti ("prima lista di minoranza") e che non sia stata presentata o votata da parte di Soci collegati, secondo la normativa vigente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Il primo di tali Consiglieri assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.2.3. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione non eletti ai sensi dei precedenti paragrafi 14.2.1 e 14.2.2 del presente Articolo – anche per eventuale insufficienza dei candidati presenti nelle liste - sono tratti proporzionalmente dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti ("liste di minoranza", intendendosi tra queste inclusa anche la prima lista di minoranza), purché tali liste, prese complessivamente, abbiano ottenuto voti almeno pari al 10% del capitale ordinario rappresentato in Assemblea. I voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna sezione di dette liste, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse due sezioni. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in due graduatorie decrescenti, una per ciascuna sezione delle liste, fatta eccezione per i primi due quozienti della seconda sezione della lista dalla quale sono stati già prelevati i candidati nominati ai sensi del precedente paragrafo 14.2.2. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati nella rispettiva graduatoria delle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.



man

Handwritten signature or initials.



man

Handwritten mark or signature.

14.2.4. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio e del Comitato secondo la procedura definita ai paragrafi precedenti, a ciò si provvede prelevando dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

14.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

14.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 13.4. dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano taluno dei requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Ai soli fini della presente disposizione, ai candidati di tutte le liste sono attribuiti progressivamente i quozienti corrispondenti ai voti ottenuti da ciascuna lista, secondo la procedura definita all'Articolo 14.2.3, secondo e terzo periodo.

14.5.- Completamento degli assetti.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o non consenta di eleggerli nel rispetto dei requisiti anche di indipendenza e genere richiesti, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto della necessaria rappresentanza delle minoranze, secondo i criteri indicati all'Articolo 15.3.5.

14.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera (tanto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, quanto per la nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione) a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

14.8.- Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti



L'Assemblea elegge a maggioranza relativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e uno o più Vice – Presidenti.

Articolo 15. Cessazione dalla carica.

15.1.- Simul stabunt simul cadent.

Se viene meno per qualunque causa più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi consiglieri e i componenti restanti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

15.2.- Revoca.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e previo parere del Comitato Nomine espresso all'unanimità dei presenti; ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità dei componenti del medesimo Comitato.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata.

La revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.

15.3.- Sostituzioni.

15.3.1. In caso di cessazione dalla carica di Consiglieri di amministrazione diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo componente del Consiglio, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti richiesti e del numero di consiglieri indipendenti e del genere meno rappresentato previsti dallo Statuto e/o dalla normativa vigente.

15.3.2. Ove venga a cessare dalla carica un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al suo posto subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal candidato successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire. Ove sia cessato il Presidente del Comitato, di esso assume la Presidenza il componente tratto dalla medesima lista di quello cessato e ad esso successivo in graduatoria in sede di nomina.

15.3.3. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a mancare sarà sostituito dall'Assemblea convocata senza indugio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 15.3.5.

15.3.4. I componenti subentrati nel Comitato per il Controllo sulla Gestione e i componenti nominati dal Consiglio per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea.

15.3.5. L'Assemblea convocata per la nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio di generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.

Pertanto, l'Assemblea procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei Consiglieri nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri eletti in una lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in subordine, fra i



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 17.6.

17.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

17.7.- Assistenza alle riunioni.

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) per i componenti del Comitato di Direzione, il Consiglio può ammettere ai propri lavori, per gli incumbenti di loro competenza ed esigenze di miglior informazione del Consiglio, dipendenti e/o esponenti del Gruppo e consulenti o esperti esterni alla Società.

17.8.- Validità e maggioranza.

Spetta a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione la facoltà di formulare al Consiglio stesso proposte o mozioni sugli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo art. 17.9, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

17.9.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni concernenti:

- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione, la modifica o la revoca delle sue deleghe e la determinazione della sua remunerazione;
- la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione, secondo quanto disposto all'Articolo 15.3;
- la proposta di revoca dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, secondo quanto previsto all'Articolo 15.2;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri.

17.10.- Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Consigliere di Amministrazione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, deve darne tempestiva notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e, qualora sussista conflitto di interessi, deve astenersi dalla deliberazione. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione favorevole all'operazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza di essa per la Società.

17.11.- Regolamento consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare un proprio regolamento che, nel rispetto delle indicazioni di legge e di statuto, ne determini più specificamente le modalità organizzative.

Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

18.1.- Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Ferme restando le competenze definite all'Articolo 18.2, il Consiglio di Amministrazione delega al Consigliere Delegato i poteri necessari ed opportuni ad assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio determina in modo analitico, con chiarezza e precisione, il contenuto, i limiti quantitativi e/o di valore e le modalità di esercizio della delega al Consigliere Delegato, definendo altresì le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio stesso l'informativa sull'attività delegata, avendo cura di assicurare l'equilibrio dei poteri.

18.2.- Competenze non delegabili.

18.2.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione:


- definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici e la propensione al rischio e così approva il risk appetite framework, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo;
- definisce e approva gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri (processo ICAAP);
- definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni della Società e del Gruppo e, in tale contesto, approva le regole con cui sono definiti i compiti e le responsabilità degli Organi e delle funzioni di controllo e le relative modalità di coordinamento;
- definisce l'assetto complessivo di governo, approva l'assetto organizzativo della Società e identifica i flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio e quelli che agli Organi e ai Comitati devono essere indirizzati anche dalle strutture aziendali; delibera altresì in ordine al sistema delle deleghe in materia di erogazione del credito e valuta il generale andamento della Società e del Gruppo;
- approva i sistemi contabili e di rendicontazione e supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società e del Gruppo;
- provvede al riesame periodico delle determinazioni così assunte;
- assicura un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

18.2.2. Oltre alle materie non delegabili in base alla legge ed alla regolamentazione applicabile, sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato e Direttore Generale, il conferimento, la modifica o la cessazione dei suoi poteri e la remunerazione inerente alla carica;
- b) la nomina e la revoca dei componenti dei Comitati di nomina consiliare previsti dallo Statuto, ivi incluso il loro presidente, e l'eventuale costituzione di ulteriori comitati interni al Consiglio con funzioni istruttorie e consultive di cui all'Articolo 28;
- c) la costituzione di un Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali; su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio determina la composizione, le competenze ed i poteri di tale Comitato e ne approva il regolamento di funzionamento; il Consiglio determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta.

I componenti del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio di cui alla successiva lettera i);

- d) la costituzione, su proposta del Consigliere Delegato, degli altri Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo di primo livello e la determinazione della composizione, delle competenze e dei relativi poteri; il Consiglio ne approva il regolamento di



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

funzionamento e determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta;

e) la nomina, la revoca e la vigilanza del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 - bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la retribuzione spettantegli;

f) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, nonché la nomina del responsabile della funzione Tutela Aziendale, che è il Datore di Lavoro per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

g) l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica;

h) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza e l'approvazione delle procedure applicabili alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati di Gruppo;

i) l'approvazione e la modifica del proprio eventuale regolamento di organizzazione e funzionamento e di quelli dei Comitati statutari di nomina consiliare;

j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

k) le decisioni concernenti i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni considerate strategiche in base alla normativa di vigilanza o in base ai piani e alle politiche adottati dal Consiglio stesso, nonché comunque ii) l'acquisto, cessione, conferimento di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 considerati strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e iii) gli investimenti e disinvestimenti, anche immobiliari, strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e, in ogni caso, iv) le operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del totale dei fondi propri della Società calcolato a livello consolidato a fini di vigilanza;

l) la designazione dei componenti degli organi delle Società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;

m) in applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, le delibere di fusione o scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

n) le linee guida in ordine alle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti.

Il Consigliere Delegato esercita il potere di proposta di cui all'Articolo 20.2. Restano fermi i poteri consultivi, di istruttoria e proposta riservati dalla normativa vigente ai Comitati statutari e la facoltà dei singoli Consiglieri di formulare proposte di delibera.

18.2.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'idoneità dei propri componenti, tenendo conto della normativa vigente e delle specifiche regole adottate dal medesimo Consiglio sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per l'Organo nel suo complesso e per i suoi Comitati, anche in ragione delle caratteristiche della Società e degli obiettivi di governo societario prescelti. Il Consiglio adotta le misure a tal fine necessarie ad assicurare che ciascun Consigliere e il Consiglio nel suo complesso risultino costantemente adeguati per competenza, correttezza, reputazione, autonomia di giudizio, dedizione di tempo e grado di diversificazione anche in termini di esperienze, età, genere e proiezione internazionale, ove occorra, proponendo la revoca o pronunciando la decadenza o la sospensione dei Consiglieri che non dimostrino di possedere i requisiti prescritti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione la dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comitato.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

18.3.- Incarichi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a propri componenti specifici incarichi; su proposta del Consigliere Delegato, può altresì conferire a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali o ad altro personale specifici poteri per determinate attività o categorie di atti e di affari, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio di tali poteri, prevedendo quando i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure congiuntamente o riuniti in comitati.

18.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.1.- Competenze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l'attività e svolge tutti i compiti previsti dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente.

In tale ambito:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, provvedendo affinché adeguate informazioni e documentazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti;
- b) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera in modo neutrale affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica, con particolare riguardo tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri, e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
- c) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
- d) provvede alla convocazione dell'Assemblea;
- e) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento ed ai suoi lavori;
- f) promuove e sovrintende all'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, anche per gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna, ponendosi come interlocutore dei Comitati statutari consiliari ai quali non partecipi, e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni di gestione corrente delegate;
- g) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consigliere Delegato;
- h) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali;
- i) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- j) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini delle proprie attribuzioni e della sua attività di referente consiliare e assembleare;
- k) ha la facoltà di stare in giudizio e di delegare la rappresentanza processuale della Società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte;
- l) progetta, sentito il Consigliere Delegato e secondo le linee guida approvate dal Consiglio, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- m) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

19.2.- Poteri suppletivi in caso di urgenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano, secondo le disposizioni



dell'Articolo 19.3, su proposta vincolante del Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie strategiche o non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, possono essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

19.3.- Vice – Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, adempie le sue funzioni il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste tale carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età; in caso di sua assenza o impedimento, gli subentra un Vice-Presidente scelto secondo i criteri in precedenza indicati. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, adempie le funzioni del Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione, non componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione, più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età.

Articolo 20. Consigliere Delegato.

20.1.- Nomina e poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e provvedendo con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 17.9, elegge tra i propri componenti, al di fuori del Presidente del Consiglio stesso, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del numero minimo di Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lettera b, un Consigliere Delegato, al quale delega i poteri inerenti alla gestione corrente della Società, secondo quanto disposto dall'Articolo 18.1.

20.2.- Funzioni.

Il Consigliere Delegato

a) è Capo dell'Esecutivo e Direttore Generale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione;

b) determina e impartisce le direttive operative ed è preposto alla gestione del personale;

c) nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, ha facoltà di proposta per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, ultimo comma;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici, del *risk appetite framework* e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;

e) cura altresì che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e idonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Delegato si avvale dei Comitati di cui all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) e d).

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato:

- le attribuzioni allo stesso spettanti quale Direttore Generale ai sensi del presente paragrafo 20.2 sono esercitate a firma congiunta da due Dirigenti apicali, facenti parte del Comitato di Direzione di cui all'Articolo 18.2.2 lett. c), individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato;

- le facoltà allo stesso attribuite in qualità di Consigliere Delegato sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione.

20.3.- Informativa.

Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione le informazioni richiestegli dal Presidente o dai Consiglieri e riferisce in ogni caso, con periodicità di regola mensile e



Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten mark

comunque almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Le informazioni periodicamente fornite al Consiglio di Amministrazione sono specificamente presentate anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione. Sono fatti salvi casi di particolare urgenza in cui il Consigliere Delegato riferisce senza indugio.

Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.



Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.

22.1.- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 19.3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

22.2.- Consigliere Delegato.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato e Direttore Generale nelle materie allo stesso spettanti per Statuto e delegate dal Consiglio di Amministrazione.

22.3.- Altri soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, rilasciare procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente, ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoghe facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e Direttore Generale nell'ambito delle sue funzioni e competenze.

Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.1.- Funzioni.

Il Comitato svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.

In tale ambito il Comitato:

a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, il tutto anche in relazione al Gruppo che fa capo alla Società;

- c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;
- h) riferisce tempestivamente all'autorità di vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- i) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- j) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- k) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere e negli altri casi previsti dall'Articolo 8.2;
- l) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;
- m) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, ovvero le attività richiestegli dal Presidente del Consiglio stesso per i fini e nell'ambito delle attribuzioni di cui all'Articolo 19 dello Statuto.
- Il Comitato si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Rischi per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse.



Man

[Handwritten signature]

23.2.- Organizzazione.

Il Comitato determina il proprio regolamento di funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza secondo quanto previsto dallo Statuto per le riunioni consiliari. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

23.3.- Rapporti con la società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.

I responsabili delle funzioni e strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti. Le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Comitato.

23.4.- Raccordo di Gruppo.

Il Comitato opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo anche il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

23.5.- Poteri del Comitato.

Spettano al Comitato o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: i) i poteri di richiesta di notizie e di informazioni agli altri Amministratori o agli Organi di amministrazione e di controllo delle




Man

h

società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato medesimo; ii) il potere di richiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando gli argomenti da trattare; iii) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare il Consiglio di Amministrazione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti Organi di Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Man



Articolo 24. Comitati Consiliari obbligatori.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni e un Comitato Rischi.

Ciascun Comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri non esecutivi e in maggioranza Indipendenti.

Il Consigliere nominato presidente di un Comitato non può ricoprire la carica di presidente di altro Comitato di nomina consiliare.

Sono altresì costituiti dal Consiglio di Amministrazione gli altri comitati resi obbligatori secondo la disciplina vigente.

Articolo 25. Comitato Nomine.

Il Comitato Nomine svolge funzioni istruttorie e consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina dei componenti e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, quando essa spetti al Consiglio stesso, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26. Comitato Remunerazioni.

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in merito ai compensi e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27. Comitato Rischi.

Il Comitato Rischi svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28. Altri Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori e consultivi, permanenti o a durata limitata, determinandone volta per volta le funzioni, scegliendone i componenti tra i Consiglieri e determinandone la remunerazione, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

TITOLO VI BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 29. Bilancio e utili.

29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

- a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;
- c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 30. Azioni di risparmio.

30.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

30.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 29.3.

30.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

30.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

30.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

30.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi. Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio. L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

30.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalla normativa vigente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 31. Revisione legale dei conti.



Meren
[Signature]



Meren
[Signature]

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 32. Recesso.

32.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. È escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

32.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 33. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 34. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35. Disposizioni dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data [...] 2016.

Tutte le modifiche introdotte dall'Assemblea tenutasi in data [...] 2016 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del nuovo testo statutario, fatta eccezione per gli Articoli 13 e 14, che avranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali.

Articolo 36. Presidente Emerito.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che cessa con l'adozione del presente statuto assume la carica, non retribuita, di Presidente Emerito.

Egli non è componente del Consiglio di Amministrazione. Può esprimere pareri e partecipare a riunioni, con funzione consultiva, su richiesta del Presidente e/o del Consigliere Delegato, affinché la nuova governance possa dispiegarsi in continuità di efficienza e di rigore.

Collabora con il Presidente del Consiglio di amministrazione nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo di cui all'Articolo 19.1 lettera l).

La presente disposizione trova applicazione per il triennio successivo alla prima applicazione delle modifiche introdotte dall'Assemblea tenutasi in data [...] 2016.



ANNEXE B

Statuts de la Société Absorbante qui seront soumis à l'assemblée
des actionnaires le 26 février 2016

TITRE I

**CONSTITUTION, DÉNOMINATION, SIÈGE
ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ**

Article 1. Dénomination.

1.1.- La société se dénomme « Intesa Sanpaolo S.p.A. », sans liens de représentation graphique. Dans le cadre de l'utilisation des marques et des signes distinctifs de la société et du groupe, les mots qui composent la dénomination pourront être combinés entre eux, même de manière différente. La Société peut utiliser, comme marques et signes distinctifs, les dénominations et/ou les marques utilisées au cas par cas par cette dernière et/ou par les sociétés incorporées.

1.2.- La société est une banque en vertu du décret législatif italien N° 385 du 1er septembre 1993.

Article 2. Siège.

2.1.- Le siège de la société est à Turin et son siège secondaire est à Milan. Les fonctions centrales sont réparties entre Milan et Turin, la « Fonction Administration, Bilan, Fiscalité », la « Fonction Audit Interne » et le « Secrétariat Général » étant à Turin.

2.2.- Après autorisation préalable de la réglementation en vigueur, elle peut instituer et supprimer des sièges secondaires, des succursales et des représentations en Italie et à l'étranger.

Article 3. Durée.

La durée de la société est fixée jusqu'au 31 décembre 2100 et pourra être prorogée.

TITRE II

OBJET SOCIAL

Article 4. Objet social.

4.1.- La société a pour objet la collecte de l'épargne et l'exercice du crédit sous ses différentes formes, directement et par l'intermédiaire de sociétés contrôlées. Pour ce faire, elle peut accomplir, en respectant la réglementation en vigueur et après l'obtention des autorisations nécessaires, directement ou par l'intermédiaire de sociétés contrôlées, toutes les opérations et les services bancaires, financiers, y compris la constitution et la gestion de formules de retraite ouvertes ou fermées, ainsi que toute autre opération instrumentale ou connexe à la réalisation de l'objet social.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

4.2.- En sa qualité de chef de groupe du groupe bancaire « Intesa Sanpaolo », en application de l'art. 61 du décret législatif italien N° 385 du 1er septembre 1993, dispense, dans le cadre de l'exercice de l'activité de direction et de coordination, des dispositions aux membres du groupe et ce, même pour l'exécution des instructions données par les autorités de vigilance et dans l'intérêt de la stabilité du groupe.

4.3.- La société exerce les fonctions de direction du conglomérat financier lui étant rattaché, en application de l'art. 3 du décret législatif italien N° 142 du 30 mai 2005.

TITRE III CAPITAL ET ACTIONS

Article 5. Capital social.

5.1 Le capital social souscrit et versé s'élève à 8.731.874.498,36 euros, divisé en 16.792.066.343 actions d'une valeur nominale de 0,52 euro chacune, dont 15.859.575.782 actions ordinaires et 932.490.561 actions d'épargne non convertibles (4).

5.2. L'assemblée extraordinaire peut délibérer l'affectation de bénéfices aux prestataires de travail salariés de la société ou de sociétés contrôlées par émission d'instruments financiers conformément à la réglementation en vigueur.

5.3. Pour les résultats combinés de la délibération du 8 mai 2014 et de la délibération du [...] 2016 (5), l'Assemblée extraordinaire a donné au conseil d'administration (i) le pouvoir, en application de l'art. 2443 du code civil italien, d'augmenter gratuitement le capital social d'ici le 28 février 2018, éventuellement en plusieurs tranches, à hauteur de 53.101.088,56 euro maximum, par l'émission d'un nombre maximal de 102.117.478 actions ordinaires d'Intesa Sanpaolo, ayant les mêmes caractéristiques que celles en circulation au moment de l'attribution, avec jouissance régulière, à affecter aux sujets destinataires du « plan d'investissement » approuvé à la même date, aux conditions et dans les délais et selon les modalités prévus par le Plan d'Investissement ; le tout par attribution, en application de l'art. 2349 du code civil italien, du montant maximum correspondant de bénéfices et/ou réserves de bénéfices tels que résultant du dernier bilan *pro tempore* approuvé ; et (ii) tous pouvoirs pour procéder à la détermination ponctuelle des bénéfices et/ou des réserves de bénéfices résultant du dernier bilan *pro tempore* approuvé à destiner à l'objectif précisé au point (i) qui précède, avec mandat d'effectuer les comptabilisations nécessaires suite aux opérations d'émission, conformément aux dispositions réglementaires et aux principes comptables applicables au cas par cas.

5.4. Pour les résultats combinés de la délibération du 8 mai 2014 et de la délibération du [...] 2016 (6), l'assemblée extraordinaire a donné au conseil d'administration, en application des articles 2441, huitième alinéa et 2443 du code civil italien, tous pouvoirs pour augmenter le capital social payant, pour un montant maximal de 213.073.650,40 euros, à l'exclusion du droit d'option en faveur des employés, limité au montant des souscriptions, en une ou plusieurs fois, d'ici le 28 février 2018, avec l'émission d'un nombre maximum de 409.757.020 actions, à un prix qui incorpore une remise par rapport à la valeur marchande des actions ordinaires d'Intesa Sanpaolo, à mettre au service de la réalisation du « plan d'investissement » approuvé à la même date. L'assemblée extraordinaire précitée a donné au conseil d'administration tous pouvoirs pour : (i) définir le prix d'émission des actions ordinaires de nouvelle émission ; le prix d'émission sera déterminé en appliquant une remise sur la valeur marchande du titre, calculée comme étant la moyenne des prix observés au

⁴ Les informations sur la valeur du capital sociale et sur le nombre d'actions ordinaires ont été actualisées suite à l'opération de fusion-absorption de Cassa di Risparmio de la Province de Viterbo S.p.A. dans Intesa Sanpaolo S.p.A. Les statuts mis à jour ont été déposés au Registre du Commerce de Turin le 2 décembre dernier.

⁵ Dans la délibération à soumettre à l'assemblée, il sera précisé que « Pour ce faire, l'assemblée donne au conseil d'administration les pouvoirs déjà donnés au conseil de gestion suite à la délibération du 8 mai 2014 ».

⁶ Cf. remarque 5.

cours des 30 jours précédant la date d'émission, sans préjuger du fait qu'elle ne pourra pas être inférieure à la valeur nominale unitaire (0,52 euros) ; (ii) établir le nombre maximum d'actions ordinaires à émettre et à attribuer en souscription aux salariés des destinataires du plan d'investissement, aux conditions, dans les délais et selon les modalités prévues et (iii) fixer l'échéancier pour l'exécution de la délibération d'augmentation du capital.

Article 6. Domicile des actionnaires.

Le domicile des actionnaires, en ce qui concerne leurs relations avec la société, est celui qui figure dans le livre des associés.

TITRE IV ASSEMBLÉE

Article 7. Assemblée.

7.1.- L'assemblée, régulièrement convoquée et constituée, représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations, prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, même s'ils ne sont pas présents ou sont en désaccord.

7.2.- L'assemblée est ordinaire et extraordinaire en application de la loi.

7.3.- L'assemblée ordinaire :

- 1) approuve le bilan de l'exercice et statue sur l'affectation des bénéfices
- 2) nomme, après la détermination de leur nombre, et révoque les membres du conseil d'administration, détermine leur rémunération conformément à l'article 16 et élit son président et un ou plusieurs vice-présidents, selon les modalités précisées à l'article 14.8
- 3) nomme et révoque les membres du conseil d'administration qui font partie du comité de contrôle de gestion et nomme son président, le tout selon les modalités précisées à l'article 14, en déterminant leur rémunération selon les dispositions de l'article 16.3
- 4) délibère sur la responsabilité des membres du conseil d'administration
- 5) sur proposition motivée du comité de contrôle de gestion, elle confie la mission d'audit légal des comptes et détermine la rémunération due à ce titre et, sur avis du comité, révoque ou modifie, le cas échéant, la mission confiée
- 6) approuve les politiques de rémunération des membres du conseil d'administration et du personnel ainsi que les plans basés sur des instruments financiers ; dans ce cadre, elle approuve les critères de détermination des rémunérations à accorder en cas de résiliation anticipée du contrat de travail ou de cessation anticipée du mandat, y compris les limites fixées à ces rémunérations selon les dispositions prévues par la réglementation en vigueur, et a aussi faculté de délibérer, avec les majorités qualifiées définies par la réglementation de vigilance en vigueur, un rapport entre la composante variable et celle fixe de la rémunération individuelle du personnel supérieur au rapport de 1:1 et n'excédant celui maximal établi par cette même réglementation ;
- 7) approuve l'éventuel règlement des travaux de l'assemblée ;
- 8) statue sur les autres questions réservées à sa compétence par la réglementation en vigueur ou les statuts
- 9) autorise les opérations importantes avec les parties en corrélation dans les cas et selon les modalités prévus par les procédures adoptées en application de l'art. 18.2, paragraphe 2, point h), conformément à la réglementation respective.

7.4.- L'assemblée extraordinaire statue sur les modifications des statuts (sauf les pouvoirs du conseil d'administration en application de l'art. 18.2, paragraphe 2, point m) sur la nomination, la révocation, le remplacement et les pouvoirs des liquidateurs et toute autre question réservée à sa compétence par la réglementation.

Article 8. Convocation.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8.1.- L'assemblée est convoquée par le conseil d'administration chaque fois qu'elle le juge utile ou bien, conformément à ce qui est prévu par l'art. 2367 du code civil italien, à la demande des actionnaires représentant au moins un vingtième du capital social. L'assemblée ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an dans les cent quatre-vingt jours suivant la clôture de l'exercice social.

8.2.- Sans préjuger des pouvoirs de convocation prévus par d'autres dispositions législatives, le comité de contrôle de gestion, si nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, peut convoquer l'assemblée, après communication au président du conseil d'administration.

8.3.- L'assemblée est convoquée au siège social ou ailleurs dans la ville où se trouve le siège légal de la société par avis contenant ce qui est requis par la législation. L'avis de convocation est publié dans les délais impartis par la loi sur le site Internet de la Société ainsi que selon les autres modalités prévues par la réglementation en vigueur.

8.4.- L'assemblée se tient en une seule convocation. Le conseil d'administration peut fixer pour l'assemblée une deuxième convocation et, de façon limitée à l'assemblée extraordinaire, une troisième convocation. Une telle décision est communiquée dans l'avis de convocation.

8.5.- Les actionnaires qui représentent, même conjointement, au moins un quarantième du capital social, peuvent demander, dans les délais, dans les limites et selon les modalités réglementaires, l'intégration de la liste des sujets à traiter, en indiquant dans la question les autres sujets proposés par les actionnaires. Les intégrations à la liste des sujets que l'assemblée devra traiter suite à telles demandes, sont communiquées selon les modalités prévues pour la publication de l'avis de convocation.

Article 9. Participation à l'assemblée et vote.

9.1.- Peuvent participer à l'assemblée les personnes ayant droit de vote et pour lesquelles est parvenue à la société, dans les délais impartis par la loi, la communication de l'intermédiaire autorisé attestant leur légitimation.

9.2.- Chaque action ordinaire donne droit à une voix.

9.3.- Les personnes ayant droit de vote peuvent se faire représenter au sein de l'assemblée conformément aux dispositions législatives. La procuration peut être notifiée électroniquement dans l'espace du site Internet de la société prévu pour ce faire ou bien par courrier électronique, selon les indications de l'avis de convocation.

9.4.- La société désigne, en le communiquant dans l'avis de convocation, pour chaque assemblée, une ou plusieurs personnes auxquelles les titulaires du droit de vote peuvent donner, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, une procuration avec des instructions de vote sur certaines ou sur toutes les propositions à l'ordre du jour. La procuration prend effet uniquement pour les propositions pour lesquelles des instructions de vote ont été données.

9.5 – Si indiqué dans l'avis de convocation, les personnes ayant droit de vote peuvent assister à l'assemblée à l'aide de moyens de télécommunication et exercer le droit de vote par voie électronique selon les modalités prévues dans l'avis.

Article 10. Présidence et déroulement de l'assemblée. Secrétaire.

10.1.- L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président du conseil d'administration qui assume ces fonctions sans interruption depuis plus longtemps et à condition qu'il ne soit pas absent ni qu'il ait un empêchement ou, à égalité d'ancienneté à ces fonctions, par celui plus âgé ; faute de quoi, par une autre personne désignée par l'assemblée.



man

10.2.- Il relève de la compétence du président de l'assemblée, éventuellement par l'intermédiaire de ce même chargé de mission, de vérifier sa constitution en bonne et due forme, de vérifier le droit d'intervention et de vote des personnes habilitées et de constater la régularité des procurations, de diriger le débat et de superviser le déroulement des travaux de l'assemblée, d'établir les modalités de scrutin et de proclamer les résultats.

10.3.- Le président est secondé par un secrétaire, à savoir le secrétaire du conseil d'administration ou bien, en cas d'absence ou d'empêchement, par la personne désignée par les présents lorsque le procès-verbal n'est pas rédigé par un notaire ainsi que, éventuellement, par des chargés de mission spéciaux de son choix parmi les participants.

10.4.- Le débat sur les sujets à l'ordre du jour ne s'épuisant pas en l'espace d'un jour, l'assemblée peut décider de poursuivre la réunion de l'assemblée le jour ouvrable suivant.

Article 11. Validité des délibérations.

Pour que l'assemblée constituée soit valable, ainsi que pour la validité de ses délibérations, la réglementation en vigueur est applicable, sans préjuger des dispositions de l'article 14 pour l'élection du conseil d'administration et du comité de contrôle de gestion.

TITRE V

SYSTÈME D'ADMINISTRATION ET DE CONTRÔLE

Article 12. Système moniste

La société adopte le système moniste d'administration et de contrôle, en application des articles 2409-sexiesdecies et suivants du code civil italien. Elle fonctionne donc par le biais d'un conseil d'administration (ci-après également appelé « conseil »), dont certains membres font également partie du comité de contrôle de gestion (ci-après « comité »).

Article 13. Conseil d'administration et comité de contrôle de gestion.

13.1. - Composition.

Le conseil d'administration se compose d'un minimum de 15 (quinze) à un maximum de 19 (dix-neuf) membres, non nécessairement actionnaires, nommés par l'assemblée.

Au genre moins représenté doit être réservé, sauf dispositions législatives contraires, au moins un tiers des conseillers. Au cas où ce rapport ne serait pas un nombre entier, il est arrondi par excès à l'unité supérieure.

Le Comité de contrôle de gestion se compose de cinq conseillers.

13.2. - Durée.

Les membres du conseil d'administration restent en fonction pendant trois exercices et leur mandat expire à la date de l'assemblée suivante prévue par le deuxième alinéa de l'art. 2364 du code civil italien et sont rééligibles.

13.3. - Intégration.

Si le nombre des membres du conseil d'administration a été déterminé dans une mesure inférieure à celui maximum prévu, l'assemblée peut augmenter son nombre par la suite, mais pas au-delà de ce maximum. Les nouveaux membres sont nommés par l'assemblée selon les dispositions prévues par l'article 14, en respectant la répartition entre genres et en appliquant, si nécessaire, le mécanisme supplétif prévu par l'art.14.4. Le mandat des nouveaux élus est le même que celui des membres déjà en fonction.

13.4. - Qualités des membres du Conseil d'administration.

13.4.1. Les membres du conseil d'administration doivent être aptes assumer le mandat, selon les dispositions de la réglementation en vigueur et des statuts, et doivent notamment



mem



mem

k

posséder les qualités professionnelles et l'honorabilité nécessaires et respecter les critères de compétence, de rectitude, de dévouement et les limites particulières de cumul des mandats prescrits par la réglementation en vigueur et ceux prévus par la directive européenne N° 36 du 26 juin 2013 pour l'exécution du mandat d'administrateur d'une banque émettrice d'actions cotées sur les marchés réglementés.

13.4.2. Outre les qualités requises par la réglementation en vigueur, les membres du conseil d'administration doivent posséder les qualités suivantes :

- a) (Professionalisme) Quatre membres au moins doivent i) être inscrits au registre des auditeurs légaux et ii) avoir exercé pendant une période minimum de trois ans l'activité d'audit légal ou les fonctions de membre d'un organe de contrôle de sociétés de capitaux
- b) (Indépendance) Au moins deux tiers des membres doivent posséder les qualités d'indépendance établies dans le présent article au paragraphe 13.4.3 ; ces conseillers sont appelés « conseillers indépendants » dans les présents statuts ; au cas où l'application de ce pourcentage ne donnerait pas un nombre entier, le critère requis doit se référer à un nombre de conseillers arrondi à l'unité supérieure.



13.4.3. Un Conseiller ne peut pas être considéré indépendant dans les cas suivants :

- a) S'il contrôle la société, directement ou indirectement, éventuellement par le biais de sociétés contrôlées, fiduciaires ou par personne interposée, ou est en mesure d'exercer sur elle une influence importante ou s'il participe à un pacte parasocial à travers lequel une ou plusieurs personnes peuvent exercer le contrôle ou une influence importante sur la société.
- b) S'il est ou a été, au cours des trois exercices précédents, un représentant important de la société, d'une filiale ayant une importance stratégique ou d'une société assujettie à un contrôle commun avec la société ou bien d'une société ou d'un organisme qui, avec d'autres par le biais d'un pacte parasocial, contrôle la société ou est en mesure d'exercer sur cette dernière une influence importante.
- c) S'il a ou a eu dans l'exercice précédent, directement ou indirectement (par exemple, par le biais de sociétés contrôlées ou dont il est un représentant important ou bien en qualité de partenaire d'un cabinet professionnel ou d'une société de conseil) une importante relation commerciale, financière ou professionnelle :
 - avec la société, une de ses sociétés contrôlées ou avec certains de ses représentants importants
 - avec une personne qui, éventuellement de concert avec d'autres personnes, par le biais d'un acte parasocial, contrôle la société ou – s'il s'agit d'une société ou d'un organisme – avec leurs représentants respectifsou bien est ou a été un salarié d'un des sujets précités au cours des trois exercices précédents
- d) s'il reçoit ou a reçu au cours des trois exercices précédents de la part de la société ou d'une société contrôlée ou contrôlante une rémunération significative supplémentaire (par rapport à la rétribution « fixe » d'administrateur non exécutif de la société et à la rétribution pour la participation aux comités recommandés par le Code d'autodiscipline défini par Borsa Italiana S.p.A.) éventuellement sous forme de participation à des plans d'encouragement liés à la performance de l'entreprise, éventuellement sur la base d'actions
- e) s'il a été administrateur de la société pendant plus de neuf ans au cours des douze dernières années
- f) s'il assume les fonctions d'administrateur exécutif dans une autre société où un administrateur exécutif de la Société assume les fonctions d'administrateur
- g) s'il est actionnaire ou administrateur d'une société ou d'une entité appartenant au réseau de la société chargée de l'audit légal de la société
- h) s'il est le parent proche d'une personne se trouvant dans une des situations mentionnées aux points précédents.

Aux fins du cas d'espèce susmentionné, les définitions prévues par le Code d'autodiscipline défini par Borsa Italiana S.p.A. sont applicables. Concernant plus particulièrement le cas d'espèce mentionné au d), le fait d'avoir perçu d'éventuelles rémunérations différées par rapport à des activités conclues depuis plus de trois ans n'a aucune importance.

En outre, un conseiller ne peut pas être considéré indépendant dans les cas indiqués par l'art.148, troisième alinéa, du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998, s'ils établissent des conditions plus restrictives.

13.4.4. Doivent également posséder les critères particuliers établis par la réglementation en vigueur le président, le conseiller délégué ou toute personne qui assume d'autres fonctions pour lesquelles de telles qualités sont requises. Les membres du comité de contrôle de gestion doivent posséder les mêmes qualités que celles établies par l'article 13.5 des statuts.

13.4.5. Les personnes ayant un contrat de travail salarié avec la société ou d'autres sociétés du groupe ou bien des fonctions exécutives dans des sociétés du groupe, si élues aux fonctions de conseiller d'administration de la société et sauf le cas où ils opéreraient respectivement pour une cessation de contrat de travail salarié ou démissionneraient des fonctions exécutives, sont déches de ces fonctions, sauf en cas de nomination aux fonctions de conseiller délégué.

13.4.6. Sans préjuger des dispositions de l'article 14, chaque conseiller est tenu de mettre à jour pendant son mandat, en le communiquant rapidement au président du conseil d'administration, les attestations relatives à la possession des qualités et toutes les informations utiles à l'évaluation globale des aptitudes à assumer le mandat selon le schéma prévu par l'article 14.1.

13.5 – Critères requis pour les membres du comité de contrôle de gestion

13.5.1. Les membres du comité doivent être également en possession des qualités d'honorabilité et de professionnalise et doivent garantir le respect des limites de cumul des mandats prévues par la réglementation en vigueur pour l'exécution du mandat confié en tant que membre des organes de contrôle d'une banque émettrice d'actions cotées sur les marchés réglementés.

13.5.2. Outre les critères requis par la réglementation applicable, les membres du comité doivent également posséder les qualités d'indépendance définies par les statuts pour les conseillers indépendants visées au paragraphe 3 de l'Article 13.4.

13.5.3. Les membres du comité doivent également avoir une expérience d'au moins cinq ans dans l'audit interne, l'administration et la finance acquise :

a) en qualité de membre des organes sociaux ou pour avoir exercé des fonctions de direction au sein d'organismes effectuant des opérations bancaires ou financières ayant un actif total d'au moins 5 milliards d'euros ou bien au sein d'organismes exerçant des activités d'assurance avec une valeur brute de primes annuelles encaissées au moins égale à 1 milliard d'euros ou au sein d'organismes ou d'entreprises avec des produits totaux s'élevant au moins à 500 millions d'euros (les données dimensionnelles sont calculées sur les derniers résultats annuels du bilan ou bien, si dressé par l'organisme, du bilan consolidé) ou bien

b) pour avoir assumé le rôle de professeur titulaire d'enseignement universitaire dans le domaine économique ou juridique ou pour avoir exercé de façon continue des prestations de service ou des activités professionnelles d'une importance particulière par rapport aux missions typiques d'un organe de contrôle au profit des organismes et des entreprises indiqués au point a) ou bien

c) pour avoir été des représentants ou avoir exercé des fonctions de direction dans des administrations publiques importantes au plan régional ou des autorités, dont la compétence est inhérente aux opérations bancaires, financières ou d'assurance.

Au moins trois d'entre eux doivent également i) être inscrits au registre des auditeurs légaux et ii) avoir exercé pendant une période d'au moins trois ans l'activité d'audit légal ou les fonctions de membre d'un organe de contrôle de sociétés de capitaux.

13.5.4. Sans préjuger de l'application de la réglementation en vigueur en matière de cumul des mandats (et, quoi qu'il en soit, dans les limites prévues par la directive européenne N° 36 du 26 juin 2013), les membres du comité ne peuvent pas assumer : i) de fonctions de nature exécutive dans d'autres entreprises ou ii) de fonctions non exécutives dans des organes (y compris les organes de contrôle) d'autres entreprises de dimensions



significatives – considérant telles celles indiquées à l'art.13.5.3 point a) – dans un nombre supérieur à deux. Pour ce faire, les candidats aux fonctions de membre du comité assument expressément l'obligation de mettre immédiatement fin aux mandats incompatibles en cas de nomination.

13.5.5. Quoi qu'il en soit, sans préjuger de toute autre incompatibilité prévue par la réglementation en vigueur, il est interdit aux membres du comité est d'assumer des fonctions dans des organes différents de ceux avec fonction de contrôle auprès d'autres sociétés du groupe ou du conglomérat financier, ainsi que auprès de sociétés où la banque détient une participation stratégique, conformément aux dispositions de la réglementation de vigilance. Les fonctions de contrôle éventuellement assumées en application du présent paragraphe se calculent de toute façon aux fins des limites établies au paragraphe 13.5.4.

13.5.6. Les membres du comité de contrôle de gestion ne peuvent pas être des membres d'autres comités de nomination de conseillers mentionnés aux articles 24 et 28.

13.6 Perte des critères requis

La perte des critères d'indépendance ou de professionnalisme d'un conseiller prévus par l'article 13.4, paragraphe 2, n'entraîne pas sa déchéance si le nombre minimum de conseillers ayant les qualités requises reste intact.

La perte des critères d'indépendance ou de professionnalisme prévus par l'article 13.4, paragraphe 2 entraîne, quoi qu'il en soit, la cessation des fonctions pour lesquelles ces qualités sont requises par la réglementation actuelle ou par les statuts.

Pour chaque membre du comité de contrôle de gestion, la perte des critères d'indépendance ou de professionnalisme indiqués à l'article 13.5, paragraphes 2 et 3 ou bien le non-respect des limites de cumul des mandats visés à l'article 13.5, paragraphe 4, entraîne la déchéance des fonctions de conseiller d'administration.

13.7. - Secrétaire du conseil d'administration.

Le conseil peut nommer un secrétaire, n'étant pas nécessairement un de ses membres.

Il relève de la compétence du secrétaire de dresser, de concert avec le président des réunions, le procès-verbal des assemblées et des délibérations du conseil d'administration, sauf s'ils sont rédigés par un notaire. De tels procès-verbaux sont ensuite transcrits dans les livres sociaux obligatoires et sont dûment souscrits par le président de la réunion et par le secrétaire.

S'ils ne sont pas rédigés par notaire, la copie et les extraits des procès-verbaux sont vérifiés avec la déclaration de conformité signée par le conseiller qui préside la réunion et par le secrétaire.

Article 14. Élection du conseil d'administration.

14.1.- Listes de candidatures.

Les membres du conseil d'administration sont élus en fonction des listes présentées par les actionnaires et selon les modalités suivantes :

a) Les actionnaires représentant au moins 0,5 %, ou le pourcentage inférieur différent établi par la réglementation en vigueur, du capital représenté par des actions ordinaires peuvent présenter une liste de candidats contenant de 2 (deux) minimum à 19 (dix-neuf) noms au maximum. Chaque liste devra être divisée en deux sections de noms, toutes deux numérotées progressivement (à savoir avec des candidats énumérés à partir du numéro un dans chaque section) et devra indiquer séparément dans la première section les candidats aux fonctions de conseiller d'administration différents des candidats aux fonctions de membres du comité de contrôle de gestion et, dans la deuxième section, seulement les candidats aux fonctions de conseiller et de membre du comité de contrôle de gestion. Les listes sont déposées au siège social au moins vingt-cinq jours avant la date prévue pour l'assemblée appelée à délibérer sur la nomination des conseillers, accompagnées des informations relatives aux actionnaires ayant présenté les listes, avec l'indication du pourcentage de participation globalement détenue, ainsi que d'une déclaration des candidats qui, simultanément à l'acceptation de leur candidature, atteste la possession des qualités prévues pour tous ou certains des conseillers par la législation, la réglementation et les statuts et fournit une information exhaustive sur les caractéristiques personnelles et



men

h

professionnelles de chaque candidat et sur les fonctions de direction, d'administration et de contrôle assumées auprès d'autres sociétés ainsi que tout élément d'information utile à l'évaluation globale d'aptitude aux fonctions assumées, selon le schéma qui sera préalablement rendu public par la société, en tenant compte également des orientations des autorités de vigilance. Afin de prouver la titularité du nombre d'actions nécessaires à la présentation des listes, la communication peut être produite après le dépôt mais au moins vingt et un des jours avant la date de l'assemblée selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

b) Chaque actionnaire et les actionnaires appartenant au même groupe ou qui adhèrent à un pacte parasocial ayant pour objet les actions de la société ne peuvent pas présenter, ni ceux auxquels revient le droit de vote peuvent voter, plus d'une liste, même si par personne interposée ou par l'intermédiaire de sociétés fiduciaires. Les actionnaires qui présentent une liste et qui sont différents des actionnaires détenant une participation de contrôle ou de majorité relative doivent également présenter une déclaration qui atteste l'absence, vis-à-vis de ces actionnaires, de rapports de liaison qualifiés d'importants par la réglementation en vigueur. Sous peine d'inéligibilité, un candidat peut être présent dans une seule liste et, dans une liste, dans une seule section.

c) Chaque liste contenant un nombre de candidats égal ou supérieur à 3 (trois) : *c.i)* doit être composée de façon à assurer l'équilibre de genres prévu par la réglementation en vigueur ; *c.ii)* doit aussi contenir un nombre de candidats en possession du critère d'indépendance défini à l'article 13.4 des Statuts égal à au moins deux tiers des candidats présents dans la liste et, en outre, *c.iii)* doit contenir, dans la première section, au moins un candidat en possession du critère de professionnalisme défini à l'article 13.4, paragraphe 2, point a) des Statuts et, dans la deuxième section, au moins un candidat toutes les deux fractions ou fractions de deux en possession du même critère de professionnalisme. Pour ce faire, pour la part de candidats en possession des critères requis dans chaque liste, valent les critères d'arrondissement afférents à chaque critère, tels que définis respectivement dans les articles 13.1 et 13.4, paragraphe 2, point b) des statuts.


d) Au cas où à la date d'expiration du délai mentionné au point a) ait été déposée : *d.i)* une seule liste ; *d.ii)* une seule liste avec des candidats limités à la seconde section ; *d.iii)* une ou plusieurs listes avec des candidats limités à la première section, ou bien *d.iv)* seulement des listes présentées par des actionnaires qui, sur la base de la réglementation en vigueur, s'avèrent liés les uns aux autres, la société le communique rapidement sous forme de communiqué envoyé à au moins deux agences de presse ; dans ce cas, il est possible de présenter des listes jusqu'au délai prévu par la réglementation en vigueur, sans préjuger des autres conditions et modalités de présentation établies dans les dispositions précédentes.

e) Sans préjuger de dispositions différentes et ultérieures prévues par la réglementation en vigueur relatives aux modalités et aux conditions de présentation et de publication des listes. La liste ne respectant pas les prescriptions précitées est considérée non présentée. Les éventuelles irrégularités des listes concernant des candidats individuels n'entraînent toutefois pas automatiquement l'exclusion de toute la liste, mais uniquement des candidats auxquels se réfèrent les irrégularités.

14.2.- Scrutin.

14.2.1 De la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix (« liste majoritaire »), sur la base de l'ordre progressif où ils figurent dans la liste et jusqu'à l'épuisement des candidats présents dans la section de la liste, sont extraits tous les membres du conseil d'administration sauf cinq membres en cas de conseil composé de 19 ou de 18 conseillers ou bien, dans les autres cas, sont extraits de cette liste tous les membres du conseil d'administration sauf quatre membres. En particulier, de la seconde section de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont prélevés dans l'ordre progressif trois conseillers pour assumer également les fonctions de membres du comité de contrôle de gestion ; les autres conseillers réservés dans cette liste sont prélevés de la première section de cette même liste, toujours dans l'ordre progressif dans lequel ils sont énumérés.

14.2.2 Deux conseillers sont extraits, dans leur ordre progressif, des deux premières positions de la deuxième section de la liste ayant des candidats aptes à faire partie du comité de contrôle de gestion et étant la deuxième pour le plus grand nombre de voix (« première liste minoritaire ») et qui n'a pas été présentée ou votée par des actionnaires



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

liés, selon la réglementation en vigueur, aux actionnaires ayant présenté ou voté la liste arrivée première pour le nombre de voix. Le premier de ces conseillers assume les fonctions de président du comité de contrôle de gestion.

14.2.3. Les autres membres du conseil d'administration non élus pour une quelconque raison, en vertu des paragraphes 14.2.1 et 14.2.2 du présent article - même à cause d'un éventuel nombre insuffisant de candidats présents dans les listes - sont extraits proportionnellement des listes différentes de celle ayant obtenu le plus grand nombre de voix (« listes minoritaires », étant incluse parmi celles-ci la première liste minoritaire), à condition que ces listes, dans leur ensemble, aient obtenu des voix atteignant au moins 10 % du capital ordinaire représenté lors de l'assemblée. Les voix obtenues par chacune des listes sont ensuite divisées par un, deux, trois, quatre et ainsi de suite selon le nombre de membres à élire. Les quotients ainsi obtenus sont attribués progressivement aux candidats de chaque section desdites listes, dans l'ordre respectivement prévu par les deux sections. Les quotients attribués aux candidats des différentes listes sont disposés en deux classements décroissants, un pour chaque section de ces listes, à l'exception des deux premiers quotients de la seconde section de la liste dont ont été déjà prélevés les candidats nommés en vertu du paragraphe 14.2.2. Sont élus les conseillers d'administration ayant obtenu les quotients plus élevés dans le classement des listes différentes de celle ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'au nombre nécessaire pour compléter la composition du conseil d'administration.

14.2.4 S'il n'est pas possible de compléter la composition du Conseil et du comité selon la procédure définie aux paragraphes précédents, il est remédié à cette situation en prélevant de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, dans l'ordre des présents, les éventuels candidats pas encore élus qui permettent de respecter les critères requis par la réglementation en vigueur et par les statuts.

14.3.- Parité de quotient et ballottage.

Au cas où plusieurs candidats obtiendraient le même quotient, est élu le candidat de la liste dont aucun conseiller n'a encore été élu conseiller ou dont a été élu le nombre inférieur de conseillers.

Si aucune de ces listes n'a pas encore élu de conseiller ou bien si toutes ont élu le même nombre de conseillers, dans le cadre de ces listes est élu le candidat de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité de voix de liste et toujours à parité de quotient, il est procédé à un ballottage dans le cadre d'une nouvelle élection par toute l'assemblée, l'élu étant le candidat ayant obtenu la majorité simple des voix.

14.4.- Mécanisme supplétif.

À la fin du scrutin, si la composition du conseil d'administration ne respecte pas l'équilibre de genres prévu par la réglementation en vigueur, le candidat appartenant au genre surreprésenté ayant le quotient le plus bas sera exclu. Le candidat exclu sera remplacé par le candidat suivant appartenant au genre sous-représenté extrait de la même liste que celle du candidat exclu. Cette procédure sera réitérée, le cas échéant, jusqu'à ce que la composition du conseil soit conforme à la réglementation en vigueur.

Suite à la procédure de remplacement supérieure, au cas où n'auraient pas été élus en nombre suffisant des conseillers ayant les qualités précisées à l'article 13.4. des statuts, il sera procédé à de nouveaux remplacements selon une procédure analogue à celle prévue au premier alinéa, en excluant les candidats ayant obtenu le quotient le plus bas et n'ayant pas certains des critères prévus, toujours en respectant les normes actuelles en matière d'équilibre des genres.

Aux seules fins de la présente disposition, sont attribués progressivement aux candidats de toutes les listes les quotients correspondant aux voix obtenues par chaque liste, selon la procédure définie à l'article 14.2.3, deuxième et troisième partie.

14.5 Composition finale du conseil

Au cas où l'application des critères mentionnés aux points précédents ne permettrait pas d'élire tous les membres du conseil d'administration ou ne permettrait pas de les élire en respectant les critères d'indépendance et de genre requis, l'assemblée y pourvoit sur le champ, par délibération adoptée à la majorité simple sur proposition des personnes



mem

présentes ayant droit de vote, conformément à la représentation nécessaire des minorités, selon les critères précisés à l'article 15.3.5.

14.6.- Liste unique.

En cas de présentation d'une seule liste de candidats, les membres du conseil d'administration seront élus dans le cadre de cette liste, jusqu'à concurrence des candidats figurant dans la liste, en prélevant de la deuxième section de la liste tous les membres du comité de contrôle de gestion.

14.7.- Absence de listes.

Si aucune liste n'est présentée dans les délais impartis, l'assemblée délibère (aussi bien pour la nomination du conseil d'administration que pour la nomination du comité de contrôle de gestion) à la majorité relative du capital représenté au sein de l'assemblée, tout en respectant les critères prévus par la réglementation en vigueur et par les statuts. En cas de parité, il sera procédé à un autre scrutin par ballottage parmi les candidats les plus votés.

14.8. Élection du président et des vice-présidents

L'assemblée élit à la majorité relative le président du conseil d'administration et un ou plusieurs vice-présidents.

Article 15. Cessation de mandat

15.1. - Simul stabunt simul cadent.

S'il manque, pour une raison quelconque, plus de la moitié des membres du conseil d'administration, l'ensemble du conseil est considéré déchu à partir de la date de début du mandat des nouveaux conseillers et les membres restants doivent convoquer l'assemblée de toute urgence pour la nomination du nouveau conseil.

15.2. - Révocation.

Les membres du conseil d'administration, y compris les membres du comité de contrôle de gestion, sont révocables à tout moment par l'assemblée, sauf le droit du conseiller révoqué à l'indemnisation du dommage si la révocation intervient sans motif justifié.

Les motifs de proposition de révocation d'un ou de plusieurs membres du comité de contrôle de gestion doivent être justifiés. Si elle est présentée par le conseil d'administration, une telle proposition doit être adoptée avec le vote favorable de la majorité absolue des membres en fonction et après avoir entendu l'avis du comité des nominations exprimé à l'unanimité des présents ; si la proposition est présentée par le comité de contrôle de gestion, elle doit être adoptée à l'unanimité des membres de ce même comité.

La révocation des membres du comité de contrôle de gestion doit être dûment motivée.

La révocation d'un membre du comité de contrôle de gestion implique également sa révocation de membre du conseil d'administration.

15.3. - Remplacements.

15.3.1. En cas de cessation de mandat de conseillers d'administration différents des membres du comité de contrôle de gestion, le conseil d'administration remplace par cooptation un nouveau membre du Conseil, à condition que la majorité soit toujours constituée de conseillers nommés par l'assemblée, conformément aux critères requis et au nombre de conseillers indépendants et du genre le moins représenté prévus par les statuts et/ou la réglementation en vigueur.

15.3.2. En cas de cessation du mandat d'un membre du comité de contrôle de gestion, il est remplacé par le premier non élu de la deuxième section de la liste à laquelle appartenait le membre manquant. Au cas où le sujet identifié selon le critère précédent n'aurait pas les critères requis par la loi, réglementaires ou fixés par les statuts du membre manquant, celui-ci sera remplacé par le suivant non élu extrait de la deuxième section de la même liste et doté des mêmes qualités que celles prescrites pour le membre à remplacer. En cas de cessation de fonction du président du comité, la personne qui assume la présidence est le membre extrait de la même liste que celui ayant cessé ses fonctions et lui succédant dans la liste lors de la nomination.



[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

15.3.3. S'il n'est pas possible, pour une quelconque raison, d'effectuer le remplacement sur la base des critères ci-dessus, le membre du comité de contrôle de gestion manquant sera remplacé par l'assemblée immédiatement convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 15.3.5.

15.3.4. Les nouveaux membres entrant dans le comité de contrôle de gestion et les membres nommés par cooptation par le conseil restent en fonction jusqu'à l'assemblée suivante.

15.3.5. L'assemblée convoquée pour la nomination d'un nouveau conseiller afin de remplacer celui ayant cessé ses fonctions procède à la nomination ou au remplacement conformément au principe de représentation nécessaire des minorités, de l'équilibre des genres et des autres critères requis par la réglementation et les présents statuts.

Par conséquent, l'assemblée procède comme suit : s'il s'avère nécessaire de remplacer des conseillers élus dans la liste majoritaire ou dans la liste unique ou des conseillers nommés directement par l'assemblée, la nomination a lieu par scrutin à majorité relative sans lien de liste. En revanche, s'il faut remplacer des conseillers élus dans une liste minoritaire, l'assemblée les remplace par scrutin à majorité relative, en les choisissant parmi les candidats indiqués dans la liste dont faisait partie le conseiller à remplacer ou, à titre subsidiaire, parmi les candidats placés dans les éventuelles autres listes minoritaire, toujours à la majorité relative, mais sans tenir compte des voix des membres ayant présenté la liste majoritaire à l'occasion de la dernière élection des mandats sociaux ou qui, selon les communications rendues en vertu de l'actuelle discipline, détiennent même indirectement la majorité relative des voix pouvant être exercées au sein de l'assemblée et des membres leur étant rattachés, ainsi que défini par la réglementation en vigueur.

15.3.6. Le mandat des conseillers nommés par l'assemblée expire en même temps que celui de ceux en fonction lors de leur nomination.

Article 16. Remboursements des frais, rétributions et rémunérations des mandats sociaux.

16.1. - Remboursements des frais.

Les frais nécessaires à l'exercice de l'activité des membres du conseil d'administration leur sont remboursés.

16.2. - Rémunération des membres du conseil d'administration

Lors de la nomination du conseil d'administration, l'assemblée détermine, conformément à la réglementation en vigueur, une rémunération fixe pour les membres du conseil d'administration, établie pour toute la durée de leur mandat ainsi qu'une rémunération supplémentaire pour le président et le vice-président.

16.3. - Rémunération des membres du comité de contrôle de gestion.

Il relève de la compétence de l'assemblée d'établir, lors de la nomination du comité de contrôle de gestion et pendant toute la durée du mandat, une rémunération spécifique pour les membres de ce comité, déterminée de façon fixe et égale, mais majorée pour le Président.


16.4. - Rémunération de mandats particuliers.

Sans préjuger des dispositions prévues à l'art. 16.2, il revient au conseil d'administration, sur proposition du comité des rémunérations, d'établir, outre la rémunération fixée par l'assemblée, la rémunération des membres du conseil auquel ce dernier attribue d'autres fonctions particulières conformément aux statuts. Une telle rémunération est déterminée de façon fixe, à l'exception de celle qui revient au conseiller délégué et directeur général, éventuellement variable, selon les politiques de rémunération approuvées par l'assemblée.

Article 17. Assemblées et délibérations du conseil d'administration.

17.1.- Convocation.

Le président du conseil d'administration convoque le conseil de son initiative et dans les cas prévus de la loi ou les statuts. Il préside les réunions du conseil, établit l'ordre du jour et



fournit à tous les membres du conseil les informations utiles sur les sujet inscrits à l'ordre du jour.

17.2.- Fréquence.

En règle générale, le conseil d'administration doit se réunir à une fréquence d'une fois par mois.

17.3.- Demande de convocation.

Le président doit convoquer le conseil d'administration lorsque le conseiller délégué ou au moins deux de ses membres en font la demande écrite, en précisant les sujets à traiter, sans préjuger des dispositions de l'article 23.5.

17.4.- Lieu.

En règle générale, les réunions du conseil d'administration se tiennent en alternance au siège social et au siège secondaire de la société ou exceptionnellement dans un autre lieu situé sur le territoire italien.

17.5.- Avis de convocation.

L'avis de convocation reportant l'ordre du jour des sujets à traiter doit être envoyé aux membres du conseil d'administration quatre jours minimum avant la date fixée pour la réunion par tous les moyens en mesure de prouver qu'il a bien été reçu. En cas d'urgence particulière, la convocation peut être effectuée par simple préavis de vingt-quatre heures. L'avis pourra également indiquer des lieux d'où participer à l'aide de systèmes de communication à distance, conformément aux indications du paragraphe 17.6.

17.6.- Réunions.

Les réunions du conseil d'administration peuvent être valablement tenues par le biais de moyens de communication à distance, à condition que soient garanties l'identification précise des personnes autorisées, à assister, la possibilité pour tous les participants d'intervenir en temps réel sur tous les sujets et de prendre connaissance, recevoir et transmettre des documents. La présence du président et du secrétaire sur le lieu de convocation du conseil, où la réunion sera considérée tenue, devra toutefois être garantie.

17.7. Présence aux réunions.

Sans préjuger des dispositions de l'article 18,2, paragraphe 2, point c) pour les membres du comité de direction, le conseil peut admettre à ses réunions, pour les questions relevant de leur compétence et les exigences de meilleure information du conseil, la présence d'employés et/ou de représentants du groupe ainsi que des conseillers ou des experts externes à la société.

17.8.- Validité et majorité.

Chaque membre du conseil d'administration a la faculté de soumettre au conseil des propositions ou des résolutions sur les sujets à l'ordre du jour.

Pour la validité des délibérations du conseil d'administration, il est nécessaire que soit présente à la réunion la majorité des membres en fonction. Sauf les dispositions prévues à l'article 17.9, les délibérations sont prises à la majorité absolue des présents ; en cas de parité, le vote du président prévaut.

17.9.- Délibérations à la majorité qualifiée.

Le vote favorable de la majorité des membres en fonction du conseil d'administration est nécessaire pour les délibérations concernant :

- la nomination et la révocation du conseiller délégué, l'attribution, la modification ou la révocation de ses pouvoirs et la détermination de sa rémunération
- le remplacement par cooptation des conseillers ayant cessé leurs fonctions, conformément aux dispositions de l'article 15.3
- la proposition de révocation des membres du comité de contrôle de gestion, conformément aux dispositions de l'article 15.2



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

- la nomination et la révocation du dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables visés à l'art. 154-bis du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998 et la détermination de ses pouvoirs respectifs.

17.10.- Intérêts des conseillers d'administration.

Le conseiller d'administration ayant des intérêts, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, dans le cadre d'une opération donnée de la société soumise à l'attention du conseil d'administration, doit le communiquer en précisant la nature, les conditions, l'origine et la portée et, au cas où subsisterait un conflit d'intérêts, doit s'abstenir de la délibération. La délibération du conseil d'administration favorable à l'opération doit justifier les raisons et l'avantage qu'elle présente pour la société.

17.11. - Règlement du conseil.

Le conseil d'administration peut adopter son propre règlement qui, conformément aux dispositions légales et des statuts, définit plus en détail ses modalités d'organisation.

Article 18. Attributions du conseil d'administration.

18.1. - Missions du conseil d'administration

La gestion de l'entreprise relève de la compétence du conseil d'administration.

Pour ce faire, le conseil d'administration peut accomplir toutes les opérations nécessaires, utiles ou de toute façon opportunes pour la réalisation de l'objet social, qu'elles soient de gestion courante ou extraordinaire.

Sans préjuger des compétences définies à l'article 18.2, le conseil d'administration délègue au conseiller délégué les pouvoirs nécessaires et opportuns afin d'assurer la continuité de la gestion courante, en application des orientations délibérées par le conseil.

Le conseil détermine de manière analytique, avec clarté et précision, le contenu, les limites quantitatives et/ou de valeur et les modalités d'exercice de la délégation au conseiller délégué, en définissant également les modalités à l'aide desquelles l'information sur l'activité déléguée doit être assurée au conseil, en veillant à garantir l'équilibre des pouvoirs.

18.2. - Compétences ne pouvant pas être déléguées.

18.2.1 Le conseil d'administration accomplit toutes les tâches de supervision stratégique prévues par la réglementation en vigueur. Dans ce cadre, le conseil d'administration :

- définit et approuve le modèle d'entreprise, les orientations stratégiques et la propension au risque et approuve ainsi le *risk appetite framework*, les plans stratégiques, industriels et financiers de la société et du groupe
- définit et approuve les objectifs et les politiques de gestion des risques de la société et du groupe ainsi que les directives générales du processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres (processus ICAAP)
- définit et approuve les orientations du système de contrôle interne de la société et du groupe et, dans ce contexte, approuve les règles avec lesquelles sont définies les tâches et les responsabilités des organes et des fonctions de contrôle et les modalités de coordination
- définit l'organisation globale de la gestion, approuve la structure organisationnelle de la société et identifie les flux d'information nécessaires pour garantir la transmission totale des informations au sein du conseil, des organes et ceux devant être transmis aux organes et aux comités par les structures de l'entreprise; il statue également sur le système de procuration en matière d'octroi du crédit et évalue l'évolution générale de la société et du groupe
- approuve les systèmes comptables, de compte-rendu et supervise le processus d'information du public et de communication de la société et du groupe
- assure le réexamen périodique des décisions prises
- assure une comparaison dialectique efficace avec les responsables des principales fonctions internes et vérifie dans le temps les choix et les décisions adoptés par ces derniers.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

18.2.2 Outre les questions ne pouvant pas être déléguées en application de la loi et de la réglementation applicable, relèvent également de la compétence exclusive du conseil d'administration :

a) la nomination et la révocation du conseiller délégué et directeur général, l'attribution, la modification ou la révocation de ses pouvoirs et la rémunération inhérente à ces fonctions ;
b) la nomination et la révocation des membres des comités de nomination de conseillers prévus par les statuts, y compris leur président, et l'éventuelle constitution d'autres comités internes au sein du conseil avec les fonctions d'instruction et de consultation mentionnées à l'Article 28 ;

c) la constitution d'un comité de direction, présidé par le conseiller délégué et composé de dirigeants responsables des principales fonctions internes ; sur proposition du conseiller délégué, le conseil détermine la composition, les compétences et les pouvoirs de ce comité et approuve son règlement de fonctionnement ; le conseil définit les modalités à l'aide desquelles l'information sur l'activité exercée doit être assurée au conseil ;

Les membres du comité peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'administration, selon les dispositions du règlement du conseil visé au point i)

d) la constitution, sur proposition du conseiller délégué, des autres comités managériaux prévus par la structure organisationnelle de premier niveau et la détermination de la composition, des compétences et des pouvoirs respectifs ; le conseil approuve le règlement de fonctionnement et définit les modalités à l'aide desquelles le conseil doit être informé sur l'activité exercée au conseil ;

e) la nomination, la révocation et la vigilance du dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables sociaux, en application de l'art. 154 - bis du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998, la détermination des pouvoirs et des moyens respectifs et la rétribution lui revenant ;

f) la nomination et la révocation des responsables des fonctions de contrôle au sein de l'entreprise telles que définies par la réglementation de vigilance, ainsi que la nomination du responsable de la fonction de protection de l'entreprise, qui est l'employeur pour la sécurité, en application du décret législatif italien N° 81 du 9 avril 2008, avec les plus vastes pouvoirs décisionnels, d'organisation et de dépense pour la réalisation dans les meilleures conditions des obligations en matière de protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail ;

g) l'élaboration de la politique de rémunération et d'encouragement à soumettre à l'assemblée et la définition des systèmes de rémunération et d'encouragement des personnes auxquelles la réglementation de vigilance réserve cette tâche à l'organe ayant fonction de supervision stratégique ;

h) la définition des critères d'identification des opérations avec des parties en corrélation à réserver à sa compétence et l'approbation des procédures applicables aux opérations avec des parties en corrélation et des sujets rattachés au groupe ;

i) l'approbation et la modification de son éventuel règlement d'organisation et de fonctionnement et de ceux des comités statutaires de nomination des conseillers ;

j) l'approbation et la modification des principaux règlements internes ;

k) les décisions concernant *i)* l'acquisition et la cession de participations modifiant la composition du groupe bancaire ainsi que des participations considérées stratégiques sur la base de la réglementation de vigilance ou sur la base des plans et des politiques adoptés par le conseil ainsi que de toute façon *ii)* l'achat, la cession, l'apport d'entreprises, de branches d'entreprise, de biens et de rapports juridiques déterminés en bloc en application de l'art. 58 de décret législatif italien N° 385 du 1er septembre 1993 considérés stratégiques selon le critère indiqué au point *i)* ci-dessus et *iii)* les investissements et désinvestissements, même immobiliers, stratégiques selon le critère indiqué au point *i)* ci-dessus et, en tout cas, *iv)* les opérations ayant une valeur unitaire supérieure à 3 % du total des fonds propres de la société calculée au niveau du résultat consolidé à des fins de vigilance ;

l) la désignation des membres des organes des sociétés contrôlées, y compris les conseillers exécutifs ;

m) en application de l'art. 2365, 2ème alinéa, du code civil italien, les délibérations de fusion ou de scission dans les cas prévus par les articles 2505 et 2505-bis du code civil italien, l'institution ou la suppression de sièges secondaires, la réduction du capital en cas de retrait de l'associé et les adaptations des statuts à des dispositions réglementaires ;



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

n) les directives relatives aux initiatives culturelles de la société et du groupe, notamment la valorisation des patrimoines historiques, archéologiques et artistiques et la gestion du fonds de bienfaisance et des œuvres à caractère social et culturel, en vérifiant la convergence des initiatives planifiées vers les objectifs fixés.

Le conseiller délégué exerce le pouvoir de proposition visé à l'Article 20.2. Restent intacts les pouvoirs de consultation, d'instruction et de proposition réservés par la réglementation en vigueur aux comités statutaires et la faculté des conseillers de formuler individuellement des propositions de délibération.

18.2.3 Les conseils d'administration évaluent l'aptitude de leurs membres, en tenant compte de la réglementation en vigueur et des règles particulières adoptées par le conseil concernant la composition quantitative et qualitative estimée optimale pour l'organe dans son ensemble et pour ses comités, également en raison des caractéristiques de la société et des objectifs de gestion sociale choisis. Le conseil adopte les mesures nécessaires pour garantir que chaque conseiller et le conseil dans son ensemble aient constamment les critères requis en termes de compétence, de rectitude, de réputation, d'autonomie de jugement, de dévouement et de degré de diversification même en termes d'expérience, d'âge, de genre et de projection internationale, le cas échéant, en proposant la révocation ou en prononçant la déchéance ou la suspension des conseillers ne possédant pas les critères requis, dans les cas prévus par la réglementation en vigueur.

Pour les membres du comité de contrôle de gestion, la déclaration de déchéance est prononcée par le comité.

18.3. - Mandats particuliers.

Le conseil d'administration peut confier des missions particulières à certains de ses membres; sur proposition du conseiller délégué, il peut également confier à des dirigeants, aux préposés des différentes succursales ou à d'autres personnels des pouvoirs spécifiques pour des activités ou des catégories données d'actes et d'affaires, en déterminant le contenu, les limites et les modalités d'exercice de ces pouvoirs, en prévoyant quand les personnes déléguées peuvent agir individuellement ou bien conjointement ou réunis en comité.

18.4. - Crédit spécial et préférentiel

En ce qui concerne les activités de crédit spécial ou préférentiel régies par des réglementations spécifiques, des pouvoirs de délibération et d'octroi à des banques du groupe pourront être également délégués, dans les limites et selon les critères qui feront l'objet de conventions entre les parties contractantes.

Article 19. Président du conseil d'administration.

19.1. - Compétences.

Le président du conseil d'administration supervise les travaux du conseil, organise, dirige son activité et accomplit toutes les tâches prévues par la réglementation de vigilance en vigueur.

Dans ce cadre :

- a) il convoque et préside les assemblées du conseil et en fixe l'ordre du jour, en veillant à ce que des informations précises et la documentation sur les questions à l'ordre du jour soient fournies à tous les membres
- b) il garantit l'efficacité du débat du conseil et veille en toute neutralité à ce que les délibérations prises par le conseil soient le résultat d'une dialectique adaptée, en particulier entre le conseiller délégué et les autres conseillers, et de la contribution consciente et raisonnée de tous ses membres
- c) il assure que le processus d'autoévaluation se déroule avec efficacité
- d) il convoque l'assemblée
- e) il préside l'assemblée et dirige son déroulement et ses travaux
- f) il favorise et supervise le fonctionnement efficace du système de gestion de la société, également pour les aspects relatifs à la communication interne et externe,

en se posant comme interlocuteur des comités statutaires des conseillers auxquels il ne participe pas et garantit l'équilibre des pouvoirs, notamment au niveau des attributions de gestion courante déléguées ;

- g) il entretient les relations nécessaires et utiles avec le conseiller délégué
- h) il demande et reçoit des informations sur des aspects particuliers de la gestion de la société et du groupe et sur l'évolution générale de la gestion, même en perspective, en ayant pour ce faire accès à toutes les fonctions internes
- i) il supervise, en vérifiant l'exactitude, la gestion des relations avec les actionnaires, de concert avec le conseiller délégué
- j) il assure le suivi des relations avec les autorités de vigilance dans le cadre et pour les fins de ses attributions et de son activité de référent du conseil et de l'assemblée
- k) il a la faculté de se présenter en justice et de déléguer la représentation de la société devant n'importe quelle autorité judiciaire ou administrative, y compris le pouvoir de porter plainte ainsi que de donner procuration *ad litem* avec mandat même général, avec obligation de référer au conseil d'administration les décisions prises
- l) il projette, après avoir pris l'avis du conseiller délégué et selon les lignes directrices approuvées par le conseil, et assure le suivi de la réalisation des initiatives culturelles de la société et du groupe, avec une référence spéciale à la valorisation des patrimoines historiques, archéologiques, artistiques et à la gestion du « fonds de bienfaisance et d'œuvres à caractère social et culturel »
- m) il exerce les autres pouvoirs fonctionnels à l'exercice de ses fonctions.



19.2. - Pouvoirs supplétifs en cas d'urgence.

Le président du conseil d'administration a un rôle non exécutif et n'exerce pas de ce fait de fonctions de gestion.

En cas d'urgence, le président du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président ou le conseiller plus âgé, selon les dispositions de l'article 19.3, sur proposition contraignante du conseiller délégué, peut prendre des décisions au sujet de n'importe quelle opération relevant de la compétence du conseil d'administration, à l'exception des questions stratégiques ou n'étant pas déléguables relevant de la compétence du conseil.

En cas d'urgence, les décisions en matière d'octroi du crédit peuvent être prises exclusivement par le conseiller délégué.

Les décisions ainsi prises doivent être communiquées au conseil d'administration à l'occasion de la première réunion suivante.

19.3. - Vice-présidents.

En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, il est remplacé par le vice-président du conseil d'administration qui assume ces fonctions sans interruption depuis plus longtemps ou, à égalité d'ancienneté, celui plus âgé ; en cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un vice-président choisi selon les critères préalablement mentionnés. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, les fonctions du président sont assumées par le membre du conseil d'administration, n'étant pas membre du comité de contrôle de gestion, le plus ancien et, à parité d'ancienneté, le plus âgé.

Article 20. Conseiller délégué.

20.1. - Nomination et pouvoirs.

Après avoir consulté le comité des nominations et à la majorité qualifiée précisée à l'article 17.9, le conseil d'administration élit parmi ses membres, en dehors du président du conseil, des membres du comité de contrôle de gestion et du nombre minimum de conseillers indépendants précisé à l'article 13.4, paragraphe 2, point b, un conseiller délégué, auquel il délègue les pouvoirs inhérents à la gestion courante de la société, selon les dispositions de l'article 18.1.

20.2. - Fonctions.



Le conseiller délégué

- a) est chef de l'exécutif et directeur général et supervise la gestion interne dans le cadre des pouvoirs lui étant attribués conformément aux orientations générales programmatiques et stratégiques définies par conseil d'administration
- b) détermine et donne des directives opérationnelles et est chargé de la gestion du personnel
- c) dans le cadre des compétences lui étant attribuées, il a la faculté de faire des propositions de délibérations du conseil d'administration, sans préjuger des dispositions de l'article 18.2, au paragraphe 2, dernier alinéa
- d) veille à l'exécution des délibérations du conseil d'administration, notamment à la réalisation des orientations stratégiques, du *risk appetite framework* et des politiques de gestion des risques définies par le conseil d'administration ;
- e) veille également à ce que la structure organisationnelle, administrative et comptable ainsi que le système des contrôles internes soient adaptés à la nature et aux dimensions de l'entreprise et en mesure de représenter correctement les événements relatifs à la gestion.

Dans le cadre de ses fonctions, le conseiller délégué a recours aux comités précisés à l'article 18.2, paragraphe 2, points c) et d).

En cas d'absence ou d'empêchement du conseiller délégué :

- Ses attributions en tant que directeur général en vertu du présent paragraphe 20.2 sont exercées avec la signature conjointe de deux responsables de positions au sommet faisant partie du comité de direction visé à l'article 18.2.2 point c), déterminés par le conseil d'administration sur proposition du conseiller délégué
- Les facultés lui étant attribuées en qualité de conseiller délégué sont exercées par le conseil d'administration.

20.3. – Note d'information.

Le conseiller délégué fournit au conseil d'administration les informations demandées par le président ou les conseillers et illustre, une fois par mois en règle générale et au moins une fois par trimestre, l'évolution générale de la gestion ainsi que les opérations de grande ampleur effectuées par la société et les sociétés contrôlées. Les informations fournies périodiquement au conseil d'administration sont présentées au comité de contrôle de gestion. En cas d'urgence particulière, le conseiller délégué fait un rapport immédiat.

Article 21. Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables de la société.

Le dirigeant est choisi parmi les dirigeants de la société jouissant des critères de professionnalisme consistant en une compétence particulière en matière de :

- a) information comptable et financière relative à des émetteurs cotés sur les marchés réglementés ou à leurs sociétés contrôlées et
- b) gestion ou contrôle des procédures administratives respectives, acquise pendant une période d'au moins cinq ans à des postes de responsabilité de structures opérationnelles dans le cadre de la société, du groupe ou d'autres sociétés ou organismes ayant une activité et une structure organisationnelle comparables.


Le dirigeant désigné doit en outre posséder les qualités d'honorabilité requises par la réglementation en vigueur aux membres d'organes de contrôle de sociétés cotées.

Le conseil d'administration vérifie que ces conditions soient satisfaites au moment de la nomination.

Article 22. Représentation. Signature sociale.

22.1. - Président du conseil d'administration

La représentation légale de la société vis-à-vis des tiers et en justice ainsi que la signature sociale relèvent de la compétence du président du conseil d'administration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à la personne qui le remplace conformément à l'article 19.3. Vis-à-vis des tiers, la signature du remplaçant du président constitue la preuve de l'absence ou de l'empêchement de celui-ci.



man

22.2. - Conseiller délégué.

Sans préjuger de ce qui précède, la représentation légale de la société vis-à-vis des tiers et devant la justice et la signature sociale relèvent également de la compétence du conseiller délégué et directeur général en ce qui concerne les questions que les statuts lui réservent et qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.

22.3. - Autres sujets.

Le conseil d'administration peut, pour des actes individuels ou des catégories d'actes, donner des procurations, avec pouvoir de signature, même à des personnes étrangères à la société.

Le conseil d'administration peut autoriser le personnel de la société à signer, en règle générale conjointement ou bien individuellement pour les catégories d'actes définies par le conseil.

Le président du conseil d'administration peut donner des procurations spéciales, même à des personnes étrangères à la société, pour la signature d'actes d'individuels ou de catégories d'actes, de contrats et de documents concernant en général des opérations décidées par les organes compétents de la société.

Dans le cadre des pouvoirs donnés, cette même faculté est conférée au conseiller délégué et directeur général dans le cadre de ses fonctions et compétences.

Article 23. Comité de contrôle de gestion.

23.1. - Fonctions

Le comité accomplit les missions attribuées à l'organe de contrôle par la réglementation en vigueur.

Dans ce cadre, le comité :

- a) veille au respect de la législation, des règlements et des statuts et des principes d'administration correcte
- b) veille à la conformité, l'efficacité, la fonctionnalité de la structure organisationnelle de la société et du système de contrôle interne ainsi que du système administratif et comptable et à son aptitude à représenter correctement les opérations relatives à la gestion, le tout en relation au groupe rattaché à la société
- c) vérifie l'efficacité de toutes les structures et fonctions impliquées dans le système des contrôles et leur coordination correcte, en promouvant les interventions de correction des carences et des irrégularités constatées
- d) est spécifiquement consulté, non seulement au sujet des décisions concernant la nomination et la révocation du dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables de la société et de la nomination et la révocation, sur proposition du comité des risques, des responsables des fonctions de contrôle interne telles que définies par la réglementation de vigilance, mais aussi au sujet de la définition des éléments essentiels de l'architecture globale du système des contrôles (pouvoirs, responsabilités, ressources, flux d'informatif, gestion des conflits d'intérêt)
- e) veille sur les modalités de réalisation concrète des normes de gestion de la société prévues par les codes de comportement rédigés par les sociétés de gestion des marchés réglementés ou les associations sectorielles auxquelles la société déclare se conformer par le biais de l'information au public
- f) propose à l'assemblée le cabinet d'audit auquel confier l'audit légal des comptes et la rémunération de ses prestations, assure le suivi de son travail et échange avec lui les données et les informations importantes pour l'exécution des missions confiées
- g) exerce les missions attribuées par l'art. 19 du décret législatif italien N° 39 du 27 janvier 2010 au comité pour le contrôle et l'audit comptable
- h) signale rapidement à l'autorité de vigilance et à la Consob les irrégularités au niveau de la gestion ou les violations de la réglementation, en application de l'art. 52, 1er alinéa, du décret législatif italien N° 385 du 1er septembre 1993 et de l'art. 149, alinéas 3 et 4-ter du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998
- i) présente la déclaration nécessaire à la Banque d'Italie en application de l'art. 70, 7^{ème} alinéa du décret législatif italien N° 385 du 1er septembre 1993



j) illustre l'activité de vigilance effectuée sur les omissions et les faits censurables constatés à l'assemblée convoquée pour l'approbation du bilan de l'exercice

k) après communication au président du conseil d'administration, il convoque l'assemblée au cas où il constaterait de graves faits censurables dans le cadre de ses fonctions et où il y aurait la nécessité urgente d'y remédier ainsi que dans les autres cas prévus par l'article 8.2

l) exprime des avis si la réglementation en vigueur sur l'organe de contrôle le requiert

m) accomplit, de façon cohérente avec sa fonction de contrôle, les autres missions lui étant confiées par le conseil d'administration ou bien les activités lui étant demandées par le président du conseil même pour les fins et dans le cadre des attributions visées à l'article 19 des statuts.

Le comité coordonne son action avec le dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables de la société et avec le comité des risques pour les opérations et les informations d'intérêt réciproque.



23.2. - Organisation.

Le comité établit son règlement de fonctionnement, après avoir consulté et reçu l'avis du conseil d'administration.

Le comité est régulièrement constitué en présence de la majorité des membres et délibère à la majorité des présents.

Les réunions du comité peuvent également se dérouler à l'aide d'équipements de communication à distance selon les dispositions des statuts pour les réunions du conseil. Dans un tel cas, la réunion du comité est considérée tenue dans le lieu où se trouve le président.

23.3. - Relations avec le cabinet d'audit légal et avec les personnes chargées du contrôle interne.

Les responsables des fonctions et des structures de contrôle interne communiquent au comité les données et les informations importantes, de son initiative ou à la demande de l'un de ses membres. Les rapports des fonctions de contrôle interne doivent être également transmis directement au comité par les responsables des fonctions respectives.

23.4. - Relations au sein du groupe.

Le comité agit en relation étroite avec les organes de contrôle des sociétés contrôlées, en favorisant également l'échange rapide de toutes les informations utiles.

23.5. - Pouvoirs du comité.

Relèvent de la compétence du comité ou de chacun de ses membres dans les limites et selon les modalités autorisées par l'art. 151-ter du décret législatif italien N° 58 du 24 février 1998 : i) les pouvoirs de demande de nouvelles et d'informations aux autres administrateurs ou aux organes d'administration et de contrôle des sociétés contrôlées, sans préjuger du fait que de telles informations sont fournies à tous les membres du comité; ii) le pouvoir de demander au président du comité la convocation du comité en indiquant les sujets à traiter; iii) le pouvoir, après la communication au président du conseil d'administration de convoquer le conseil d'administration et d'avoir recours à des employés de la société pour remplir ses fonctions. Revient également au comité le pouvoir d'accomplir à tout moment, éventuellement par l'intermédiaire d'un membre expressément désigné, des actes d'inspection et de contrôle ainsi que d'échanger des informations avec les organes correspondants de sociétés contrôlées au sujet des systèmes d'administration et contrôle et de l'évolution générale de l'activité sociale.

Article 24. Comités consultatifs obligatoires

Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des nominations, un comité des rémunérations et un comité des risques.

Chaque comité est composé d'un minimum de trois à un maximum de cinq conseillers non exécutifs et majoritairement indépendants.

Le conseiller nommé président d'un comité ne peut pas assumer les fonctions de président d'autres comités consultatifs.
Sont également constitués par le conseil d'administration les autres comités décrétés obligatoire par la réglementation en vigueur.

Article 25. Comité des nominations

Le comité des nominations exerce des fonctions d'information et de consultation en renfort au conseil d'administration en matière de nomination des membres et de composition du conseil d'administration, lorsque celle-ci revient au conseil et accomplit les autres tâches attribuées par la réglementation en vigueur ou par le conseil d'administration.

Article 26. Comité des rémunérations.

Le comité des rémunérations a des fonctions de proposition et de consultation sur les rémunérations et les systèmes de rémunération et d'encouragement et assume d'autres tâches lui étant attribuées par la réglementation en vigueur et par le conseil d'administration.

Article 27. Comité des risques.

Le comité des risques accomplit les tâches lui étant attribuées par la réglementation en vigueur et par le conseil d'administration.

Article 28. Autres comités.

Le conseil d'administration peut instituer d'autres comités chargés de missions d'information et de consultation, permanents ou à durée limitée, en déterminant au cas par cas les fonctions, en choisissant les membres parmi les conseillers et en déterminant leur rémunérations de façon cohérente avec les politiques de rémunération approuvées par l'assemblée.

TITRE VI BILAN - BÉNÉFICES - ACTIONS D'ÉPARGNE

Article 29. Bilan et bénéfices.


29.1.- L'exercice social est clos au 31 décembre de chaque exercice.

29.2.- Le conseil d'administration examine et approuve le projet de bilan de l'exercice et le bilan consolidé, conformément à la réglementation.

29.3.- Le bénéfice net dégagé, déduction faite de la part à destiner à la réserve légale et à la part non disponible conformément à la réglementation, est reparti comme suit :

- a) aux actions d'épargne non convertibles un dividende jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur nominale de l'action. Au cas où il serait attribué aux actions d'épargne non convertibles un dividende inférieur à 5 % de la valeur nominale au cours d'un exercice, la différence est calculée de façon à augmenter le dividende privilégié dans les deux exercices suivants
- b) les bénéfices restants, et dont l'assemblée délibère la distribution, sont répartis parmi toutes les actions de façon à ce que revienne aux actions d'épargne non convertibles un dividende global majoré par rapport à celui des actions ordinaires, dans une mesure de 2 % de la valeur nominale de l'action
- c) l'éventuel reste à la réserve extraordinaire ou à d'autres fonds de réserve, sans préjuger de la possibilité de destiner la part restante à de la bienfaisance et à des œuvres à caractère social et culturel, par l'institution d'un fonds spécial.

29.4.- Les dividendes non encaissés et prescrits sont destinés à la société et affectés à la réserve extraordinaire.



Article 30. Actions d'épargne.

30.1.- Les actions d'épargne, qui peuvent être au porteur, donne droit d'intervention et de vote lors de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions d'épargne.

30.2.- Le dividende privilégié mentionné à l'article 29.3 revient aux actions d'épargne.

30.3.- En cas de distribution de réserves, les actions d'épargne ont les mêmes droits que les autres actions.

30.4.- À la dissolution de la société, les actions d'épargne jouissent d'un droit de préemption pour le remboursement de la valeur nominale totale du capital. La réduction du capital pour pertes n'entraîne pas de réduction de la valeur nominale des actions d'épargne sauf pour la partie de perte qui excède la valeur nominale globale des autres actions.

30.5.- En cas d'exclusion de la négociation sur les marchés réglementés des actions ordinaires ou d'épargne de la société, les actions d'épargne maintiennent leurs droits et caractéristiques, sauf délibération contraire de l'assemblée extraordinaire et de celle spéciale.

30.6.- La durée du mandat du représentant commun des actionnaires d'épargne est de trois exercices.

La rémunération du représentant commun est délibérée par l'assemblée spéciale. Elle est à la charge de la société jusqu'à concurrence de 25.000 euros sur trois ans.

L'assemblée spéciale peut fixer une autre rémunération qui grèvera sur le fonds constitué pour les frais nécessaires à la défense des intérêts communs.

30.7.- Le représentant commun a les obligations et les pouvoirs prévus par la réglementation en vigueur. Le président du conseil d'administration informe sans retard, en transmettant les communications nécessaires, le représentant commun sur les opérations de la société susceptibles d'influencer l'évolution des cours des actions d'épargne, notamment sur les propositions que le conseil d'administration a décidé de soumettre à l'assemblée en matière d'opérations sur le capital, de fusions et de scissions.

TITRE VII
AUDIT LÉGAL DES COMPTES - RETRAIT - DISSOLUTION -
RENOI À LA LOI

Article 31. Audit légal des comptes.

L'audit légal des comptes est assuré par un cabinet d'audit ayant les qualités requises par la réglementation. L'attribution et la révocation de cette mission, les tâches, les pouvoirs et les responsabilités du cabinet sont régis par la réglementation et les statuts.

Article 32. Retrait.

32.1.- Le droit de retrait est admis dans les seuls cas inéluctablement prévus par la réglementation. Le droit de retrait est exclu pour les actionnaires n'ayant pas contribué à l'approbation des délibérations concernant :

- la prorogation de la durée de la société
- l'introduction ou l'élimination de restrictions à la circulation des actions.

32.2.- Les termes et les modalités de l'exercice du droit de retrait, les critères de détermination de la valeur des actions et la procédure de liquidation sont régis par la réglementation.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Article 33. Dissolution.

Sans préjuger de toute disposition législative contraire, si une cause de dissolution se présente, l'assemblée établira les modalités de liquidation, en nommant un ou plusieurs liquidateurs.

Article 34. Renvoi aux normes législatives.

Les dispositions législatives s'appliquent pour tout ce qui n'est pas prévu par les statuts.

TITRE VIII NORMES TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35. Dispositions des statuts introduites par l'assemblée en date du [...] 2016.

Toutes les modifications introduites par l'assemblée s'étant tenue le [...] 2016 sont applicables dès le premier renouvellement des organes sociaux auxquels elles s'appliquent suite à l'approbation par l'assemblée du nouveau texte statutaire, à l'exception des articles 13 et 14, qui seront applicables à partir de la date de convocation de l'assemblée appelée à statuer sur la nomination des nouveaux organes sociaux.

Article 36. Président émérite.


Le président du conseil de surveillance, dont les fonctions cessent à l'adoption des présents statuts, assume les fonctions non rétribuées de président émérite.

Il ne fait pas partie des membres du conseil d'administration. Il peut exprimer des avis et participer à des réunions, avec une fonction consultative, à la demande du président et/ou du conseiller délégué, pour que la nouvelle gouvernance puisse être assurée de façon continue en termes d'efficacité et de rigueur.

Il collabore avec le président du conseil d'administration dans le cadre de la conception et de la réalisation des initiatives culturelles de la société et du groupe mentionnées au paragraphe 19.1 point I).

La présente disposition est applicable pendant les trois ans suivant la première application des modifications introduites par l'assemblée s'étant tenue le [...] 2016.





Studio Notarile Morone

10121 Torino - via Mercantini 5
Tel +39 011 5622522 - Fax +39 011 5612271
societario@studiomorone.it - www.studiomorone.it



bnn Repertorio n. 5414

Verbale di asseverazione.

_____ Repubblica Italiana _____

Il sedici giugno duemilasedici, _____

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5,

alle ore 11,20 circa.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE, _____

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, è personalmente comparso il signor _____

Gianfranco SELLA, nato a Torino il 1° dicembre

1967, domiciliato a Torino, corso Inghilterra n. 3,

della cui identità personale sono certo.

Detto comparente, a sensi e per gli effetti di leg-

ge, previa seria ammonizione sull'importanza mora-

le e giuridica dell'atto e sull'obbligo di dichia-

rare la verità, assevera con giuramento che i te-

sti del documento che precede costituiscono tradu-

zione nelle lingue italiana e francese di quanto

riportato a fronte o in calce di ciascuno, pronun-

ciando la formula _____

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle

operazioni commessemi al solo scopo di far conosce-

re la verità." _____

Del che ho redatto il presente verbale letto, con-





fermato e sottoscritto essendo le ore 11,30 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente,
che si rilascia in originale, occupa un foglio
scritto per una facciata intera e fino a qui della
seconda.

Gianfranco

Renella



INTESA  SANPAOLO

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A
SULLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRANSFRONTALIERA DI
ENGENIA S.A. IN INTESA SANPAOLO S.p.A.**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRANSFRONTALIERA DI ENGENIA S.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV. NONCHÉ DELL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti quotati, descrive l'operazione di fusione per incorporazione transfrontaliera (di seguito, la "Fusione") di ENGENIA S.A. (di seguito anche "ENGENIA" o la "Società Incorporata") in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o "ISP" o la "Società Incorporante"). Essa inoltre tiene conto di quanto richiesto dal D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 108 ("Attuazione della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali").

L'integrazione proposta, ispirata da un obiettivo di semplificazione del portafoglio partecipativo di Intesa Sanpaolo S.p.A., è subordinata alla scissione parziale di Intesa Sanpaolo Holding International S.A. (di seguito anche "ISPHI") a favore di ENGENIA avente ad oggetto la partecipazione da ISPHI detenuta in CIB BANK Ltd., banca di diritto ungherese (di seguito anche "CIB"). All'esito del perfezionamento della predetta scissione e subordinatamente alla sua efficacia, si propone l'incorporazione di ENGENIA nella controllante totalitaria Intesa Sanpaolo.

La Fusione di ENGENIA in ISP è peraltro subordinata al rilascio, anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese, della prescritta autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB").

La Fusione sarà sottoposta, per la competente decisione – fermo il rispetto delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 2505 cod. civ. – all'organo amministrativo di Intesa Sanpaolo, come previsto dallo statuto pro-tempore vigente.

Le motivazioni di convenienza e le modalità realizzative dell'operazione sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

1. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e oltre 4.100 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e 16% dei depositi), nel risparmio gestito (21%), nella raccolta premi vita (con una quota del 21%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (29%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,2 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.200 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al quarto in Albania, al quinto in Egitto, al settimo in Bosnia-Erzegovina, Slovenia e Ungheria.

Al 31 dicembre 2015, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 676.496 milioni di euro, crediti verso clientela per 350.010 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 372.183 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 132.948 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette business units:

- Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).

- Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di capital markets e investment banking (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 28 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking. La divisione è attiva nel settore del Public Finance come partner globale per la pubblica amministrazione.

- Divisione Banche Estere: include le controllate che svolgono attività di commercial banking nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper) e Ungheria (CIB Bank).

- Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento Private e High Net Worth Individuals con l'offerta di prodotti e servizi mirati. La divisione include Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, con oltre 5.800 private banker.

- Divisione Asset Management: soluzioni di asset management rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon Capital, con 227 miliardi di euro di masse gestite.

- Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con raccolta diretta e riserve tecniche pari a 133 miliardi di euro.

- Capital Light Bank: estrazione di valore dalle attività non-core, con gestione dei crediti in sofferenza e degli assets re-possessed, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva delle altre attività non-core (inclusa Pravex-Bank in Ucraina).

ENGENIA S.A.

ENGENIA, società con sede legale in Lussemburgo, è una società totalitariamente controllata da Intesa Sanpaolo. Costituita in data 15 febbraio 2016, ha ad oggetto l'acquisizione, la vendita, la valorizzazione e la gestione di beni immobili in Lussemburgo o all'estero. Essa inoltre (a) può assumere partecipazioni in qualsiasi forma in società o imprese commerciali, industriali, finanziarie o di altra natura, lussemburghesi o estere; nonché (b) compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale o che possono agevolare il raggiungimento.



2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA

Il capitale di CIB è al momento ripartito fra ISP (32,3%) e ISPHI (67,7%). Questa articolazione societaria, a controllo indiretto, che trova origine nella fusione (2008) delle due banche ungheresi a suo tempo controllate da Banca Intesa e Sanpaolo IMI, ha perso la sua valenza originaria, principalmente in ragione delle dinamiche economico-patrimoniali della banca ungherese che hanno richiesto interventi diretti di Capogruppo, in alcuni casi con carattere di urgenza.

Questo, come è noto, anche in relazione agli interventi legislativi nel Paese riguardanti il settore bancario e al rafforzamento dei requisiti patrimoniali richiesto dalla locale Autorità di Vigilanza.

Come conseguenza di ciò Capogruppo:

- è intervenuta direttamente a copertura delle perdite registrate dalla controllata;
- ha costituito nella propria unità centrale di Capital Light Bank un presidio funzionale accentrato sulle attività di recupero crediti deteriorati della controllata nel frattempo ricondotti gestionalmente in una specifica divisione organizzativa (FUT) di CIB;
- ha acquisito direttamente dalla controllata un portafoglio di crediti performing e non performing assistiti da garanzia immobiliare, successivamente allocati presso un SPV di cartolarizzazione costituito a fine 2014 (ISP Securitisation Vehicle Srl), interamente controllato dalla Capogruppo.

Si ritiene che questo rapporto operativo più stretto con Capogruppo possa essere più efficacemente gestito in presenza di una relazione proprietaria diretta che consenta di ottenere una semplificazione dei processi decisionali, oltre a una riduzione dei costi.

La fusione proposta persegue pertanto l'obiettivo di semplificare l'azionariato di CIB, portandone il controllo totalitario in Capogruppo. Più in dettaglio, il percorso societario ipotizzato per ricondurre la titolarità del 67,7% di CIB da ISPHI a ISP è stato individuato a mezzo di un'operazione "complessa" che prevede:

- la scissione parziale di ISPHI a favore di ENGENIA (società entrambe totalitariamente controllate da ISP) della partecipazione in CIB detenuta dalla società scissa;
- la fusione transazionale di ENGENIA in ISP.

Tale articolazione dell'operazione tiene in particolare conto delle diverse modalità con cui la Direttiva Comunitaria sulle fusioni transfrontaliere è stata recepita rispettivamente in Italia e in Lussemburgo.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Poiché la Società Incorporata è e sarà – all'esito della predetta scissione di ISPHI a favore di ENGENIA - interamente detenuta dalla Società Incorporante, non si provvederà ad alcun aumento del capitale sociale di ISP né all'emissione di nuove azioni in conseguenza della Fusione. Pertanto, non si provvede alla determinazione di un rapporto di cambio.

Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società Incorporata verranno annullate senza concambio.

4. MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Non sono previste, in connessione con la Fusione, modifiche dello statuto della Società Incorporante. Detto statuto è riportato, nel testo vigente alla data di approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo amministrativo di ISP, in allegato al progetto di fusione medesimo, sotto la lettera A).

Peraltro, si informa che in data 26 febbraio 2016 sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti di ISP l'approvazione di un nuovo statuto sociale, in connessione con la prospettata modifica del modello di amministrazione e controllo della banca. All'Allegato "B" del progetto di fusione viene riportato lo statuto che sarà sottoposto all'Assemblea degli azionisti.

5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di Fusione previsto dalla normativa italiana. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'iscrizione prevista dall'art. 2504-bis del codice civile.

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

6.1 REGIME FISCALE ITALIANO

Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, la Fusione è disciplinata dalle norme del Titolo III del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La Fusione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ed è soggetta alle imposte d'atto in misura fissa.

6.2 REGIME FISCALE LUSSEMBURGHESE

La Fusione sarà soggetta in Lussemburgo alle disposizioni vigenti alla data di perfezionamento dell'operazione.

7. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA FUSIONE

La Fusione sarà eseguita mediante incorporazione di ENGENIA in ISP.

Poiché alla fusione partecipano una società di diritto italiano (ISP) ed una di diritto lussemburghese (ENGENIA), l'operazione proposta rappresenta una fattispecie di fusione per incorporazione transfrontaliera ed in quanto tale regolata, in Italia, dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.108 e nell'ordinamento lussemburghese, cui ENGENIA è sottoposta, dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (sezione XIV).

ISP, quale società incorporante, sarà regolata, all'esito della Fusione, dalla legge italiana. La Società Incorporante conserverà la sua forma, la denominazione e la sede sociale attuali. Alla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporata si estinguerà, con annullamento e senza concambio delle azioni rappresentative del suo capitale sociale. La Società Incorporata trasferirà alla Società Incorporante tutti i suoi beni, diritti e obbligazioni, senza eccezioni o riserve, che risultino alla data di efficacia della Fusione. La Società Incorporante



acquisirà, conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la proprietà di tutti i beni e diritti della Società Incorporata, compresi quelli che non siano espressamente evincibili, anche in quanto omessi, dal progetto di fusione e dalla contabilità della Società Incorporata. Per effetto della Fusione ISP assumerà automaticamente tutte le obbligazioni e tutte le passività della Società Incorporata. La Fusione produrrà i suoi effetti giuridici, fiscali e contabili a decorrere dalla data che sarà stabilita nell'atto di Fusione.

Il patrimonio della Società Incorporata sarà trasferito alla Società Incorporante nello stato in cui si trovi alla data di efficacia della Fusione.

8. ALTRI PROFILI GIURIDICI

La Fusione è subordinata, oltre che all'approvazione da parte degli organi competenti delle due società, al rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del TUB e all'efficacia della scissione parziale di ISPHI a favore di ENGENIA.

La Fusione sarà sottoposta per la competente decisione all'organo amministrativo di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dallo statuto della società pro-tempore vigente. Ciò a meno che i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma terzo, cod. civ.) – entro otto giorni da quando il progetto di Fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della Fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Non è previsto alcun particolare trattamento per specifiche categorie di azionisti o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori o dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla Fusione.

I creditori della Società Incorporante anteriori all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Torino, possono opporsi, ai sensi dell'art. 2503 del codice civile italiano e dell'art. 57 TUB, entro 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della decisione che ha approvato la Fusione.

I creditori della Società Incorporata anteriori alla data di pubblicazione del certificato notarile lussemburghese previsto ai sensi dell'articolo 273 della legge del 1915 possono, entro due mesi da detta pubblicazione, chiedere al presidente del Tribunale distrettuale nella cui giurisdizione ha sede la Società Incorporata, la costituzione di garanzie a condizione che siano in grado di dimostrare in modo credibile che la Fusione costituisce un rischio per l'esercizio dei loro diritti e che la Società Incorporata non ha fornito loro garanzie adeguate.

Informazioni complete sulle modalità di esercizio dei diritti dei creditori della Società Incorporata possono essere ottenute gratuitamente presso la sede legale della Società Incorporata, ai sensi dell'articolo 262 della legge del 1915.

Le commissioni e le spese di esecuzione e l'esecuzione in forma notarile del progetto di fusione a mezzo di un notaio lussemburghese saranno a carico della Società Incorporante.

Le condizioni previste all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108, in tema di partecipazione dei lavoratori, non sono applicabili in quanto:

- (a) ENGENIA non ha alcun lavoratore;
- (b) ISP non è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori.

Dal momento che la Società Incorporata, alla data di efficacia della Fusione, non avrà alcun dipendente, la presente Fusione transfrontaliera non avrà alcuna ripercussione in termini occupazionali.


Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Incorporante né la Società Incorporata.

La Fusione non avrà effetti sulla composizione dell'azionariato rilevante di Intesa Sanpaolo nonché sul relativo assetto di controllo.

Per il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Presidente - Gian Maria Gros-Pietro






Allegato "H" al repertorio n. 5.547/2.364

ENGENIA S.A.

Société Anonyme

Siège social : 19-21 Bd du Prince Henri L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 203.932



Rapport du conseil d'administration de Engenia S.A. sur la fusion par incorporation de Engenia S.A. dans Intesa Sanpaolo S.p.A.



Man

Villar



Man

ENGENIA S.A.

Société Anonyme

Siège social : 19-21 Bd du Prince Henri L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 203.932



Mason

Rapport du conseil d'administration de Engenia S.A. sur le projet de fusion par absorption de Engenia S.A. dans Intesa Sanpaolo S.p.A. conformément à l'article 2501-ter du Code civil italien et à l'article 265 de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le présent rapport rédigé conformément à l'article 2501-ter du Code civil italien et à l'article 265 de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, décrit l'opération de fusion par absorption (la « **Fusion** ») de Engenia S.A. (« **Engenia** » ou la « **Société Absorbée** ») dans Intesa Sanpaolo S.p.A. (« **ISP** » ou la « **Société Absorbante** »).

Dans le cadre du programme de simplification du groupe bancaire Intesa Sanpaolo (le « **Groupe** »), il est prévu la scission partielle de Intesa Sanpaolo Holding International S.A (« **ISPHI** ») en faveur de Engenia concernant la participation dans CIB Bank Ltd (67,6905 %) et l'incorporation de Engenia dans ISP.

Les motivations de l'opération et les modalités relatives à l'opération sont détaillées ci-dessous.

1. LES SOCIÉTÉS PARTICIPANT À LA FUSION

INTESA SANPAOLO S.P.A.

ISP est une société par actions de droit italien, ayant son siège social 156, Piazza San Carlo à Turin, et un siège secondaire de représentation permanente au 8 via Monte di Pietà, Milano, au capital social de 8.731.874.498,36 euros, entièrement libéré, code fiscal et numéro d'inscription au Registre des Entreprises de Turin 00799960158.

La Société Absorbante est inscrite au Registre des Banques, et est la société tête du Groupe Bancaire Intesa Sanpaolo, Groupe enregistré au Registre des Groupes Bancaires, Membre du « Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi » et du « Fondo Nazionale di Garanzia ».

La Société Absorbante a pour objet social le recueil de l'épargne et la fourniture de crédit sous diverses formes, soit directement soit par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle.

Le capital social de la Société Absorbante d'un montant de 8.731.874.498,36, euros, est divisé en 15.859.575.782 actions ordinaires et 932.490.561 actions d'épargne non

V. Albo

2
h

ENGENIA S.A.

Société Anonyme

Siège social : 19-21 Bd du Prince Henri L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 203.932



convertibles. Les actions de la Société Absorbante sont admises à la cotation à la bourse de Milan («Borsa Italiana»).

ENGENIA S.A.

Marem

Engenia est une société anonyme avec son siège social à Luxembourg, elle est détenue directement à 100% par ISP, constituée en date du 15 février 2016 avec comme objet social l'acquisition, la vente, la valorisation ainsi que la gestion de tous biens immobiliers sis à Luxembourg ou à l'étranger.

Engenia peut aussi prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères.

En outre, Engenia peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

2. MOTIF ET RÉALISATION DE L'OPÉRATION

La Fusion sera source de simplification administrative, d'optimisation et de réalisation d'économies d'échelle, permettant ainsi de réduire les coûts de fonctionnement du Groupe.

En particulier, la Fusion permettra de raccourcir la chaîne de contrôle et d'atteindre une simplification accrue de l'organisation décisionnelle en plus d'une réduction des coûts et de l'obtention d'une gouvernance plus efficace.


Ville

3. RAPPORT D'ÉCHANGE ET MODALITÉ D'ASSIGNATION DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE

Dans la mesure où la Société Absorbée est entièrement détenue par la Société Absorbante, il n'y aura aucune augmentation du capital social de ISP ni émission d'actions nouvelles en conséquence de la Fusion. Par conséquent, il n'y a pas de détermination de rapport d'échange. Les actions représentant la totalité du capital de la Société Absorbée seront annulées sans échange.

4. MODIFICATION DU STATUT DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE

Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés suite à la Fusion, celle-ci n'entraînant aucune augmentation du capital.



Marem
h

ENGENIA S.A.

Société Anonyme

Siège social : 19-21 Bd du Prince Henri L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 203.932

5. DATE D'IMPUTATION DES OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE AU BILAN DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE

La date d'effet juridique de la Fusion sera celle indiquée dans l'acte de fusion tel que prévu par la législation italienne (l' « **Acte de Fusion** »). La date de réalisation de la Fusion peut également être consécutive à la date du dernier enregistrement prévu par l'article 2504-bis du Code civil italien. Les opérations de la société Absorbée seront inscrites au bilan de la société Absorbante, à des fins fiscales, à partir de la date d'effet juridique de la Fusion.



6. EFFET DE L'OPERATION SUR LA SOCIETE ASORBEE

REGIME FISCAL LUXEMBOURGEOIS

Man

La fusion sera soumise à Luxembourg aux dispositions en vigueur au moment de la date de réalisation de l'opération.

7. MODALITÉS DE RÉALISATION DE LA FUSION

La Fusion sera réalisée au moyen d'une fusion par absorption de Engenia dans ISP.

Les sociétés participantes à cette fusion sont d'une part, une société de droit italien (ISP) et d'autre part une société de droit luxembourgeois (ENGENIA S.A.). L'opération proposée est une fusion par absorption simplifiée transfrontalière qui est soumise, en Italie, au décret législatif du 30 mai 2008 n.108 ("Directive 2005/56/CE relative à la fusion transfrontalière de société de capitaux") et à Luxembourg à la loi modifiée du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, section XIV.

A la date de la réalisation définitive de la Fusion, la Société Absorbée disparaîtra, avec annulation et sans échange des actions composant son capital. La Société Absorbante conservera sa forme actuelle, dénomination et siège social. La Société Absorbée transmettra sous les conditions énoncées ci-après, à la Société Absorbante l'ensemble de ses biens, droits et obligations, sans exception ni réserve, tel qu'existant à la date de réalisation de la Fusion.

La Société Absorbante acquerra, en conséquence, à partir de la date de réalisation de la Fusion, la propriété de l'ensemble des biens et droits de la Société Absorbée, y compris ceux qui ne seraient pas identifiés comme ceux qui auraient été omis, tant au présent Projet de Fusion, que dans la comptabilité de la Société Absorbée.

Par l'effet de la Fusion, ISP assumera automatiquement toutes les obligations et l'ensemble du passif de la Société Absorbée.

La Fusion produira ses effets sur le plan juridique, fiscal et comptable à compter de la date qui sera déterminée dans l'Acte de Fusion.

Ullor

ENGENIA S.A.

Société Anonyme

Siège social : 19-21 Bd du Prince Henri L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 203.932



Le patrimoine de la Société Absorbée sera dévolu à la Société Absorbante dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de la Fusion.

8. AUTRES DISPOSITIONS JURIDIQUES

Mom

La Fusion ne peut être réalisée que sous réserve des conditions suspensives suivantes : (i) la réalisation de la scission partielle de ISPHI en faveur de Engenia, (ii) l'autorisation accordée par la Banque d'Italie, aux termes de l'article 57 (TUB) et (iii) approbation de la réalisation de la Fusion par les organes compétents des sociétés participant à la Fusion.

La Fusion n'aura aucun effet sur la composition de l'actionnariat d'ISP ni même sur les organes de contrôles.

Il n'est prévu aucun traitement particulier pour des catégories spécifiques d'actionnaires ou pour des détenteurs de titres autres que des actions sur les sociétés participant à la Fusion.

Il n'est prévu aucun avantage particulier au profit des administrateurs ou des membres des organes de contrôle des sociétés participant à la Fusion. La fusion étant du type simplifiée, il n'y aura pas lieu à une nomination d'experts.

Les conditions prévues à l'article 19 du Décret législatif italien no. 108 du 30 Mai 2008 sur la participation des salariés ne sont pas applicables puisque:

- (a) Engenia n'a pas de salarié;
- (b) ISP n'a pas de régime de participation des salariés.

Etant précisé que la Société Absorbée, au moment de la réalisation de la Fusion, n'aura pas de salarié, cette fusion transfrontalière n'aura aucun impact en matière d'emploi.

Ullus

Pour le Conseil d'Administration de Engenia S.A.

Le Président

Roberto M. P. M.



ENGENIA S.A.
Società anonima
Sede sociale : 19-21 BD du Prince Henri L-1724 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 203.932



man

Relazione del Consiglio di Amministrazione di Engenia S.A relativa alla fusione per incorporazione di Engenia S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.



Ulw

h



ENGENIA S.A.
Società anonima

Sede sociale : 19-21 BD du Prince Henri L-1724 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 203.932

Relazione del Consiglio di Amministrazione di Engenia S.A. sul progetto di fusione per incorporazione di Engenia S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice civile italiano e dell'articolo 265 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali.

La presente relazione redatta ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice civile italiano e dell'articolo 265 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, descrive l'operazione di fusione per incorporazione (la "Fusione") di Engenia S.A. ("Engenia" o la "Società Incorporata") in Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP" o la "Società Incorporante").

Nell'ambito del programma di semplificazione del gruppo bancario Intesa Sanpaolo (il "Gruppo"), è prevista la scissione parziale di Intesa Sanpaolo Holding International S.A. ("ISPHI") in favore di Engenia avente ad oggetto la partecipazione detenuta in CIB Bank Ltd (67,6905%) e l'incorporazione di Engenia in ISP.

Le motivazioni e le modalità realizzative dell' operazione sono specificate di seguito.

1. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

INTESA SANPAOLO S.P.A

ISP è una società per azioni di diritto italiano, con sede sociale in Piazza San Carlo n. 156 a Torino, e sede secondaria di rappresentanza stabile in via Monte di Pietà n. 8 a Milano, con capitale sociale sottoscritto e versato di 8.731.874.498,36 euro, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158.

La Società Incorporante è iscritta all'Albo delle Banche, ed è la capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, Gruppo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Aderente al "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" e al "Fondo nazionale di Garanza".

La Società Incorporante ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente o anche indirettamente per il tramite di società controllate.

Il capitale sociale della Società Incorporante pari a 8.731.874.498,36 euro è diviso in 15.859.575.782 azioni ordinarie e 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili. Le azioni della Società Incorporante sono ammesse alla quotazione della borsa di Milano ("Borsa Italiana").

ENGENIA S.A.

Engenia è una società anonima con sede legale in Lussemburgo, è detenuta direttamente al 100% da ISP, costituita in data 15 febbraio 2016 e ha come oggetto sociale l'acquisizione, la vendita, la valorizzazione e la gestione di beni immobili in Lussemburgo o all'estero.



Man

ENGENIA S.A.
Società anonima

Sede sociale : 19-21 BD du Prince Henri L-1724 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 203.932



Engenia potrà inoltre assumere partecipazioni, in qualsiasi forma, in società o imprese commerciali, industriali, finanziarie o di altra natura, lussemburghesi o estere.

Inoltre Engenia potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale o che possano agevolare il suo raggiungimento

2. MOTIVO E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

La fusione produrrà la semplificazione amministrativa, l'ottimizzazione e la realizzazione di economie di scala, permettendo, in tal modo, di ridurre i costi di gestione del Gruppo.

In particolare, la Fusione permetterà di accorciare la catena del controllo e di ottenere una ulteriore semplificazione del processo decisionale, oltre una riduzione dei costi e una governance più efficace.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA.

Poiché la Società Incorporata è interamente detenuta dalla Società Incorporante, non si provvederà ad alcun aumento del capitale sociale di ISP né all'emissione di nuove azioni in conseguenza della Fusione. Pertanto non si provvede alla determinazione di un rapporto di cambio. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società Incorporata verranno annullate senza concambio.

4. MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Non prevedendosi alcun aumento di capitale, lo statuto della Società Incorporante non subirà modifiche per effetto della Fusione.

5. DATA D'IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.

La data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione sarà stabilita nell'atto di Fusione come previsto dalla normativa italiana (l' "Atto di Fusione"). La data di realizzazione della Fusione potrà anche essere successiva alla data dell'iscrizione prevista dall'articolo 2504-bis del Codice civile italiano. Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

6. EFFETTO DELL'OPERAZIONE SULLA SOCIETÀ INCORPORATA.

REGIME FISCALE LUSSEMBURGHESE



ENGENIA S.A.

Società anonima

Sede sociale : 19-21 BD du Prince Henri L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 203.932



La Fusione sarà soggetta in Lussemburgo alle disposizioni vigenti alla data di perfezionamento dell'operazione.

7. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FUSIONE

La Fusione sarà eseguita mediante incorporazione di Engenia in ISP.

Le società partecipanti alla Fusione sono, da una parte, una società di diritto italiano (ISP) e dall'altra parte una società di diritto lussemburghese (ENGENIA S.A.). L'operazione proposta è una fusione per incorporazione semplificata transfrontaliera disciplinata, in Italia, ai sensi del decreto legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 ("Direttiva 2005/56/CE relativa alla fusione transfrontaliera di società di capitali) e in Lussemburgo dalla legge del 10 agosto 1915, sulle società commerciali, sezione XIV.

Alla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporata si estinguerà con annullamento e senza concambio delle azioni rappresentative del suo capitale sociale. La Società Incorporante conserverà la sua forma, la denominazione e la sede sociale attuali. La Società Incorporata trasferirà, alle condizioni di seguito espresse, alla Società Incorporante tutti i suoi beni, diritti e obblighi, senza eccezioni o riserve, che risultino alla data di efficacia della Fusione.

La Società Incorporante acquisirà, conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la proprietà di tutti i beni e diritti della Società Incorporata, compresi quelli che non siano espressamente evincibili, anche in quanto omessi, dal Progetto di Fusione, e dalla contabilità della Società Incorporata.

Per effetto della Fusione, ISP assumerà automaticamente tutte le obbligazioni e tutte le passività della Società Incorporata.

La Fusione produrrà i suoi effetti giuridici, fiscali e contabili a decorrere dalla data che sarà stabilita nell'atto di Fusione.

Il patrimonio della Società Incorporata sarà trasferito alla Società Incorporante nello stato in cui si trovi alla data di efficacia della Fusione.

8. ALTRE DISPOSIZIONI GIURIDICHE

L'efficacia della Fusione è subordinata alle seguenti condizioni sospensive: (i) l'efficacia della scissione parziale di ISPHI a favore di Engenia, (ii) il rilascio da parte della Banca d'Italia dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'articolo 57 (TUB) e (iii) l'approvazione della Fusione da parte degli organi competenti delle società partecipanti alla Fusione.



h



ENGENIA S.A.
Società anonima

Sede sociale : 19-21 BD du Prince Henri L-1724 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 203.932

man

La Fusione non avrà effetti sulla composizione dell'azionariato di Intesa Sanpaolo nonché sul relativo assetto di controllo.

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di azionisti o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori o dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla Fusione. Realizzandosi la Fusione con modalità semplificata, non si provvederà alla nomina degli esperti.

Le condizioni previste all'articolo 19 del Decreto Legislativo italiano n. 108 del 30 maggio 2008 in tema di partecipazione dei lavoratori, non sono applicabili in quanto:

- (a) Engenia non ha alcun lavoratore;
- (b) ISP non è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori.

Dal momento che la Società Incorporata, alla data di efficacia della Fusione, non avrà alcun dipendente, la presente fusione transfrontaliera non avrà alcuna ripercussione in termini occupazionali.

Per il Consiglio di Amministrazione di Engenia S.A.

Il presidente

Alida Meotti

Vallo

Studio Notarile Morone

10121 Torino - via Mercantini 5

Tel +39 011 5622522 - Fax +39 011 5612271

societario@studiomorone.it - www.studiomorone.it



bnn Repertorio n. 55k5

Verbale di asseverazione.

Repubblica Italiana

Il ventuno luglio duemilasedici,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5,

alle ore 12,20 circa.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, è personalmente comparso il signor

Franco VILLOSIO, nato a Costigliole Saluzzo (CN)

il 17 febbraio 1960, domiciliato a Torino, corso

Inghilterra n. 3,

della cui identità personale sono certo.

Detto comparente, a sensi e per gli effetti di leg-

ge, previa seria ammonizione sull'importanza mora-

le e giuridica dell'atto e sull'obbligo di dichia-

rare la verità, assevera con giuramento che i te-

sti del documento che precede costituiscono tradu-

zione nelle lingue italiana e francese l'uno del-

l'altro, pronunciando la formula

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle

operazioni commessemi al solo scopo di far conosce-

re la verità."

Del che ho redatto il presente verbale letto, con-



Remo Maria Morone

fermato e sottoscritto essendo le ore 12³⁰ circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente,
che si rilascia in originale, occupa un foglio
scritto per una facciata intera e fino a qui della
seconda.

Agnolo Villoso

Renato Mandelton



Allegato "I" al repertorio n. 5.547/2.367

ENGENIA S.A

Devise de capital: EUR

- Annexe BILAN - au 17/02/2016

| ACTIF | 17/02/2016 |
|--|------------------|
| D. / II. / 4. / A) - ACTIF CIRCULANT / CRÉANCES / AUTRES CRÉANCES / DONT LA DURÉE RÉSIDUELLE EST INFÉRIEURE OU ÉGALE À UN AN | 4 095,64 |
| 421612-04 Créances AED - TVA à récupérer 17% année en cours | 95,54 |
| 42188-01 Autres créances - Refacturation prestations et charges diverses ISPHI | 4 000,00 |
| D. / IV. - ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES, AVOIRS EN COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX, CHÈQUES ET ENCAISSE | 50 000,00 |
| 5131-01 Banque - Compte Courant Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg EUR | 50 000,00 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 54 095,54 |



N. 10

man



Marta M. Fat

- Annexe BILAN - au 17/02/2016

| PASSIF | | 17/02/2016 |
|---|--|------------|
| A. / I. - CAPITAUX PROPRES / CAPITAL SOUSCRIT | | 31 000.00 |
| 101 | Capital souscrit | 31 000.00 |
| A. / II. - CAPITAUX PROPRES / PRIMES D'ÉMISSIONS ET PRIMES ASSIMILÉES | | 19 000.00 |
| 111 | Prime d'émission | 19 000.00 |
| A. / VI. - CAPITAUX PROPRES / RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | -17 797.04 |
| 1420-01 | Résultat de l'exercice | -17 797.04 |
| D. / 9. / A) - DETTES NON SUBORDONNÉES / AUTRES DETTES / DONT LA DURÉE RÉSIDUELLE EST INFÉRIEURE OU ÉGALE À UN AN | | 21 892.58 |
| 44111-05 | Dettes Fournisseurs - Fournisseurs à payer | 892.58 |
| 44112-05 | Fournisseurs - Facture non parvenues - Frais de gestion administrative (Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg) | 12 500.00 |
| 44112-07 | Fournisseurs - Facture non parvenues - Honoraires comptables et d'audit - Frais KPMG | 8 000.00 |
| 44112-08 | Fournisseurs - Facture non parvenues - Autres charges externes diverses | 500.00 |
| TOTAL DU PASSIF | | 54 095.54 |



V. llo


Man



Roberto M. P. S.

- Annexe COMPTE DE PROFITS ET PERTES - pour la période du 01/01/2016 au 17/02/2016

| CHARGES | | 17/02/2016 |
|---|---|------------------|
| 2. - AUTRES CHARGES EXTERNES | | 21 297,04 |
| 61341-01 | Honoraires Juridiques - Frais de constitution (M. Wagner) | 797,04 |
| 61342-02 | Honoraires comptables et d'audit - Frais KPMG | 8 000,00 |
| 61348-03 | Autres Honoraires - Frais de gestion administrative (Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg) | 12 000,00 |
| 6188-04 | Autres charges externes diverses | 500,00 |
| 8. / A) - INTÉRÊTS ET AUTRES CHARGES FINANCIÈRES / CONCERNANT DES ENTREPRISES LIÉES | | 500,00 |
| 61333 | Frais et commissions bancaires (Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg) | 500,00 |
| TOTAL DES CHARGES | | 21 797,04 |



Mario Magliola

- Annexe COMPTE DE PROFITS ET PERTES - pour la période du 01/01/2016 au 17/02/2016

| PRODUITS | | 17/02/2016 |
|--|---|------------|
| 1. - MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES | | 4 000,00 |
| 742-02 | Refacturation prestations et charges diverses | 4 000,00 |
| PERTE DE L'EXERCICE | | 17 797,04 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 21 797,04 |

Vllw

man



Notario M. Torino

ENGENIA s.a.

moneta del capitale: EUR

- BILANCIO- al 17/02/2016

| ATTIVO | 17/02/2016 |
|---|-------------------|
| ATTIVO CIRCOLANTE/CREDITI/ALTRI CREDITI LA CUI DURATA RESIDUALE è INFERIORE O UGUALE A UN ANNO | 4 095.54 |
| 421612-04 Crediti AED – IVA da recuperare 17% anno in corso | 95.54 |
| 42188-01 Altri crediti – rifatturazione prestazioni e spese diverse ISPHI | 4 000.00 |
| ATTIVO CIRCOLANTE/AVERI IN BANCA, AVERI IN CONTO CORRENTE POSTALE, ASSEGNI E IN CASSA | 50 000.00 |
| 5131-01 Banca – conto corrente Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg EUR | 50 000.00 |
| TOTALE DELL'ATTIVO | 54 095.54 |

ENGENIA s.a.

moneta del capitale: EUR

- BILANCIO- al 17/02/2016

| PASSIVO | 17/02/2016 |
|---|-------------------|
| CAPITALI PROPRI/CAPITALE SOTTOSCRITTO | 31 000.00 |
| 101 Capitale sottoscritto | 31 000.00 |
| CAPITALI PROPRI/SOVRAPREZZO DI EMISSIONE/PREMI EQUIPARATI | 19 000.00 |
| 111 Sovraprezzo di emissione | 19 000.00 |
| CAPITALI PROPRI/RISULTATI DELL'ESERCIZIO | -17 797.04 |
| 1420-01 Risultato dell'esercizio | -17 797.04 |
| DEBITI NON SUBORDINATI/ALTRI DEBITI/DI CUI LA DURATA RESIDUALE È INFERIORE O UGUALE A UN ANNO | 21 892.58 |
| 44111-05 Debiti fornitori – fornitori da pagare | 892.58 |
| 44112-05 Fornitori – Fatture non pervenute – spese di gestione amministrativa (Intesa Sanapolo Bank Luxembourg) | 12 500.00 |
| 44112-07 Fornitori – Fatture non pervenute – onorario contabili e di audit Spese KPMG | 8 000.00 |
| 44112-08 Fornitori – fatture non pervenute – altri oneri esterni diversi | 500.00 |
| TOTAL DEL PASSIVO | 54 095.54 |



Handwritten signatures at the bottom of the page.

ENGENIA s.a.

moneta del capitale: EUR

- conto profitti e perdite – per il periodo dal 01/01/2016 al 17/02/2016

| ONERI | 17/02/2016 |
|--|-------------------|
| 2. – ALTRI ONERI ESTERNI | 21 297.04 |
| 61341-01 Onorari giuridici – spesa di costituzione (Dott. Wagner) | 797.04 |
| 61342-02 Onorari contabili e di audit – Spese KPMG | 8 000.00 |
| 61348-03 Altri oneri – spesa di gestione amministrativa (Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg) | 12 000.00 |
| 6188-04 Altri oneri esterni diversi | 500.00 |
| 8./A) – INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI/CONCERNENTI DELLE IMPRESE LEGATE | 500.00 |
| 61333 Spese e commissioni bancarie (Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg) | 500.00 |
| TOTALE DEGLI ONERI | 21 797.04 |

ENGENIA s.a.

moneta del capitale: EUR

- conto profitti e perdite – per il periodo dal 01/01/2016 al 17/02/2016

| PRODOTTI | 17/02/2016 |
|---|-------------------|
| 1. MONTANTE NETTO DEL FATTURATO | 4 000.00 |
| 742-02 Rifatturazione prestazioni e oneri diversi | 4 000.00 |
| PERDITE DELL'ESERCIZIO | 17 797.04 |
| TOTALE DEI PRODOTTI | 21 797.04 |



man

Roberto Maset

Studio Notarile Morone

10121 Torino - via Mercantini 5
Tel +39 011 5622522 - Fax +39 011 5612271
societario@studiomorone.it - www.studiomorone.it

bnn Repertorio n. 5546

Verbale di asseverazione.

Repubblica Italiana

Il ventuno luglio duemilasedici,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5,
alle ore 12³⁰ circa.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-
rino, è personalmente comparso il signor

Franco VILLOSIO, nato a Costigliole Saluzzo (CN)

il 17 febbraio 1960, domiciliato a Torino, corso
Inghilterra n. 3,

della cui identità personale sono certo.

Detto comparente, a sensi e per gli effetti di leg-
ge, previa seria ammonizione sull'importanza mora-


le e giuridica dell'atto e sull'obbligo di dichia-
rare la verità, assevera con giuramento che i te-

sti del documento che precede costituiscono tradu-
zione nelle lingue italiana e francese l'uno del-

l'altro, pronunciando la formula

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle
operazioni commessemi al solo scopo di far conosce-
re la verità."

Del che ho redatto il presente verbale letto, con-



Morone

fermato e sottoscritto essendo le ore 12,40 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente, che si rilascia in originale, occupa un foglio scritto per una facciata intera e fino a qui della seconda.

Agosto V. B. 1947

Rendiconto



Certificazione di conformità

Io sottoscritto avv. Remo Maria MORONE notaio in Torino certifico che il presente documento, composto di centosedici fogli, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Originale registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 25 luglio 2016 al n. 13322 serie 1T.

Torino, il 25 luglio 2016

Remo Maria Morone

